

**Prodotti
per te**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Casa e Famiglia

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA RI01 - EDZ 01.2026

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 16/12/2025.



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Casa e Famiglia è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia.

Si compone di nove gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:

- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Pet: acquistabile anche da sola;
- Micro-mobilità: acquistabile anche da sola;
- Assistenza: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale IN: acquistabile anche da sola;
- Mutui: acquistabile da sola. Non è abbinabile a nessuna altra sezione.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te – Casa e Famiglia** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:

- disdettare la polizza annualmente, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale e le franchigie;

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono. Tali frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		gestire i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		modificare , sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		monitorare premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
 - inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.
- Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	12
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	13
ALTRE OPZIONI	15
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	16
OGGETTO DEL CONTRATTO	21
1 - Cosa è assicurato?	21
1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	21
1.2 - RISCHIO LOCATIVO	23
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	24
2.1 - ACQUA CONDOTTA	24
2.2 - EVENTI ATMOSFERICI	24
2.3 - EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI	25
2.4 - EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25
2.5 - EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE	25
2.6 - EVENTI SOCIOPOLITICI	25
2.7 - FENOMENI ELETTRICI	25
2.8 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA	25
2.9 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA	26
2.10 - INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO	26
2.11 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI ELETTRODOMESTICI	26
2.12 - INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO	26
2.13 - INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	27
2.14 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI	27
2.15 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE	27
2.16 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	27
2.17 - LASTRE	28
2.18 - NOLEGGIO DI AUTOVETTURA	28
2.19 - RIMBORSO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO	28
2.20 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	28
2.21 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS	29
2.22 - RIMBORSO DELLE SPESE PER PERDITE OCCULTE D'ACQUA	29
3 - Cosa NON è assicurato?	29
4 - Ci sono limiti di copertura?	30
4.1 - ESCLUSIONI	30
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	34
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	35
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	39
5 - Gestione del Sinistro	39
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	39

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	39
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO	40
5.4 - MANDATO DEI PERITI	40
5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO	40
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	40
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	42
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	42
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO	43
5.10 - BUONA FEDE	43
5.11 - TITOLI DI CREDITO	44
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	44
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	45
APPENDICE NORMATIVA	46
SEZIONE FURTO E RAPINA	49
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	50
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	51
OGGETTO DEL CONTRATTO	55
1 - Che cosa è assicurato?	55
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	55
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	56
2.1 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI	56
2.2 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA	56
2.3 - VALORI OVUNQUE RIPOSTI	57
2.4 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA	57
2.5 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"	57
2.6 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"	57
2.7 - INDENNIZZO PER SCIPPO, RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI	57
2.8 - INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE	58
2.9 - INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	58
2.10 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI	58
2.11 - SCONTO PER IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	58
3 - Cosa NON è assicurato?	59
4 - Ci sono limiti di copertura?	59
4.1 - ESCLUSIONI	59
4.2 - SCOPERTI	60
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	61
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	64
5 - Gestione del Sinistro	64
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	64
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	64
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO - ARBITRATO	64
5.4 - MANDATO DEI PERITI	65

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	66
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	66
5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO	66
5.8 - BUONA FEDE	67
5.9 - TITOLI DI CREDITO	67
5.10 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	67
5.11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	67
5.12 - COESISTENZA DI SCOPERTI	67
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	68
APPENDICE NORMATIVA	69
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	71
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	72
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	73
OGGETTO DEL CONTRATTO	76
1 - Che cosa è assicurato?	76
1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA	76
1.2 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE	78
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	79
2.1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO	79
2.2 - RISARCIMENTO PER R.C. DI ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE	80
2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST	80
2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE	80
2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. DELL'ATTIVITÀ VENATORIA	80
2.6 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA A TERZI	81
2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PRATICA DI AEROMODELLISMO	81
2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI -ESTENSIONE AL CONTENUTO	81
3 - Cosa NON è assicurato?	81
4 - Ci sono limiti di copertura?	81
4.1 - ESCLUSIONI	82
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	83
4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO	84
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	86
5 - Gestione del Sinistro	86
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	86
5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	86
5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	86
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	87
APPENDICE NORMATIVA	88
SEZIONE PET	90
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	91

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	92
OGGETTO DEL CONTRATTO	95
1 - Cosa è assicurato?	95
1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	95
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	97
2.1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE	97
2.2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS	99
2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI	101
3 - Cosa NON è assicurato?	101
4 - Ci sono limiti di copertura?	101
4.1 - ESCLUSIONI	101
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	103
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	104
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	107
5 - Gestione del Sinistro	107
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	107
5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	109
5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	110
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	111
APPENDICE NORMATIVA	112
SEZIONE ASSISTENZA	113
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	114
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	115
OGGETTO DEL CONTRATTO	117
1 - Che cosa è assicurato?	117
1.1 - ASSISTENZA CASA	117
1.2 - ASSISTENZA SMART CASA	120
1.3 - ASSISTENZA SMART PERSONA	121
1.4 - ASSISTENZA STRADALE SMART	123
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	126
2.1 - ASSISTENZA FAMIGLIA	126
3 - Cosa NON è assicurato?	128
4 - Ci sono limiti di copertura?	128
4.1 - ESCLUSIONI	129
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	132
Cosa fare in caso di Sinistro?	135
5 - Gestione del Sinistro	135
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	135
5.2 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI	135

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	137
APPENDICE NORMATIVA	138
SEZIONE TUTELA LEGALE	139
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	140
ALTRE OPZIONI	141
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	142
OGGETTO DEL CONTRATTO	144
1 - Che cosa è assicurato?	144
1.1 - TUTELA LEGALE CLASSIC	144
1.2 - TUTELA LEGALE ELITE	145
1.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA	146
1.4 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	147
1.5 - VALIDITA' TERRITORIALE	148
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	148
2.1 - TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI	148
2.2 - TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE	149
2.3 - TUTELA LEGALE PER PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI NON APPARTENTENTI AL NUCLEO FAMILIARE	149
2.4 - TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE	149
3 - Cosa NON è assicurato?	150
4 - Ci sono limiti di copertura?	151
4.1 - ESCLUSIONI	151
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	153
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	155
5 - Gestione del Sinistro	155
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	155
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO	155
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	156
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	156
5.5 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	156
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	157
APPENDICE NORMATIVA	158
SEZIONE TUTELA LEGALE IN	160
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	161
ALTRE OPZIONI	161
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	162
OGGETTO DEL CONTRATTO	164
1 - Che cosa è assicurato?	164
1.1 - TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE	164

1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA	165
1.3 - ACCADIMENTO DEL SINISTRO - PERIODO DI CARENZA	165
1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE	165
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	165
2.1 - VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D	165
2.2 - PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE	166
3 - Cosa NON è assicurato?	167
4 - Ci sono limiti di copertura?	167
4.1 - ESCLUSIONI	167
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	169
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	170
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	170
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO	170
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	171
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	171
5.5 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	171
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	172
APPENDICE NORMATIVA	173
SEZIONE MICRO-MOBILITA'	177
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	178
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	179
OGGETTO DEL CONTRATTO	182
1 - Cosa è assicurato?	182
1.1 - ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'	182
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	186
2.1 - INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ	186
2.2 - R.C. MICRO-MOBILITÀ	187
2.3 - TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	187
3 - Cosa NON è assicurato?	188
4 - Ci sono limiti di copertura?	189
4.1 - ESCLUSIONI	189
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	191
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	193
5 - Gestione del Sinistro	193
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	193
5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	195
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	195
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	197
APPENDICE NORMATIVA	198

SEZIONE MUTUI	208
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	209
ALTRE OPZIONI	210
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	211
OGGETTO DEL CONTRATTO	214
1 - Cosa è assicurato?	214
1.1 - FORMA DI COPERTURA	214
1.2 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	214
1.3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO	215
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	215
2.1 - ACQUA CONDOTTA	215
2.2 - EVENTI ATMOSFERICI	216
2.3 - EVENTI SOCIOPOLITICI	216
2.4 - FENOMENI ELETTRICI	217
2.5 - INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	217
2.6 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	217
2.7 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	217
2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	218
2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA	218
3 - Cosa NON è assicurato?	218
4 - Ci sono limiti di copertura?	219
4.1 - ESCLUSIONI	219
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	221
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	222
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	224
5 - Gestione del Sinistro	224
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	224
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	224
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO	224
5.4 - MANDATO DEI PERITI	225
5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO	225
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	225
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	226
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	227
5.9 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO A TERZI	227
5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	227
5.11 - BUONA FEDE	228
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	229
APPENDICE NORMATIVA	230
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	233

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	234
IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z”	235
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	235
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	235
1.2 - DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	235
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	236
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	236
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	236
1.6 - DOLO E COLPA GRAVE	237
2 - Come mi assicuro?	237
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	237
2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	237
2.3 - DURATA DEL CONTRATTO	238
2.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ DEL MUTUO, RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO	238
2.5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	240
2.6 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	240
2.7 - POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE	241
2.8 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO	241
2.9 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	242
2.10 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO	242
2.11 - IMPOSTE E TASSE	242
2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	242
2.13 - FORO COMPETENTE	242
2.14 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	242
2.15 - PRESCRIZIONE	243
2.16 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	243
APPENDICE NORMATIVA	244

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"INCENDIO E
ALTRI DANNI AI BENI"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
RISCHIO LOCATIVO (per immobile tenuto in locazione)	Base	
ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile solo insieme a tutte le seguenti garanzie: • INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO • EVENTI SOCIOPOLITICI • INDENNITÀ AGGIUNTIVA • INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI • INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE • LASTRE o in alternativa con la sola garanzia RISCHIO LOCATIVO
EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia EVENTI ATMOSFERICI
EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia EVENTI ATMOSFERICI
EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia EVENTI ATMOSFERICI
EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNITÀ AGGIUNTIVA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia TERREMOTO

INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI ELETTRODOMESTICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base ACQUA CONDOTTA, se assicurato il contenuto
INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO	Opzionale a pagamento	Attivabile se presenti tutte le seguenti garanzie: • EVENTI ATMOSFERICI; • EVENTI SOCIOPOLITICI; • INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI; • INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE.
INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
LASTRE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia ACQUA CONDOTTA
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO DELLE SPESE PER PERDITE OCCULTE D'ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati	Puoi scegliere: • Fabbricato • Contenuto
Forma di copertura	Puoi scegliere: • Valore intero • Primo rischio assoluto
Tipo di copertura	Puoi scegliere: • Base
Limiti di indennizzo per la garanzia INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Puoi scegliere: • Opzione A • Opzione B

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Contravvenzione**
Tipo di **reato** punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Controversia**
Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **diritto civile**.
- **Danno extracontrattuale**
Danno che deriva da **fatto illecito**, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**evento**.
- **Delitto colposo**
Il **reato** punito con la reclusione o la multa. E quello previsto dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, commesso senza volontà.
- **Delitto doloso**
Il **reato** punito con l'ergastolo, la reclusione o la multa. Nel delitto doloso l'evento è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Evento**
Fatto dannoso che dà origine al **sinistro**.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge.
- **Garanzia**
Descrizione delle prestazioni previste dalla **polizza** in base alla quale **Vittoria** si impegna a pagare l'**indennizzo** all'**Assicurato**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Lesioni personali stradali**
Reato previsto dall'art 590-bis del Codice penale
- **Massimale**
La somma entro la quale **Vittoria** risponde per **sinistro**. Gli eventuali sottolimiti previsti sono sempre considerati compresi nel **massimale**.
- **Nucleo familiare**
Le seguenti persone:
 - quelle iscritte nel tuo stato di famiglia;
 - il tuo coniuge e i tuoi figli di età inferiore a 25 anni, se residenti in Italia e non iscritti nel tuo stato di famiglia.
- **Omicidio stradale**
Reato previsto dall'art 589-bis del Codice penale.

- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Risoluzione amichevole della controversia**
Attività svolta per trovare una soluzione bonaria ad una controversia, prima dell'azione in giudizio (fase stragiudiziale). Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica
- **Sanzione amministrativa**
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'Autorità giudiziaria amministrativa o dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
- **Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)**
Provvedimento che non può essere impugnato (incontrovertibile), perché:
 - è scaduto il termine per poterlo fare;
 - o sono state fatte tutte le impugnazioni possibili.
 E' caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, cioè nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei rischi assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Transazione**
Accordo tra le parti per risolvere una controversia già cominciata o prevenirla, tramite reciproche concessioni.
- **Combinazione "Elite"**
L'insieme delle seguenti **garanzie**:
 - *ACQUA CONDOTTA;*
 - *EVENTI ATMOSFERICI;*
 - *EVENTI SOCIOPOLITICI;*
 - *FENOMENI ELETTRICI;*
 - *INDENNITÀ AGGIUNTIVA;*
 - *INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO;*
 - *INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO;*
 - *INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI;*
 - *INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE;*
 - *LASTRE.*
 Se è assicurato il **fabbricato**, l'insieme comprende anche le **garanzie**:
 - *RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA;*
 - *RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS.*
- **Contenuto**
Comprende i seguenti beni posti nell'abitazione o nelle **dipendenze**:
 - arredamento;
 - impianti non fissi, ad esempio: di prevenzione e allarme, trasformatori di corrente, adattatori;
 - mezzi di custodia (casseforti e armadi forti);

- vestiti ed indumenti in genere, oggetti e documenti personali;
- **oggetti pregiati, preziosi**, denaro;
- provviste di famiglia;
- elettrodomestici compresi i relativi accessori, ad esempio tubi di carico o scarico;
- tutto quanto è relativo all'abitazione, compresi rivestimenti e moquettes;
- veicoli a motore e non, **esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge**;

Comprende anche:

- vestiti e oggetti personali posti nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni;
- mobili, arredamento e attrezzatura posti in uffici o studi professionali:
 - di proprietà dell'**Assicurato**;
 - se i locali sono comunicanti con l'abitazione.

- **Dipendenze**

Vani dell'abitazione, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali. Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione all'interno dell'immobile. Sono i locali:

- sottotetto;
- interrati o seminterrati;
- costituenti immobili a sé stanti, posti nell'area di pertinenza del fabbricato.

Ad esempio: cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie.

- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**.

Sono compresi:

- recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
- **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**, purché stabilmente fissati al tetto o al suolo;
- **fissi, infissi** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
- gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici, ad esempio prese e rubinetti, punti terminali dei relativi impianti, i bollitori;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non hanno valore artistico. **E' escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.**

Se il **fabbricato** è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche le relative quote delle parti di proprietà comune.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. È espressa in euro.

- **Furto**

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Implosione**

Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.

- **Infissi**

Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono ad esempio per applicarvi finestre, porte, sportelli, destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **tetto**.

- **Lastre**

Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

- **Nucleo familiare**

Le persone che, al momento del **sinistro**, risultano iscritte nel tuo stato di famiglia. Il nucleo è composto da almeno due persone.

- **Oggetti pregiati**

Comprende i seguenti beni:

- quadri, sculture;
- oggetti d'arte che non sono mobilio,
- pellicce,
- oggetti e servizi di argenteria,
- tappeti, arazzi e simili.

È escluso quanto indicato sotto la definizione **preziosi**.

- **Pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**

Impianti costituiti da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, oppure pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. Sono inclusi alberi fotovoltaici, inverter, accumulatori, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti del **fabbricato** assicurato.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Preziosi**

Comprende i seguenti beni:

- gioielli;
 - oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli;
 - pietre preziose;
 - perle naturali e di coltura;
 - corallo;
 - pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso;
- per uso domestico o personale.

Rientrano nella definizione anche le collezioni.

Per collezione si intende la raccolta di oggetti di una stessa specie, rari, particolari o di un certo valore, ordinata secondo determinati criteri.

- **Primo Rischio Assoluto**

Forma di copertura che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale ⁽²⁾.

- **Rischio**

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Scoppio**

Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**.

Per "colpo d'ariete" si intende un urto violento provocato in una conduttura dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.

- **Serramenti**

Strutture mobili, realizzate in qualunque materiale, destinate a chiudere un'apertura, come ad esempio finestra, porta, sportello, praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **tetto**.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di rischio assicurato.

- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Solaio**
Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, escluse pavimentazioni e soffittature.
Non si considerano **solai** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Tetto**
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore a nuovo**
 - per il **fabbricato**: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area;
 - per gli **oggetti pregiati** (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e **preziosi**: è il valore di mercato al momento del **sinistro**;
 - per le altre voci del **contenuto**: è il costo di sostituzione (rimpiazzo) delle cose danneggiate o asportate con altre nuove uguali o equivalenti.
- **Valore intero**
Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**.
Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**Assicurato** (regola proporzionale) ⁽³⁾.
- **Valori**
Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, escluse valute digitali e criptovalute.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione** valide solo se richiamate in **polizza**.

È assicurato il proprietario, il locatario o conduttore di uno o più immobili identificati in **polizza**.

Le **garanzie** di questa **sezione** prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di danni:

- materiali e diretti ai **beni assicurati**;
- causati da **incendio** o da uno degli altri eventi indicati.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Per ciascun immobile puoi scegliere:

- le **garanzie**;
- i beni da assicurare: il **fabbricato**, il **contenuto**, o entrambi;
- il tipo di copertura: base;
- la forma di copertura: a **valore intero**, o a **primo rischio assoluto**;

Tutte le tue scelte sono indicate in **polizza**.

Esempio di applicazione della forma di copertura a “valore intero”.

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000.
- Danno subito dal fabbricato = € 10.000.
- Valore effettivo del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000.
- Il valore effettivo del fabbricato è superiore a quello assicurato (25% in più).
- Vittoria paga il danno applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo $(€ 200.000/€ 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$.

Vedere anche l'articolo “ASSICURAZIONE PARZIALE” del capitolo “Obblighi in caso di sinistro”.

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati dai seguenti eventi:

- **incendio**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- **implosione**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, non in uso o di proprietà dell'Assicurato;
- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore.

Gli impianti sono quelli che:

- fanno parte del **fabbricato**;
- e sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture.

Non sono coperti i guasti determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.

- guasti a **fissi e infissi** provocati dai ladri;
- altri danni provocati dai ladri ai **beni assicurati**. Estensione valida, se sono attive le **garanzie della combinazione "Elite"**.

Se conseguenti agli eventi sopra elencati, che colpiscono:

- i **beni assicurati**;
- altri beni in un raggio di 20 metri (dai **beni assicurati**);

Vittoria indennizza anche:

- i danni causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;che colpiscono i **beni assicurati**.
- i guasti ai **beni assicurati** dovuti ad azioni:
 - ordinate dalle **Autorità**;
 - o eseguite per impedire o arrestare l'**incendio**.

La forma di copertura è indicata in **polizza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** base comprende anche le seguenti prestazioni:

- Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma

Vittoria indennizza i danni da **incendio** riconducibili ad apparecchi a focolare chiuso:

- anche se installati in modo difforme alle norme vigenti al momento dell'edificazione del **fabbricato**;
- o, se installati in seguito, difformi dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e successive modifiche ed integrazioni.

Per apparecchio a focolare chiuso si intende un generatore di calore con camera di combustione chiusa.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Opere d'arte fisse

(valida per l'abitazione con limite di indennizzo "opzione B" indicato in **polizza**).

La **garanzia** comprende i danni alle opere d'arte stabilmente ancorate al **fabbricato**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Per opere d'arte si intendono gli oggetti di particolare pregio e valore artistico, esclusi i **preziosi**, il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e dell'antiquariato.

- Rimborso delle spese di demolizione e sgombero

Vittoria rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**" del **contenuto** comprende anche le seguenti prestazioni:

- Beni temporaneamente custoditi presso istituti specializzati

Vittoria indennizza i danni ai seguenti beni temporaneamente custoditi presso istituti specializzati:

- **valori**;
- **preziosi**;
- pellicce;
- quadri;
- arazzi;
- tappeti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Denaro

Vittoria indennizza i danni al denaro con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Indennizzo per rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi

(valida per l'abitazione con limite di indennizzo "opzione B" indicato in **polizza**)

Vittoria indennizza i danni a beni di proprietà che fanno parte del **contenuto** e temporaneamente in deposito presso terzi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Oggetti portati su camper

Questa prestazione indennizza i danni ai seguenti beni portati nel camper dal **nucleo familiare**:

- vestiti;
- oggetti personali;
- **preziosi** e denaro;
- attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero, esclusi ciclo e motocicli.

La prestazione è valida:

- in tutti i paesi per i quali opera l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto.
- se un componente del **nucleo familiare** ha in corso con **Vittoria** una **polizza** auto con la **garanzia** "*DANNI DA FURTO E INCENDIO DEL CAMPER*".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*". Restano fermi eventuali sottolimiti per **preziosi** e denaro.

Non si applica la regola proporzionale ⁽⁴⁾.

- Oggetti pregiati e preziosi

Vittoria indennizza i danni agli **oggetti pregiati** e ai **preziosi** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni

Vittoria indennizza i danni ai seguenti beni:

- vestiti;
- oggetti personali;
- **preziosi**;
- denaro;

portati dal **nucleo familiare** in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni durante la loro permanenza.

La prestazione opera nei Paesi dell'Unione Europea, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La prestazione è valida senza applicazione della regola proporzionale ⁽⁵⁾ e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - RISCHIO LOCATIVO

La **garanzia** riguarda l'immobile tenuto in locazione. Copre la responsabilità ⁽⁶⁾ civile del locatario per i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- incendio;
- implosione;
- esplosione;
- scoppio.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - ACQUA CONDOTTA

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da fuoriuscita di acqua, in caso di rottura accidentale di:

- impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel **fabbricato**;
- raccordi di elettrodomestici esistenti nel **fabbricato**. Estensione valida se sono attive le **garanzie** della **combinazione "Elite"**.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- gelo;
- grandine,

se caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose.

La copertura comprende anche i danni materiali:

- da bagnamento all'interno dell'abitazione:
 - se direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine;
 - attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di tali eventi al **tetto**, pareti o **serramenti**;
- direttamente causati da sovraccarico di neve, se il **fabbricato** è conforme alle relative norme vigenti;
- direttamente causati da grandine a:
 - **serramenti**;
 - vetrate;
 - **lucernari** in genere;
 - manufatti in materia plastica traslucida,che fanno parte di **fabbricati** o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.3 - EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI

La garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" opera anche per i danni a cappotti termici o isolanti.

Vittoria indennizza, entro la somma assicurata indicata in polizza, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella a primo rischio assoluto.

2.4 - EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" opera anche per i danni a pannelli termici solari e impianti fotovoltaici.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata indicata in polizza, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella a primo rischio assoluto.

2.5 - EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE

La garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" opera anche per i danni a:

- tende frangisole esterne ai locali adibiti ad abitazione, se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali oppure a muri esterni oppure al soffitto dei balconi soprastanti;
- zanzariere e relativo telaio, se stabilmente fissate a chiusura di porte, porte-finestre e finestre.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.6 - EVENTI SOCIOPOLITICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai beni assicurati, direttamente causati da:

- incendio, esplosione e scoppio verificati in conseguenza di:
 - scioperi;
 - tumulti popolari, sommosse;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, in forma individuale o in associazione.

Sono compresi i danni provocati da ordigni esplosivi.

La copertura comprende anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, delle proprietà in cui si trova il fabbricato. In questo caso, sono esclusi i danni provocati da ordigni esplosivi.

La forma di copertura è quella indicata in polizza per la garanzia base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.7 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai beni assicurati, direttamente causati da:

- correnti;
- scariche e altri fenomeni elettrici.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella a primo rischio assoluto.

2.8 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di sinistro indennizzabile per altre garanzie della presente sezione, Vittoria rimborsa le spese sostenute e documentate relative a:

- le spese e gli onorari che l'Assicurato deve corrispondere ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni;
- perdita dei canoni di locazione, da incassare in qualità di locatore o versati in qualità di locatario. I canoni di locazione sono rimborsati per il tempo che serve al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
- trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico per il fabbricato dichiarato

inagibile.

Le spese sono rimborsate per il tempo che serve per il ripristino del **fabbricato** danneggiato, con il limite di un anno;

- costi od oneri che l'**Assicurato** deve pagare a qualsiasi Ente o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del **fabbricato** assicurato;
- rifacimento di documenti del **nucleo familiare**;
- rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi;

Vittoria rimborsa con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.9 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da:

- alluvione o inondazione, anche causate da terremoto;
- bomba d'acqua: formazione occasionale di ruscelli, a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche.
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da alluvione, inondazione o bomba d'acqua.

La **garanzia** copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

A questa **garanzia** non si applica l'indicizzazione, di cui all'articolo "*INDICIZZAZIONE DELLE SOMME*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

2.10 - INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO

Questa garanzia riguarda gli alimenti conservati in frigoriferi e congelatori presenti nel **fabbricato**.

In caso di:

- **incendio** e altri eventi coperti dalle **garanzie** della **sezione** "*INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI*";
- o guasti o rotture di natura accidentale nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;

che provocano:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorigeno;

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle provviste alimentari.

La **garanzia** opera solo per le abitazioni indicate in **polizza** come "dimora abituale".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.11 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI ELETTRODOMESTICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai diretti ai **beni assicurati**, causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di elettrodomestici, compresi i relativi raccordi.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.12 - INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da allagamento.

Per allagamento si intende:

- la presenza di acqua accumulata in luogo normalmente asciutto all'interno del **fabbricato**;
- a seguito di formazione di ruscelli e accumulo esterno di acqua;
- determinati da precipitazione atmosferica.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.13 - INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

Vittoria indennizza il danno (o la perdita) totale del veicolo identificato in **polizza** in caso di:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, compreso quello dovuto a fulmine;
- **esplosione** e **scoppio** del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante **contenuto** nel serbatoio;

mentre il veicolo è custodito in autorimessa che fa parte del **fabbricato** o delle sue **dipendenze** (ad esempio: box, garage, **escluso posto auto**).

Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nell'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", è uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori ⁽⁷⁾ "non di serie":

- fissati stabilmente sul veicolo;
- compresi nel valore **assicurato**;
- indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale (se installati in seguito).

La **garanzia** viene prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"**.

2.14 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI

In caso di intasamento delle grondaie o dei pluviali del **fabbricato** causato da:

- grandine;
 - neve o ghiaccio;
 - insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale,
- Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da acqua entrata nel **fabbricato** (a seguito dei suddetti eventi).

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

Vittoria indennizza **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"**.

2.15 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da spargimento d'acqua conseguente a:

- occlusione dei seguenti impianti installati nel **fabbricato**:
 - idrici;
 - igienici;
 - di riscaldamento
 - di condizionamento
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato**.

Vittoria indennizza **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"**.

In aggiunta ai suddetti limiti, la **garanzia** "**INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE**" rimborsa anche le spese per la ricerca dell'occlusione e la riparazione (ripristino) se, al momento del **sinistro**, è attiva anche la **garanzia** "**RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA**". I limiti di rimborso delle predette spese per la ricerca dell'occlusione e la riparazione (ripristino) sono quelli previsti per la **garanzia** "**RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA**".

2.16 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, direttamente causati da:

- terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (interne);
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da terremoto.

La **garanzia** considera anche le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un

sinistro indennizzabile. Tali scosse sono attribuite ad un unico terremoto. I relativi danni sono considerati come "unico sinistro".

La **garanzia** copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Decorrenza della garanzia - periodo di carenza

Per periodo di carenza si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza della **polizza**, durante il quale l'assicurazione non ha effetto.

La **garanzia** "**INDENNIZZO IN CASO DI TERREMOTO**" ha un periodo di carenza di 15 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra **polizza** con **Vittoria** (**polizza** "originaria"):

- per il medesimo **rischio**;
- e senza interruzione di copertura;

il **periodo di carenza** della **polizza** (**polizza** "nuova") inizia dal giorno in cui ha avuto effetto la **polizza** "originaria".

2.17 - LASTRE

La copertura riguarda i danni alle **lastre** che fanno parte dei **beni assicurati**.

Vittoria indennizza i danni direttamente causati da:

- fatto accidentale (casuale, non intenzionale);
- fatto commesso da terzi;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La **garanzia** copre anche la rottura delle **lastre** in occasione di **furto** (consumato o tentato).

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.18 - NOLEGGIO DI AUTOVETTURA

Se noleggi un'autovettura e la danneggi, **Vittoria** ti rimborsa la quota di danno che rimane a tuo carico in base al contratto di noleggio.

Questa **garanzia** vale solo per il tipo di noleggio senza conducente e a breve termine.

Vittoria rimborsa con il limite indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.19 - RIMBORSO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO

In caso di **terremoto**, se l'abitazione assicurata è inagibile, **Vittoria** rimborsa le spese di pernottamento in albergo.

Vittoria rimborsa con il limite indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.20 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

Questa **garanzia** opera in caso di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** "**ACQUA CONDOTTA**".

Vittoria rimborsa le spese sostenute per:

- la ricerca e riparazione della rottura;
- la sostituzione delle tubature danneggiate;
- il ripristino delle parti di **fabbricato** danneggiate, se le tubature danneggiate sono installate nel **fabbricato**.

Se sono attive le **garanzie** della **combinazione** "**Elite**", **Vittoria** rimborsa anche in caso di **sinistro** non indennizzabile con la **garanzia** "**ACQUA CONDOTTA**".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.21 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione relativi al **fabbricato**, **Vittoria** rimborsa le spese sostenute per:

- riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione;
- demolire e ripristinare le parti di **fabbricato** danneggiate.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.22 - RIMBORSO DELLE SPESE PER PERDITE OCCULTE D'ACQUA

Vittoria rimborsa le spese sostenute per i maggiori consumi che derivano da perdita occulta d'acqua, come rilevati dalla prima fattura che attesta l'eccedenza.

La **garanzia** opera se l'eccedenza supera il 15% del consumo medio, calcolato come:

- media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti, rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza;
- se l'utenza è attivata da meno di due anni, si fa riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza;
- in caso di prima fattura, si fa riferimento al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Se:

- il **fabbricato** assicurato è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare;
- e la fatturazione dell'acqua è unica per l'intero **fabbricato**

l'**indennizzo** è corrisposto pro quota millesimale di competenza dell'abitazione.

La **garanzia** copre anche le spese sostenute per:

- ricerca e riparazione della rottura o del guasto;
- sostituzione della tubazione.

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

Vittoria rimborsa con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurati i **fabbricati**:

- costruiti con materiali diversi da:
 - cemento armato, laterizi, pietra;
 - metallo;
 - elementi prefabbricati cementizi;
 - vetro cemento;
 - conglomerati artificiali incombustibili. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Sono ammessi materiali diversi nei **solai**, nelle strutture portanti del **tetto**, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

- adibiti ad abitazioni civili, uffici e studi professionali per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani.

I cantinati e seminterrati sono considerati piano se la loro superficie supera 1/4 dell'area coperta dal **fabbricato**;

- dotati di canne fumarie non coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque difforni dalle norme vigenti al momento dell'edificazione del **fabbricato**, oppure se installate in seguito⁽⁸⁾;

- non situati sul territorio della Repubblica Italiana.

La **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"** non opera:

- se l'**Assicurato** ha in corso un'altra **polizza** (con **Vittoria** o con altra Compagnia);
- e tale **polizza** copre il **rischio incendio** (del veicolo).

Non si considera in corso una **polizza** in regime di sospensione.

Sono assicurabili solo autovetture o motocicli ad uso privato.

La **garanzia "LASTRE"** non copre le **lastre** che, alla data di effetto della **polizza**:

- non sono perfettamente integre;
- hanno incrinature o altri difetti.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla **sezione**:

- i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- i danni causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"**;
- i danni causati da slavine, valanghe;
- i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- i danni causati da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- i danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, anche se si verificano a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- i danni a cose mobili all'aperto.

L'esclusione non si applica in caso di danni da **incendio, esplosione o scoppio** e da eventi sociopolitici;

- i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- i danni causati o subiti da impianti di irrigazione, eccetto per i danni da fenomeno elettrico ad impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica;
- i danni dovuti a difetti preesistenti e noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto di sottoscrizione della **polizza**;
- i danni agli "accessori" del camper, di serie e non, che costituiscono l'equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo;
- i danni determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Se in **polizza** è attiva la **garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI"**, restano esclusi i soli danni determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione;

- i danni determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni indiretti, che non riguardano la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- i danni da imbrattamento causati da atto doloso o vandalico. Esclusione non valida per le pareti interne del **fabbricato**, se è attiva la **garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI"** con "franchigia € 200" indicata in **polizza**;
- i danni da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- i danni determinati da **esplosione** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- i danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- i danni determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **scoppio** dovuto ad usura,

- corrosione o difetti di materiale;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate;
- i danni subiti in occasione di eventi atmosferici da:
 - **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei **serramenti**, anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a **sinistro**;
 - capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi **contenuto**;
 - zanzariere, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni. Esclusione non valida se è attiva la garanzia *"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE"*;
- **furto** di **fissi** e **infissi** che costituiscono accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** e i guasti cagionati agli stessi dai ladri. Esclusione non valida se sono attive le **garanzie** della combinazione *"Elite"*;
- i danni da fenomeno elettrico a:
 - macchine e impianti elettrici ed elettronici;
 - apparecchi e circuiti compresi;
 - apparecchi mobili elettrici;
 - apparecchi fono-audiovisivi
 anche se i danni sono conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"FENOMENI ELETTRICI"*;
- i danni alle **lastre**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"LASTRE"*;
- i danni causati da acqua condotta. Esclusione non valida per i danni coperti dalle seguenti **garanzie**, se attive:
 - *"ACQUA CONDOTTA"*;
 - *"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI APPARECCHI DOMESTICI"*;
- i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature. Esclusione non valida se in **polizza** è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"*;
- i danni causati da intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del **fabbricato**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI"*;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"*;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da fuoriuscita di gas. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS"*;
- i danni da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"*;
- i danni conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in **polizza**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO"*;
- i danni determinati da terremoti. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER TERREMOTO"*;
- i danni determinati da alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA"*;
- i danni determinati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"EVENTI ATMOSFERICI"*.

Per la **garanzia** *"ACQUA CONDOTTA"*:

- **Vittoria** non indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione;
- l'esclusione dei danni determinati da gelo non è valida se sono attive le **garanzie** della combinazione *"Elite"*.

Per la **garanzia** *"EVENTI ATMOSFERICI"*: sono esclusi i danni a:

- **cappotti termici o isolanti**. Esclusione non valida se attiva la **garanzia** *"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI"*;
- **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**. Esclusione non valida se attiva la **garanzia** *"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI"*.

Per la **garanzia** *"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI"*, sono esclusi i danni a impianti per la produzione di energie rinnovabili con una o più delle seguenti

caratteristiche:

- installati sopra pertinenze del **fabbricato** assicurato che non sono in muratura o sopra tettoie e recinzioni;
- che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia alla data di effetto dell'assicurazione;
- non certificati ai sensi delle norme vigenti.

Per la **garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI"**, Vittoria non indennizza:

- le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti avvenuti nel periodo di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trova il **fabbricato**;
- se tale occupazione dura più di 5 giorni consecutivi.

Per la **garanzia "FENOMENI ELETTRICI"** sono esclusi i danni:

- a software;
- da rottura dei **beni assicurati** che derivano da vizi di costruzione o difetto di installazione;
- da usura o manomissione o da difetti di manutenzione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

La **garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA"** non copre i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati dalla **garanzia** sui **beni assicurati**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di **furto**, smarrimento, **rapina**, saccheggio, sciaccallaggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a beni mobili all'aperto;
- alle cose che per loro natura non devono essere poggiate a terra o la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"**, sono esclusi i danni causati da allagamenti che derivano da:

- terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoto, slavine, valanghe, infiltrazioni di acqua dal terreno, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- rottura o occlusione degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato** assicurato;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato** stesso;
- intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"** non copre i danni:

- avvenuti o causati al di fuori della pertinenza del **fabbricato**;
- ad apparecchiature e impianti fono-audiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- causati da semplici bruciature non seguite da **incendio** e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- che si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- che derivano dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI"** sono esclusi i danni che derivano da mancata o carente manutenzione.

L'esclusione non è valida se sono attive le **garanzie** della combinazione "**Elite**".

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"** sono esclusi i danni conseguenti a occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

L'esclusione non è valida se sono attive le **garanzie** della **combinazione "Elite"**.

La **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"** non copre i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, Esclusione non valida se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del terremoto sui **beni assicurati**;
- di **furto**, smarrimento, **rapina**, saccheggio, sciaccallaggio o imputabili ad ammanchi;
- indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- a **fabbricati** e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a **fabbricati** e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.

Per la **garanzia "LASTRE"**, sono esclusi i danni derivanti da:

- crollo o assestamento del **fabbricato** o distacco di parti di esso;
- restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- lavori edilizi e lavori sulla strada;
- lavoro ai relativi supporti, sostegni e cornici;
- rimozione delle **lastre** degli **infissi** o dei mobili su cui le stesse sono collocate,

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle **lastre** che hanno speciale valore artistico o di affezione;
- alle vetrerie e cristallerie portatili;
- ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Vittoria non indennizza le:

- rigature o segnature;
- screpolature;
- scheggiature.

La **garanzia "NOLEGGIO DI AUTOVETTURA"** non copre:

- qualsiasi forma di "car sharing", noleggio a lungo termine o altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine;
- l'utilizzo dell'autovettura in modo non conforme a quanto previsto dal contratto di noleggio.

Per la **garanzia "RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**:

- sono escluse le spese relative a impianti di irrigazione.
- se sono attive le **garanzie** della **combinazione "Elite"**, non è valida l'esclusione dei danni determinati da gelo. Tali danni sono quindi compresi nella **garanzia**.

Per la **garanzia "RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS"**:

- sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere gli impianti del **fabbricato** conformi alle normative vigenti.

Per la **garanzia "RIMBORSO DELLE SPESE PER PERDITE OCCULTE D'ACQUA"**, **Vittoria** non rimborsa:

- le perdite che derivano da funzionamento difettoso di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- le perdite che derivano dagli impianti non interrati o non annegati in conglomerato cementizio;
- le perdite che provengono dall'interno di pozzetti o del pozzetto dove c'è il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- il costo della maggior eccedenza di consumo richiesta dal fornitore erogante e rilevata nelle fatture successive alla prima.

È escluso l'indennizzo dei danni indiretti.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1

Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	€ 10.000 (*)	
"ACQUA CONDOTTA"	€ 200 se per il fabbricato sono attive le garanzie della combinazione "Elite" € 300 negli altri casi	
"EVENTI ATMOSFERICI"		indicato in polizza
"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI"		stesso scoperto della garanzia "EVENTI ATMOSFERICI"
"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI"		stesso scoperto della garanzia "EVENTI ATMOSFERICI"
"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE"		20% dell'indennizzo, con il minimo di € 500
"EVENTI SOCIOPOLITICI"	importo indicato in polizza	

"FENOMENI ELETTRICI"	€ 350	
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"	€ 5.000	
"INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"	€ 200	
"INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"		10% dell'indennizzo con il minimo di € 250
"INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI"	importo indicato in polizza	
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"	importo indicato in polizza	
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	importo indicato in polizza	
"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 400	
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS"	€ 200 se per il fabbricato sono attive le garanzie della combinazione "Elite" € 100 negli altri casi	

(*) applicabile per danni da **incendio** dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del **fabbricato** oppure, se installati in seguito, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i

In caso di un unico evento che colpisce entrambe le **garanzie "ACQUA CONDOTTA"** e **"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**, si applica una sola **franchigia** di importo € 500.

Se per il **fabbricato** sono attive le **garanzie** della **combinazione "Elite"**:

- in caso di un unico evento che colpisce più di una di tali **garanzie**;
- si applica una sola **franchigia**;
- l'importo della **franchigia** è pari al valore più alto tra:
 - € 200;
 - massimo importo di **scoperto** applicabile alle singole **garanzie** colpite.

La **franchigia** non si applica:

- per i **sinistri** causati da: **incendio**, fulmini, **scoppio**, **esplosione**, fumo, gas, vapori;
- alle **lastre**.

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

Vittoria non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, ad eccezione dei casi previsti dal Codice Civile per le spese di:

- salvataggio ⁽⁹⁾;
- demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell'indennizzo liquidabile (*)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Denaro	Se in polizza è indicata "Opzione A": il limite è il 5% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto, con il massimo di € 2.500 Se in polizza è indicata "Opzione B": il limite è il 10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Indennizzo per rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi	€ 5.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Oggetti portati sui camper*	€ 1.500 o 10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" del contenuto, se questa è maggiore di € 15.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Oggetti pregiati e preziosi	Se in polizza è indicata "Opzione A": il limite è il 20% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" del contenuto con il massimo di € 35.000

	Se in polizza è indicata "Opzione B": il limite è la somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Opere d'arte fisse	€ 10.000 per ciascuna opera
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	Se in polizza è indicata "Opzione A": il limite è il 10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" del contenuto con il massimo pari al 50% di ogni limite di indennizzo indicato alla voce " oggetti pregiati e preziosi " e " denaro " Se in polizza è indicata "Opzione B": il limite è il 15% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" del contenuto
"RISCHIO LOCATIVO"	la somma assicurata indicata in polizza
"ACQUA CONDOTTA"	somma assicurata sulla garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" relativa ai beni assicurati
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI APPARECCHI DOMESTICI"	€ 1.500
"EVENTI ATMOSFERICI"	importo indicato in polizza
"EVENTI ATMOSFERICI" Grandine su serramenti , vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, aperti da uno o più lati	€ 5.000 se in polizza è indicato "Opzione A" € 10.000 se in polizza è indicato "Opzione B"
"EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE"	€ 5.000
"EVENTI SOCIOPOLITICI"	importo indicato in polizza
"EVENTI SOCIOPOLITICI" Danni alle pareti interne del fabbricato assicurato, causati da imbrattamento a seguito di atto doloso o vandalico	€ 1.000
"FENOMENI ELETTRICI"	la somma assicurata indicata in polizza
"INDENNITÀ AGGIUNTIVA"	20% dell' indennizzo liquidabile
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"	per uno o più sinistri : € 100.000 sui beni assicurati , di cui € 20.000 per il contenuto
"INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"	€ 2.500
"INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"	la somma assicurata indicata in polizza

"INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI"	importo indicato in polizza
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"	importo indicato in polizza
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	importo indicato in polizza
"NOLEGGIO DI AUTOVETTURA"	€ 3.000 per sinistro
"RIMBORSO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO"	€ 5.000
"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 4.000 per le tubazioni installate nel fabbricato € 1.500 per le tubazioni interrato
"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DISPERSIONE DI GAS"	€ 1.000

(*) applicabile per danni da **incendio** dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del **fabbricato** oppure, se installati in seguito, così come previsto dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e s.m.i.

In caso di un unico evento che colpisce entrambe le **garanzie "ACQUA CONDOTTA"** e **"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**, si applica una sola **franchigia** di importo € 500.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Vittoria rimborsa le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**Assicurato** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** ⁽¹⁰⁾.

La denuncia del **sinistro** deve essere fatta:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità ⁽¹¹⁾.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** ⁽¹²⁾.

L'**Assicurato** deve:

- nei 5 giorni successivi denunciare il **sinistro** all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, in caso di evento di sospetta origine dolosa.
Nella denuncia va precisato:
 - il momento d'inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.Copia di tale denuncia deve essere trasmessa a **Vittoria**.
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno; senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- se richiesto da **Vittoria** o dai periti:
 - fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore;
 - mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e verifiche.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, l'**Assicurato** deve fornire a **Vittoria**:

- certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo;
 - certificato di demolizione del veicolo rilasciato dal demolitore.
- È facoltà di **Vittoria** richiedere, prima del pagamento dell'**indennizzo**:
- idonea documentazione in cui è indicato il modello e tipo del veicolo;
 - fattura di acquisto con la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

Per la **garanzia "NOLEGGIO DI AUTOVETTURA"**, l'**Assicurato** deve fornire i seguenti documenti:

- copia del contratto di noleggio;
- richiesta di pagamento da parte della Società di noleggio;
- stato di famiglia che certifichi l'appartenenza al **nucleo familiare**;
- modulo di constatazione amichevole in caso di **sinistro** R.C. Auto;
- denuncia alle autorità in caso di **furto** totale o parziale, atto vandalico;
- denuncia di **sinistro** alla Società di noleggio in caso di evento naturale o rottura di cristalli.

Se il noleggio è da parte di un familiare convivente dell'**Assicurato**, è necessario presentare un certificato storico dello stato di famiglia che evidenzia lo status di familiare convivente dell'**Assicurato** al momento della stipula del contratto di noleggio.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** perde il diritto all'**indennizzo** se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;

- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro**;
- facilita l'aggravamento del danno.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO

L'ammontare del danno può essere concordato:

- direttamente tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- o tramite due periti, se l'**Assicurato** o **Vittoria** lo richiede.

I periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

In caso di disaccordo fra loro (e anche prima, su richiesta di uno di essi), i periti devono nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non sono d'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono affidate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- referire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio** che non sono state comunicate;
- verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli "*VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO*" e "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna delle parti, con allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Le parti possono comunque intraprendere ogni azione per l'indennizzo del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.

Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del **sinistro** è ottenuta stimando il relativo **valore a nuovo**.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

• **Fabbricato**

Stima della spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti solo danneggiate.

Da tale stima si sottrae il valore dei residui.

• **Contenuto**

Valore a nuovo delle cose assicurate diminuito del:

- **valore a nuovo** delle cose illese;

- valore residuo delle cose danneggiate;
- fermi i limiti previsti.

Esempio di determinazione del danno da incendio del contenuto

- Somma assicurata per il contenuto (indicata in polizza) = € 50.000 a valore intero;
- Stima, in fase di liquidazione danno, del valore a nuovo delle cose assicurate = € 55.000;
- Stima, in fase di liquidazione danno, del valore a nuovo delle cose illese = € 10.000;
- Stima, in fase di liquidazione danno, del valore residuo delle cose danneggiate = € 5.000;
- Ammontare del danno = € 55.000 - € 10.000 - € 5.000 = € 40.000.

Per i danni a:

- documenti personali: si considerano solo le spese di rifacimento;
- carte valori (ad esempio: assegni, cambiali): si considera solo il valore nominale.

• Rischio locativo

Stima della spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti solo danneggiate.

Da tale stima si sottrae il valore dei residui e il deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;

L'Assicurato ha diritto all'intero **indennizzo** se, entro 12 mesi dalla data del **sinistro**:

- rimpiazza (sostituisce) il **contenuto**;
- ricostruisce o ripara il **fabbricato**:
 - nello stesso luogo
 - o altra località (se non comporta un aggravio per Vittoria).

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al valore d'uso delle cose al momento del **sinistro**.

Il valore d'uso è dato dal **valore a nuovo**, diminuito del deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso;
- e ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro** sono separate dalle stime di cui sopra.

L'**indennizzo** non può superare, per ciascun **bene assicurato**, il doppio del relativo valore d'uso (**valore a nuovo** al netto del deprezzamento) al momento del **sinistro**.

Per la garanzia "**INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE**":

- il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**. Sono escluse le conseguenze per il mancato godimento o uso e altri pregiudizi.

Nell'ambito del valore assicurato indicato in **polizza** per il veicolo, l'ammontare del danno è determinato:

- per le autovetture, in base alla quotazione del mese in cui è accaduto il **sinistro**, come riportata dalla rivista "Quattroruote";
- per i motocicli, in base alla quotazione del mese in cui è accaduto il **sinistro**, come riportata dalla

rivista "Dueruote";

In mancanza di quotazione si fa riferimento:

- alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX;
- o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore;
- o a quelle risultanti da indagini di mercato.

Per valore assicurato si intende il valore che il **Contraente** attribuisce al veicolo, comprensivo di eventuali accessori "di serie" e "non di serie".

Sono inclusi anche gli accessori "non di serie", indicati nella fattura di acquisto del veicolo;

- I.V.A.: se l'imposta è compresa nel valore assicurato, nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria è a carico dell'**Assicurato**.

Se il veicolo assicurato è intestato e di proprietà di una società di leasing, **Vittoria** in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **sinistro**.

Tale quota è determinata nella stessa proporzione tra:

- il costo complessivo del finanziamento;
- e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per:

- modifiche, deprezzamento e mancato uso del veicolo conseguenti alle riparazioni;
- il traino o la sua custodia.

- regola proporzionale: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del **sinistro**, **Vittoria** indennizza con la stessa proporzione tra il valore assicurato e il valore effettivo del veicolo.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

(operante se scelta la "Forma di copertura" Valore Intero)

Se al momento del **sinistro**:

la **somma assicurata** per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**:

- sul **fabbricato** è inferiore di oltre il 10% rispetto al **valore a nuovo**;
- sul **contenuto** è inferiore di oltre il 10% rispetto al valore di rimpiazzo,

Vittoria risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("regola proporzionale")⁽¹³⁾.

- Il presente articolo si applica anche alla **garanzia "RISCHIO LOCATIVO"** in relazione alla sua **somma assicurata**.

Esempio di applicazione della "regola proporzionale" in presenza della forma di assicurazione a Valore Intero

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000;
- Danno subito dal fabbricato = € 10.000;
- Valore del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000;
- il valore effettivo del fabbricato supera di oltre il 10% la somma assicurata.
Quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo;
- Danno liquidato = $(€ 200.000 / € 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$.

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo:
 - presso la sede di **Vittoria** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
 - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, **esclusa ogni responsabilità solidale**.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, valgono le seguenti regole:

- **Vittoria** formula una proposta scritta di liquidazione del danno o comunica i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata all'articolo **"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"**;
- entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, **Vittoria** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**indennizzo** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso;
- in caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**Assicurato**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) deve attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando a **Vittoria** il nominativo del proprio perito. **Vittoria** provvede a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito.

I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **polizza** o presso la quale è stato concluso il contratto.

Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di **Vittoria** e del **Contraente** in parti uguali.

Il **Contraente** conferisce a **Vittoria** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**indennizzo** che spetta all'**Assicurato**.

Vittoria provvede al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio;

Se **Vittoria** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**Assicurato** sarà libero di agire in altra e diversa sede;

- il pagamento dell'**indennizzo** è effettuato in valuta corrente a patto che non sia stata fatta opposizione, se sul veicolo risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.
- In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **rischio**, **Vittoria** provvede al pagamento dell'**indennizzo**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori;
- le pratiche iniziate da **Vittoria** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di **Vittoria** per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** il pagamento di un anticipo prima della liquidazione se:

- non sorgono contestazioni sul diritto all'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- l'**indennizzo** complessivo è prevedibile in almeno € 20.000.

L'importo di tale anticipo:

- è pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite;
- non può essere superiore a € 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.

Vittoria paga l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **sinistro** e trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.10 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il rischio non comporta decadenza del diritto all'**indennizzo** o riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5.11 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- **Vittoria** non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito sono divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per le cambiali l'assicurazione vale solo quando è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Vittoria rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dal Codice Civile ⁽¹⁴⁾ verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell'**Assicurato**, a patto che l'**Assicurato** rinunci egli stesso all'azione di rivalsa verso il responsabile.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure Vittoria. Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. • trasmettere a Vittoria copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro. Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). Per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE": • certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo; • certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Articolo 624 – Furto

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **CODICE CIVILE - Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **CODICE CIVILE - Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) **CODICE CIVILE - Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(6) **CODICE CIVILE - articoli 1588, 1589 e 1611**

Articolo 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Articolo 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Articolo 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

- (7) Per accessori si intendono le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi senza supplemento, nel prezzo di listino del veicolo, compresi gli apparecchi fono-audiovisivi;
- "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo, esclusi gli apparecchi fono-audiovisivi.

Per prezzo di listino si intende il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada.

In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

- (8) Così come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.

(9) **CODICE CIVILE - Art.1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(10) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(11) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il

contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(12) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(13) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"FURTO E RAPINA"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia.
INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	Base
OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI	Opzionale a pagamento
OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA	Opzionale a pagamento
VALORI OVUNQUE RIPOSTI	Opzionale a pagamento
VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA	Opzionale a pagamento
GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "A"	Opzionale a pagamento
GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO "B"	Opzionale a pagamento
INDENNIZZO PER SCIPPO, RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI	Opzionale a pagamento
INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE	Opzionale a pagamento
INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	Opzionale a pagamento
RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI	Opzionale a pagamento
SCONTO PER IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	Opzionale con riduzione del premio

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Contenuto**
I seguenti beni di proprietà del **nucleo familiare**, posti nell'abitazione o nelle **dipendenze** dell'immobile indicato in **polizza**:
 - arredamento;
 - impianti non fissi, ad esempio: di prevenzione e allarme, trasformatori di corrente, adattatori;
 - **mezzi di custodia**;
 - vestiti ed indumenti in genere, beni e documenti personali;
 - provviste di famiglia;
 - elettrodomestici compresi i relativi accessori, ad esempio tubi di carico o scarico;
 - tutto quanto è relativo all'abitazione, compresi rivestimenti e moquettes;
 - veicoli a motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge;Sono compresi anche i seguenti beni di proprietà del **nucleo familiare**:
 - mobilio, arredamento e attrezzatura posti nell'ufficio o nello studio professionale, se tali locali comunicano con l'abitazione;
 - vestiti e oggetti personali posti nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.Nelle **dipendenze** non comunicanti con l'abitazione sono compresi anche gli attrezzi e le dotazioni comuni.
- **Dati**
Qualsiasi informazione digitale, ad esempio: testo, immagini, video, software, informazione memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dimora abituale**
L'abitazione dove l'**Assicurato** e i suoi familiari conviventi:
 - hanno la residenza anagrafica;
 - o risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **Dimora saltuaria**
Abitazione dell'**Assicurato** o dei suoi familiari conviventi:
 - situata sul territorio italiano;
 - non locata a terzi;
 - diversa dalla **dimora abituale**.
- **Dipendenze**
Locali dell'immobile, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali. Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione all'interno dell'immobile. Sono i locali:
 - sottotetto;
 - interrati o seminterrati;
 - costituenti immobili a sé stanti, posti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.Ad esempio: cantine, ripostigli, **solai**, garage, legnaie.
- **Fabbricato**
L'intera costruzione edile dell'immobile indicato **polizza**. Comprende:
 - recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
 - **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**, purché stabilmente fissati al **tetto** o al suolo;
 - **fissi, infissi** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine;

- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
- gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici, ad esempio prese e rubinetti, punti terminali dei relativi impianti, i bollitori;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non hanno valore artistico.

E' escluso quanto indicato nella voce **contenuto**.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in euro.

- **Furto**

Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da Vittoria all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di sinistro.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.

- **Infissi**

Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono ad esempio per applicarvi finestre, porte, sportelli, destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel tetto.

- **Mezzi di custodia**

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, o altri contenitori che hanno almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni per contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo di 200 Kg (escluse le casseforti a muro). Se peso inferiore a 200 Kg, sono ancorati al pavimento;
- le casseforti a muro ha un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte. Una volta incassata e cementata nel muro, la cassaforte non può essere sfilata senza la demolizione del muro.

- **Nucleo familiare**

Le persone che, al momento del **sinistro**, risultano iscritte nel tuo stato di famiglia.

- **Oggetti pregiati**

Comprende i seguenti beni:

- quadri, sculture;
- oggetti d'arte che non sono mobilio,
- pellicce,
- oggetti e servizi di argenteria,
- tappeti, arazzi e simili.

E' escluso quanto indicato nella definizione di **contenuto**.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Preziosi**

Comprende i seguenti beni:

- gioielli;
 - oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli;
 - pietre preziose;
 - perle naturali e di coltura;
 - corallo;
 - pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso;
- per uso domestico o personale.

Rientrano nella definizione orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 3.000,00 e le collezioni.

Per collezione si intende la raccolta di oggetti di una stessa specie, rari, particolari o di un certo valore, ordinata secondo determinati criteri.

- **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale l'**indennizzo** avviene sino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale⁽²⁾.

- **Rapina**

Furto commesso con violenza o minaccia alla persona derubata. La materia è regolata dal Codice Penale⁽³⁾.

- **Rischio**

La probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scippo**

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona:

- vestiti;
- pellicce;
- beni personali, compresi **oggetti pregiati, preziosi** e denaro.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Serramenti**

Strutture mobili, realizzate in qualunque materiale, destinate a chiudere un'apertura (finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **tetto**.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sistema informatico**

Comprende computer, apparati e sottosistemi elettronici come:

- server;
- database;
- mainframe;
- router;
- modem;
- terminali;
- relative periferiche,

tra loro interconnessi in rete e che elaborano **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato**.

Comprende anche:

- tablet,
- phablet,
- smartphone;
- software.

- **Somma assicurata**

Importo massimo della prestazione assicurativa.

- **Valore a nuovo**

- per il **fabbricato**: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **contenuto** e le pellicce: è il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate (o portate via) con altre nuove, uguali o equivalenti;

- per gli **oggetti pregiati** (escluse le pellicce), i **preziosi** e gli oggetti d'arte costituenti mobilio: è il valore di mercato al momento del **sinistro**.
- **Valori**
Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, escluse valute digitali e criptovalute.
- **Vetro antisfondamento**
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. Ha le seguenti caratteristiche:
 - è formato da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente;
 - tra vetro e vetro c'è uno strato di materiale plastico;
 - lo spessore totale massiccio è maggiore o uguale a 6 mm;
 - oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore maggiore o uguale a 6 mm.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione** valide solo se richiamate in **polizza**.

Le **garanzie** di questa **sezione** proteggono il **contenuto** in caso di **furto** o altri eventi simili più avanti descritti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, scoperti e limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a **primo rischio assoluto**.

Esempio di applicazione della forma a primo rischio assoluto.

- Somma assicurata per il contenuto = € 10.000.
- Valore effettivo del contenuto (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 9.000.
- Danno subito dal contenuto = € 8.000.
- Danno indennizzato all'assicurato = € 8.000 (non si applica la regola proporzionale).

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA

La **garanzia** comprende le seguenti prestazioni:

- **Furto e rapina**
Vittoria indennizza il **furto** del **contenuto** se il ladro entra nei locali in uno dei seguenti modi:
 - viola le difese esterne con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi (meccaniche o elettroniche), uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - supera ostacoli o ripari con l'uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino (il ladro rimane nascosto nei locali e il **furto** avviene a locali chiusi);
 - senza effrazione (rottura, scasso) di pareti, solai, **serramenti** e serrature che si trovano lungo il perimetro del **fabbricato**.

La **garanzia** copre anche:

- il **furto** commesso o agevolato dal personale domestico;
- la **rapina** all'interno dei locali dell'abitazione, anche quando le persone che subiscono la violenza sono prese all'esterno e costrette ad entrare nei locali.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- **Atti dolosi**
In caso di **furto** o **rapina**, anche tentati⁽⁴⁾, **Vittoria** indennizza i danni causati dai ladri a:
 - **contenuto**;
 - pareti interne dei locali;
 - solai,
 - **serramenti** e relative serrature dei locali;
 - **fissi**;
 - **infissi**.

Le modalità del **furto** sono quelle indicate nella prestazione "**Furto e Rapina**".

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Furto presso terzi

Vittoria indennizza il **furto** e i danni direttamente causati dal **furto** ai seguenti beni di proprietà del **nucleo familiare**:

- beni personali in deposito presso terzi;
- mobili, vestiario e beni personali in temporaneo deposito o riparazione presso terzi.

Le modalità del **furto** sono quelle indicate nella prestazione "Furto e Rapina".

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Furto di fissi e infissi

Vittoria indennizza il **furto** di **fissi** e **infissi**, con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Le modalità del **furto** sono quelle indicate nella prestazione "Furto e Rapina".

- Indennità aggiuntiva

In caso di **sinistro** indennizzabile per **furto**, **rapina** o atti dolosi:

- se l'abitazione è dichiarata totalmente inagibile da un Ente competente,
- **Vittoria** rimborsa le spese di soggiorno del **nucleo familiare** in albergo nello stesso comune dove è l'abitazione.

Vittoria rimborsa con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

- Oggetti portati sul camper

Questa prestazione estende la copertura di **furto** e **rapina** ai seguenti beni del **nucleo familiare** portati sul camper:

- vestiti;
- oggetti personali;
- **preziosi** e denaro;
- attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero, esclusi cicli e motocicli.

La prestazione è valida:

- in tutti i paesi per i quali opera l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto;
- se, al momento del **sinistro**, almeno un componente del **nucleo familiare** ha in corso con **Vittoria** una **polizza** auto con la **garanzia** "DANNI DA FURTO E INCENDIO DEL CAMPER".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?". Restano fermi eventuali sottolimiti per **preziosi** e denaro.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa scegliendo una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Per alcune dovrai pagare un **premio** aggiuntivo, mentre per altre hai diritto alla riduzione del **premio**.

Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **scoperti** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

Le seguenti **garanzie** prevedono un aumento del **premio**.

2.1 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI

La **garanzia** base "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" opera anche per:

- **oggetti pregiati**;
- **preziosi**,
- ovunque riposti (all'interno dell'immobile).

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.2 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA

La **garanzia** "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA", opera anche per:

- **oggetti pregiati**;
- **preziosi**;

se:

- riposti nei **mezzi di custodia**;
- e se l'autore del **furto**:
 - entra nei locali nei modi indicati per la **garanzia** base "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA";
 - e apre i **mezzi di custodia** con:

- rottura;
- scasso;
- uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.3 - VALORI OVUNQUE RIPOSTI

La **garanzia** base *"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"* opera anche per i **valori** ovunque riposti (all'interno dell'immobile).

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.4 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

La **garanzia** base *"INDENNIZZO PER FURTO O RAPINA"* opera anche per i **valori** in **mezzi di custodia**, se l'autore del **furto**:

- entra nei locali nei modi indicati per la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"*;
- e apre i **mezzi di custodia** con:
 - rottura;
 - scasso;
 - uso di: chiavi false, grimaldelli o arnesi simili.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.5 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"

Questa **garanzia** assicura le persone del **nucleo familiare**.

In caso di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"*, Vittoria rimborsa anche le spese sostenute per:

- duplicare i documenti personali rubati;
- sostituire le serrature dell'abitazione con altre equivalenti, se le chiavi sono sottratte:
 - all'Assicurato;
 - al personale domestico;
 - a eventuali ospiti;
- accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure, in conseguenza di lesioni subite.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.6 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"

Questa **garanzia** assicura le persone del **nucleo familiare**.

Vittoria indennizza i danni materiali direttamente causati da:

- **furto** o smarrimento di beni personali contenuti nel bagaglio aereo, denunciati alla compagnia aerea, durante i viaggi in Europa;
- **furto** di:
 - vestiti;
 - oggetti personali;
 - **preziosi**;
 - denaro;

portati in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, durante la permanenza degli **Assicurati** presso tali strutture.

Questa prestazione opera nel territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea;

- uso fraudolento delle carte di credito da parte di terzi, senza l'utilizzo del codice PIN.
L'uso fraudolento avviene:
 - a seguito di **sinistro** indennizzabile con una **garanzia** della Sezione "Furto e Rapina";
 - entro 5 giorni dalla data del **sinistro**;
 - e nei 3 giorni precedenti il blocco della carta.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.7 - INDENNIZZO PER SCIPPO, RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI

Questa **garanzia** opera in caso di:

- **rapina** e **scippo**;

- subiti da persone del **nucleo familiare** mentre sono all'esterno dell'abitazione.

Vittoria indennizza la **rapina** e lo **scippo** dei seguenti beni portati con sé (dagli **Assicurati**):

- oggetti pregiati;
- preziosi;
- denaro;
- altri beni personali (ad esempio vestiti).

La **garanzia** opera anche in caso di **furto** dei predetti beni a seguito di infortunio o improvviso maleore degli **Assicurati**.

La **garanzia** è valida in tutto il Mondo.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.8 - INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE

Questa **garanzia** assicura le persone del nucleo **familiare** di età:

- inferiore a 14 anni;
- o superiore a 75 anni.

Per truffa nell'abitazione si intende il reato compiuto da un estraneo che:

- entra nell'abitazione con il consenso dell'**Assicurato** (in buona fede);
- induce in errore l'**Assicurato** con artifici o raggiri (imbroglio),
- e gli porta via **denaro contante** e **preziosi**.

Il reato di truffa è regolamentato dal Codice Penale⁽⁵⁾.

Vittoria indennizza i danni materiali che derivano dalla sottrazione dei suddetti beni, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.9 - INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

Vittoria indennizza il danno totale (perdita totale) del veicolo identificato in **polizza** in caso di:

- **furto o rapina**, anche tentati⁽⁶⁾;
- mentre il veicolo è custodito in autorimessa che fa parte del **fabbricato** o delle sue **dipendenze** (ad esempio: box, garage, **escluso posto auto**).

La copertura in caso di **furto** opera se il ladro entra nell'autorimessa, violando le difese esterne con:

- rottura;
- scasso;
- uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche sia elettroniche;
- uso di grimaldelli o di arnesi simili.

Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nell'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*, è uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori⁽⁷⁾ "non di serie":

- fissati stabilmente sul veicolo;
- compresi nel valore **assicurato**;
- indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale (se installati in seguito).

Sono escluse apparecchiature ed impianti fono-audiovisivi⁽⁸⁾.

La **garanzia** viene prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.10 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI

In caso di danni al **contenuto**, conseguenti a **furto** indennizzabile, **Vittoria** rimborsa anche le spese per pulire e riordinare i locali e il **contenuto**.

Vittoria rimborsa con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.11 - SCONTO PER IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Questa **garanzia** prevede uno sconto del **premio**.

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto:
 - installato da impresa abilitata a norma di legge⁽⁹⁾;

- come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'**Assicurato**;
- e l'**Assicurato** attiva sempre l'impianto di allarme quando nell'abitazione non ci sono persone.

In caso di **sinistro**, se tali condizioni non sono rispettate, **Vittoria** indennizza con lo **scoperto** indicato all'articolo "**SCOPERTI**".

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Le **garanzie** non operano per i:

- beni posti all'aperto o in spazi di uso comune;

Non sono assicurati i **fabbricati**:

- situati fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- costruiti con materiali diversi da:
 - laterizi, pietre, blocchi di cemento
 - altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

Non sono assicurati i seguenti beni:

- **oggetti pregiati e preziosi**. Esclusione non valida se è attiva una delle seguenti **garanzie**:
 - "OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI";
 - "OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA";
- **valori**. Esclusione non valida se è attiva una delle seguenti **garanzie**:
 - "VALORI OVUNQUE RIPOSTI";
 - "VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA".

La prestazione "**Oggetti portati sul camper**" non copre:

- gli "accessori" del camper, intesi come equipaggiamento fissato in maniera stabile al veicolo;
- cicli e motocicli.

La **garanzia** "**INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE**":

- non assicura i veicoli diversi da autovetture o motocicli ad uso privato.
- non opera:
 - se l'**Assicurato** ha in corso un'altra **polizza** (con **Vittoria** o con altra Compagnia);
 - e tale **polizza** copre il rischio **furto** (del veicolo).

Non si considera in corso una **polizza** in regime di sospensione.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **scoperti**, **limiti** e **sottolimiti** di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni (danneggiamento o sottrazione dei beni):

- determinati da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- verificati in occasione di:
 - incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- indiretti (profitti sperati, mancato godimento od uso, altri eventuali pregiudizi);
- da imbrattamento alle pareti esterne dei locali **assicurati**;
- da sottrazione di **dati** presenti nel **sistema informatico** causati da qualsiasi attacco contro il **sistema informatico**;
- conseguenti a **furto** di **fissi** e **infissi** costituenti accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** e i guasti cagionati agli stessi dai ladri.

Per i **preziosi** e il denaro tenuti nella **dimora abituale**:

- se i locali sono disabitati per più di 30 giorni consecutivi;
- l'assicurazione non copre gli eventi accaduti dal 31° giorno;

Per gli altri beni tenuti nella **dimora abituale**:

- se i locali sono disabitati per più di 60 giorni consecutivi;
- l'assicurazione non copre gli eventi accaduti da 61° giorno.

Per i **preziosi** e il denaro tenuti nella **dimora saltuaria**:

- se i locali sono disabitati;
- l'assicurazione non opera;

Per la **garanzia "GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"** sono esclusi i danni in caso di:

- **furto** o smarrimento dei seguenti beni personali contenuti nel bagaglio aereo:
 - **preziosi**, denaro,
 - macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere;
- prelievo automatico e funzioni POS ⁽¹⁰⁾ con uso fraudolento delle carte di credito da parte di terzi.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, sono esclusi i danni:

- avvenuti o causati fuori dell'abitazione;
- ad apparecchiature ed impianti fono-audiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave di persone:
 - del **nucleo familiare**;
 - o loro dipendenti;
 - o da loro incaricate a guidare il veicolo;
- verificati in conseguenza di atti dolosi;
- derivanti dall'asportazione di ricambi e accessori non stabilmente fissati al veicolo.

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** non ha diritto all'**indennizzo** se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al veicolo.

Questa esclusione non è valida se l'**Assicurato**, prima della data del **sinistro**, ha:

- presentato denuncia di smarrimento o **furto** delle chiavi;
- richiesto alla casa madre (o strutture autorizzate) la sostituzione delle chiavi smarrite o rubate.

In caso di smarrimento o **furto** delle chiavi (anche una sola), la **garanzia** è:

- sospesa dopo 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o **furto**;
- e riprende a decorrere dalla data in cui riceve il duplicato.

La **garanzia** non è sospesa se l'**Assicurato** riceve il duplicato nei primi 15 giorni (dalla data di denuncia).

4.2 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello scoperto:

scoperto = 10% con il minimo di € 250;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 250;
- danno 2 = € 3.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.700 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 350, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)
Per tutte le garanzie se il fabbricato assicurato è adibito a dimora saltuaria	20%
<i>"INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"</i>	10% dell' indennizzo con il minimo di € 250
<i>"ESISTENZA DI IMPIANTO DA ALLARME"</i> furto con impianto di allarme non a norma o disattivato	25%
furto senza effrazione	25%, ridotto al 20% se nei locali sono presenti persone del nucleo familiare di età maggiore o uguale a 14 anni

Mezzi di chiusura non conformi o non operanti

In **polizza** dichiarare che :

- ogni apertura verso l'esterno dei locali (dove sono i beni assicurati);
- e che si trova a meno 4 metri in linea verticale:
 - dal suolo;
 - da superfici acquee;
 - da ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),
- è difesa per tutta la sua estensione da:
 - **serramenti** di legno;
 - materia plastica rigida;
 - **vetro antisfondamento**;
 - metallo o lega metallica,
 totalmente **fissi** o chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili solo dall'interno;
- o è protetta da inferriate fissate nel muro.
Sono inferriate anche quelle che hanno robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro. Nelle inferriate e nei **serramenti** sono ammesse fessure per il passaggio della luce, se la dimensione non consente l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

In caso di **sinistro**, se tali requisiti non sono rispettati, **Vittoria** applica il seguente **scoperto**:

- 20%, se nei locali sono presenti persone del **nucleo familiare** di età maggiore o uguale a 14 anni;
- 25% negli altri casi.

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limite di indennizzo”?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
<i>“INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA”:</i> Se il contenuto è posto nelle dipendenze non comunicanti con l’abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500
<i>“INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA”:</i> Atti dolosi	15% della somma assicurata con il massimo di € 5.000
<i>“INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA”:</i> Furto presso terzi di effetti personali in deposito	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500
<i>“INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA”:</i> Indennità aggiuntiva	1 anno di spese, massimo 20% dell’indennizzo liquidabile,
<i>“INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA”:</i> Oggetti portati sui camper	€ 1.500 o 10% della somma assicurata se questa è maggiore di € 15.000
<i>“INDENNIZZO PER SCIPPO, FURTO E RAPINA DEI BENI PERSONALI TRASPORTATI”</i>	La somma assicurata riportata in polizza
<i>“OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI OVUNQUE RIPOSTI”</i>	La somma assicurata riportata in polizza
<i>“OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA”</i>	La somma assicurata riportata in polizza
<i>“VALORI OVUNQUE RIPOSTI”</i>	La somma assicurata riportata in polizza
<i>“VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA”</i>	La somma assicurata riportata in polizza
<i>“INDENNIZZO PER TRUFFA NELL’ABITAZIONE”</i>	€ 1.500
<i>“GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO A”</i> Duplicazione documenti personali	€ 250

"GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO A" Sostituzione delle serrature	€ 250
"GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO A" Rimborso Spese mediche	10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO B" Furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo	€ 300
"GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO B" Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO B" Uso fraudolento delle carte di credito	10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" con il massimo di € 500
"INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"	la somma assicurata indicata in polizza
"RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI"	€ 250

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del **sinistro** deve essere fatta:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità ⁽¹¹⁾;
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** ⁽¹²⁾;

L'**Assicurato** deve:

- nei 5 giorni successivi, denunciare il **sinistro** all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Nella denuncia bisogna precisare:
 - il momento dell'inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta del **sinistro**;
 - l'entità approssimativa del danno.Copia della denuncia va inviata a **Vittoria**;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'**indennità**;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- se richiesto da **Vittoria** o dai periti:
 - fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore;
 - mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e verifiche.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, l'**Assicurato** deve:

- subito denunciare il **sinistro** all'Autorità competente;
- inoltrare a **Vittoria** una copia autentica della denuncia (convalidata dall'Autorità).

In caso di **furto** del veicolo, deve inviare a **Vittoria**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del veicolo rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di veicolo immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del veicolo;
- procura a vendere.

È inoltre facoltà di **Vittoria** richiedere, prima del pagamento dell'**indennizzo**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** perde il diritto all'**indennizzo** se:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- facilita l'aggravamento del danno.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO - ARBITRATO

L'ammontare del danno può essere concordato:

- direttamente tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- o tramite due periti, se l'**Assicurato** o **Vittoria** lo richiede.

I periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

In caso di disaccordo fra loro (e anche prima, su richiesta di uno di essi), i periti devono nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non sono d'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono affidate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, valgono le seguenti regole:

- il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento o uso e di altri pregiudizi. Il danno non può comunque superare il valore assicurato indicato in **polizza**. Per valore assicurato si intende il valore che il **Contraente** attribuisce al veicolo, comprensivo di eventuali accessori ("di serie" e "non di serie").

L'ammontare del danno è determinato:

- per le autovetture, in base alla quotazione del mese in cui è accaduto il **sinistro**, come riportata dalla rivista "Quattroruote";
- per i motocicli, in base alla quotazione del mese in cui è accaduto il **sinistro**, come riportata dalla rivista "Dueruote";

In mancanza di quotazione si calcola la media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.

Sono inclusi anche gli accessori "non di serie", indicati nella fattura di acquisto del veicolo;

- se nel valore assicurato è compresa l'I.V.A., nel determinare il danno si tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**Assicurato**.

Se il veicolo è intestato e di proprietà di una società di leasing:

- e se l'**Assicurato** non può portare in detrazione l'imposta;
- **Vittoria** rimborsa al locatario una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **sinistro**;

Tale quota è determinata nella stessa proporzione tra:

- costo complessivo del finanziamento;
- e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per modifiche, deprezzamento e mancato uso del veicolo conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia;

- regola proporzionale: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del **sinistro**, **Vittoria** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il valore assicurato e il valore effettivo del veicolo.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- c) riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio** che non sono state comunicate;
- d) verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- f) determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- g) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna delle **Parti**, con allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono obbligatori per le **Parti** che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. In ogni caso le

Parti possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.
Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Vittoria determina l'ammontare del danno come differenza tra:

- valore a nuovo delle cose danneggiate;
- e valore (delle cose danneggiate) che rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della garanzia;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo:
 - presso la sede di Vittoria o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
 - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'Assicurato.

Se il rischio è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Per la garanzia *"INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"*, valgono le seguenti regole:

- entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata all'articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*, Vittoria:
 - invia all'Assicurato una proposta di liquidazione del danno;
 - o gli comunica i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta;
- entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, Vittoria trasmette l'atto di transazione e quietanza;
- entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso, Vittoria paga l'indennizzo;
- in caso di non accettazione della suddetta proposta, l'Assicurato, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) deve:
 - chiedere l'avvio della procedura di perizia indicata all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
 - comunicare a Vittoria il nominativo del proprio perito.

Vittoria provvede a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito.

Ciascuna Parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti uguali.

Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo che spetta all'Assicurato.

Vittoria provvede al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio;

Se Vittoria non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'Assicurato sarà libero di agire in altra e diversa sede;

- il pagamento dell'indennizzo è effettuato in valuta corrente a patto che non sia stata fatta opposizione, se sul veicolo risultino privilegi, pigni, ipoteche, fermi amministrativi.
- le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità viene successivamente riconosciuta.

5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato può chiedere a Vittoria il pagamento di un anticipo prima della liquidazione se:

- non sorgono contestazioni sul diritto all'indennizzo o sul suo presunto importo;
- l'indennizzo complessivo è prevedibile in almeno € 20.000.

L'importo di tale anticipo:

- è pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite;

- non può essere superiore a € 50.000, qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.
Vittoria paga l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **sinistro** e trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.8 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non comporta decadenza del diritto all'**indennizzo** o riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5.9 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Vittoria non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'**Assicurato** deve restituire a Vittoria l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito sono divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per le cambiali l'assicurazione vale solo quando è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.10 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In un **anno solare**, a partire dal secondo **sinistro**:

- Vittoria riduce, con effetto immediato, le **somme assicurate** e i limiti di **indennizzo** delle **garanzie** colpite;
- la riduzione:
 - è pari all'importo del danno indennizzabile, al netto di eventuali **scoperti**;
 - dura fino al termine dell'annualità in corso;
 Non c'è restituzione del **premio**.

Puoi reintegrare le **somme assicurate** e i limiti d'**indennizzo** pagando a Vittoria un **premio** determinato in funzione di:

- importo del reintegro;
- durata residua del periodo di assicurazione.

5.11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se i beni rubati sono poi recuperati (in tutto o in parte), l'**Assicurato** deve avvisare Vittoria appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate o il ricavato della vendita spettano all'**Assicurato** fino alla parte di danno che è rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetta a Vittoria.

Se i beni sono recuperati:

- entro due mesi dalla data di denuncia del **sinistro**;
- e prima del pagamento dell'**indennizzo**;

Vittoria copre solo i danni subiti dai beni in conseguenza del **sinistro**.

5.12 - COESISTENZA DI SCOPERTI

Se per lo stesso **sinistro** e per lo stesso bene danneggiato operano più **scoperti**, Vittoria calcola l'**indennizzo** sulla base dello **scoperto** più elevato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;	• Avisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure Vittoria. • Denunciare per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. • Inviare a Vittoria copia della denuncia fatta all'Autorità.	• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro. • Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). Per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE": • certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo; • certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore; • originale del libretto di circolazione, se non compreso nella denuncia di furto; • serie originali di chiavi/tessere code in dotazione • procura a vendere

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE- Art. 624- Furto**

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

(2) **CODICE CIVILE - Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **CODICE PENALE- Art. 628 - Rapina**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(4) **CODICE PENALE- Art. 56- Delitto tentato**

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6](8)(9)(10).

(5) **CODICE PENALE- Art.640- Truffa**

Chiunque, con artifici o raggiri(1), inducendo taluno in errore(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(4)(5).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o

col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare(7)(8);
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649](9);
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5(10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente(11).

(6) **CODICE PENALE-Art. 56- Delitto tentato**

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6](8)(9)(10)

(7) Per accessori si intendono le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi senza supplemento, nel prezzo di listino del veicolo, compresi gli apparecchi fono-audiovisivi;

- "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo, esclusi gli apparecchi fono-audiovisivi.

Per prezzo di listino si intende il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada.

In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

(8) Per apparecchi fono-audiovisivi si intendono: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

(9) Art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche.

(10) Per funzioni POS s'intendono tutte le transazioni effettuate con l'utilizzo del codice segreto (PIN) o altri eventuali sistemi d'identificazione sicura del titolare effettuata attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali (es.: acquisti tramite internet).

(11) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(12) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA	Base	Attivabile anche da sola
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE	Base	Attivabile anche da sola
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia: • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE; • o con garanzie base della Sezione Incendio e altri danni a beni.
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST	Opzionale a pagamento	Attivabile con entrambe le garanzie: • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA; • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE se immobile indicato in polizza come "Locato a terzi"
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ VENATORIA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C. VITA PRIVATA
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA A TERZI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI – ESTENSIONE AL CONTENUTO
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PRATICA DI AEROMODELLISMO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI – ESTENSIONE AL CONTENUTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Contenuto**
I seguenti beni relativi all'abitazione assicurata o sue dipendenze (separate o meno):
 - arredamento dei locali;
 - impianti di prevenzione o allarme;
 - armadi forti, casseforti;
 - elettrodomestici.
- **Dati**
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati personali**
Le informazioni che identificano o consentono di identificare una persona e che possono fornire informazioni su:
 - caratteristiche;
 - abitudini,
 - stile di vita,
 - relazioni personali,
 - stato di salute,
 - situazione economica, ecc.
- **Dimora abituale**
L'abitazione dove l'**Assicurato** e i suoi familiari conviventi:
 - hanno la residenza anagrafica;
 - o risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **Dimora saltuaria**
Abitazione dell'**Assicurato** o dei suoi familiari conviventi:
 - situata sul territorio italiano;
 - e non locata a terzi;
 - e diversa dalla **dimora abituale**.
- **Dipendenze**
Vani dell'abitazione, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali. Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione all'interno dell'immobile. Sono i locali:
 - sottotetto;
 - interrati o seminterrati;
 - costituenti immobili a sé stanti, posti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.Ad esempio: cantine, ripostigli, **solai**, garage, legnaie.

- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**.

Sono compresi:

- recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
- **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**, purché stabilmente fissati al **tetto** o al suolo;
- **fissi, infissi** ed opere di fondazione od interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
- gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici, ad esempio prese e rubinetti, punti terminali dei relativi impianti, i bollitori;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione

Sono inoltre ricompresi gli spazi adiacenti e adibiti a:

- giardino;
- parco;
- orto per la coltivazione di ortaggi, fiori e piante da frutto per uso strettamente personale;
- strade private interne, attrezzature per giochi, piscine, alberi anche ad alto fusto, se l'area complessiva dell'immobile non supera i 10.000 metri quadrati.

Se il **fabbricato** è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche le relative quote delle parti di proprietà comune.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in euro.

- **Furto**

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Implosione**

Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Infissi**

Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **tetto**.

- **Massimale**

Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, tale sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del massimale e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.

Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile⁽²⁾.

- **Nucleo familiare**

Le persone che, al momento del **sinistro**, risultano iscritte nel tuo stato di famiglia.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Risarcimento**

Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Scoppio**

Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una condotta dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sistema informatico**

Comprende computer, apparati e sottosistemi elettronici come:

- server;
- database;
- mainframe;
- router;
- modem;
- terminali;
- relative periferiche,

tra loro interconnessi in rete e che elaborano **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato**.

Comprende anche:

- tablet,
- phablet,
- smartphone;
- software.

- **Supporto dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.

- **Tetto**

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.

- **Vita privata**

Tutte le attività non lavorative. E' esclusa qualsiasi attività lavorativa (principale, secondaria o occasionale).

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sei **Assicurato** tu e il tuo **nucleo familiare**.

Le **garanzie** di questa sezione coprono la responsabilità civile dell'**Assicurato** quando causa, accidentalmente, i seguenti danni a terzi:

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose o animali.

Vittoria indennizza le somme che l'**Assicurato** deve pagare a terzi per:

- capitale;
- interessi;
- spese.

Le **garanzie** sono valide entro il **massimale** indicato in **polizza**. Sono previsti esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati nel dettaglio nel Capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per gli eventi che si verificano durante la **vita privata**.

Copre inoltre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni causati a terzi da:

- figli minori affidati:
 - all'altro genitore;
 - o, temporaneamente, ad altre persone. In questo caso è assicurata la responsabilità di tali persone.
- minori e persone "alla pari", temporaneamente ospiti dell'**Assicurato**;
- "baby sitter" e addetti ai servizi domestici (anche se lavoratori occasionali);
- persone incapaci di intendere e volere⁽³⁾ poste sotto la sorveglianza dell'**Assicurato**.

Se conseguenti a **sinistro** indennizzabile, la **garanzia** comprende anche i danni a terzi derivanti da:

- interruzioni e sospensioni dell'utilizzo di beni;
- interruzioni e sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.

La **garanzia** comprende anche la responsabilità civile dei figli con età inferiore a 26 anni che per motivi di studio non fanno parte del tuo **nucleo familiare** (perché vivono altrove).

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali l'**Assicurato** risponde ai sensi di legge.

Di seguito trovi alcuni esempi di prestazioni della **garanzia**.

R.C. della vita domestica

La **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da:

- conduzione della **dimora abituale** o **saltuaria**. Sono compresi i danni da spargimento d'acqua. È compresa l'esecuzione di lavori di:
 - manutenzione ordinaria
 - e, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi. Nei casi di applicazione delle norme del "Testo unico per la sicurezza del lavoro"⁽⁴⁾, la **garanzia** copre se l'**Assicurato** rispetta gli obblighi previsti dalle norme.
- proprietà ed uso di apparecchi domestici elettrici ed elettronici, bombole di gas;
- intossicazione ed avvelenamento da cibi o bevande causati agli ospiti.

R.C. per infortuni del personale domestico

La **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** in caso di infortunio subito dalle seguenti persone che svolgono lavori domestici (presso la sua abitazione) durante lo svolgimento delle attività:

- dipendenti domestici, regolarmente assunti e soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL⁽⁵⁾.

La **garanzia** indennizza:

- l'importo che l'**Assicurato** deve pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa da parte dell'INAIL⁽⁶⁾;
- le somme che l'**Assicurato** deve pagare al dipendente per i danni non coperti dall'INAIL in caso di

morte o invalidità permanente (del dipendente).

In caso di invalidità permanente, **Vittoria** indennizza se l'invalidità è maggiore o uguale al 6%. La percentuale di invalidità è calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" dell'INAIL⁽⁷⁾;

- persone non soggette all'obbligo di assicurazione INAIL e in regola con le disposizioni di legge in tema di lavoro;

- addetti ai servizi domestici;
- personale a ore;
- "baby sitter" e persone "alla pari";

La **garanzia** indennizza le somme che l'**Assicurato** deve pagare per i danni corporali subiti da tali persone.

R.C. del tempo libero, svago e sport

La **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per:

- proprietà ed uso di:
 - velocipedi, tricicli, carrozzine per bambini;
 - giocattoli a motore;
 - biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario;
 - carrozzine elettriche e non per disabili;
 - imbarcazioni a remi ed a vela senza motore;
 - tavole con o senza vela;
- partecipazione, in qualità di genitore accompagnatore, ad attività scolastiche organizzate. Sono comprese:
 - gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative;
 - e la responsabilità civile dell'**Assicurato** per fatto di minori affidati alla sua sorveglianza.
- attività ricreative non retribuite;
- pratica di sport a livello dilettantistico;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;
- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti.

La **garanzia** comprende la responsabilità di altre persone che hanno in consegna gli animali, **se non** svolgono tale attività a titolo professionale (es. dogsitter, catsitter, ecc.);

- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito.
Per agli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio.

La **garanzia** comprende anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per:

- i danni a cose di terzi a causa di **incendio o scoppio**;
- originato dalle cose di proprietà dell'**Assicurato** (o di persone del cui fatto debba rispondere);
- o da essi detenute;
- **se sono cose relative alla loro vita privata**;
- danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili.

La **garanzia** comprende anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per:

- i danni a cose di terzi a causa di **incendio o scoppio**;
- originato dalle cose di proprietà dell'**Assicurato** (o di persone del cui fatto debba rispondere);
- o da essi detenute;
- **se sono cose relative alla loro vita privata**.

R.C. per la guida di figli minori

Se un figlio minorenni dell'**Assicurato**:

- all'insaputa dei genitori o delle persone a cui è affidato;
- guida un veicolo assicurato per la r.c. auto
- e non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- o trasporta persone senza rispettare le disposizioni in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- e provoca danni a terzi nel territorio italiano,

la **garanzia** "**RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA**" copre l'azione di rivalsa da parte della società assicuratrice (r.c. auto) del veicolo guidato dal minorenne.

R.C. per la pubblicazione da parte di minorenne di foto o video su internet

La **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per violazione della normativa sulla privacy per i seguenti danni a terzi:

- di immagine;
- alla vita di relazione;
- alla reputazione.

La **garanzia** opera nel caso in cui un figlio minorenne dell'**Assicurato** pubblica foto o filmati su social network o su piattaforme internet di persone senza il loro consenso⁽⁸⁾.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La **garanzia** comprende anche la prestazione di seguito illustrata.

Il Legale Risponde

Lexy è la piattaforma digitale di consulenza legale on-demand di Easy Legal S.r.l., società del Gruppo Vittoria Assicurazioni.

Tramite Lexy puoi comunicare con un team multidisciplinare di professionisti legali e richiedere una consulenza orientativa sugli eventi coperti dalla **garanzia**.

Rivolgi un quesito o descrivi una problematica, con anche l'invio di eventuale documentazione (es. una lettera, una comunicazione, un breve documento). Sulla base delle informazioni che fornisci, ricevi dal professionista una consulenza orientativa: chiarimenti, indicazioni operative e suggerimenti su come puoi procedere per prevenire conseguenze negative.

A titolo di esempio, puoi ottenere una consulenza orientativa su:

- norme che regolano la tua responsabilità come committente per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- norme che regolano il rapporto di lavoro domestico, ad esempio: obblighi che hai come datore di lavoro per il personale domestico; misure da adottare per prevenire gli infortuni sul lavoro e la sicurezza delle mansioni;
- norme che regolano la circolazione stradale;
- responsabilità di docenti, genitori accompagnatori e responsabilità dell'istituto scolastico per la sorveglianza degli studenti in gita scolastica o la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate dalla scuola;
- norme relative alla sicurezza nella pratica dello sport a livello dilettantistico;
- norme da rispettare come proprietario di un animale. Ad esempio, puoi chiedere informazioni su: eventuali divieti o norme relative al loro trasporto su mezzi pubblici; responsabilità del proprietario per i danni che l'animale può arrecare a terzi;
- norme sulla custodia dei figli in caso di separazione, divorzio, affido o altre situazioni che riguardano i rapporti familiari;
- divieti e autorizzazioni relativi al campeggio libero in aree pubbliche o private o sui doveri dei campeggiatori;
- temi legati alla violazione della privacy, come la pubblicazione da parte tua o di un componente del tuo **nucleo familiare** di foto e video sui social di persone senza il loro consenso.

Puoi accedere alla piattaforma digitale Lexy dalla tua Area Riservata e richiedere la prestazione "Il Legale Risponde".

Puoi richiedere 2 (due) consulenze orientative per **anno solare**.

1.2 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per gli eventi relativi alla proprietà dell'immobile indicato in **polizza**.

La **garanzia** comprende anche la responsabilità per i danni causati a terzi:

- da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico;
- se conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al **fabbricato**.

Se il **fabbricato** fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni dei quali l'**Assicurato** deve rispondere in proprio;
- la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, **escluso il maggior onere che deriva da (eventuali) obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini**.

La **garanzia** opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.

In caso di lavori di manutenzione straordinaria, la **garanzia** opera solo per il rischio della committenza

(9).

Per l'immobile:

- indicato in **polizza** come "Locato a terzi";
- e adibito ad uso esclusivo di civile abitazione, ufficio o di gabinetto medico;

la **garanzia** opera anche per i danni da inquinamento accidentale (danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo).

L'immobile comprende anche gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, ascensori e montacarichi.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro il **massimale** indicato e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati nei successivi articoli.

2.1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Questa **garanzia** copre l'Assicurato dalle somme (capitale, interessi e spese) che deve pagare se è civilmente responsabile per:

- danni materiali e diretti a cose di terzi;
- derivanti da:
 - **incendio**;
 - **implosione**;
 - **esplosione**;
 - **scoppio**;
- che colpisce l'immobile indicato in **polizza** (con abbinata la **garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**).

La **garanzia** comprende anche i danni causati dalle interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:

- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - RISARCIMENTO PER R.C. DI ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE

La **garanzia** "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" opera anche quando l'Assicurato svolge l'attività di "Affittacamere" nell'abitazione assicurata, nel rispetto delle norme regionali e comunali dello specifico settore.

In tale caso, l'assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato che deriva dalla:

- proprietà del **contenuto** dell'abitazione assicurata;
- esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- committenza di lavori di pulizia svolti nell'abitazione assicurata o nelle sue pertinenze, **se i lavori di cui sopra sono commissionati e svolti secondo le norme in vigore.**

La **garanzia** copre anche la responsabilità per i danni diretti e materiali causati o arrecati agli effetti personali e oggetti portati dai clienti ospitati, non consegnati al conduttore ⁽¹⁰⁾.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile degli ospiti che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti;
- **incendio ed esplosione** di gas, **scoppio** degli apparecchi a vapore;
- spargimento d'acqua con danni a persone, cose ed animali.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST

Questa **garanzia** opera quando l'Assicurato svolge attività di "Bed & Breakfast" presso l'abitazione assicurata in cui abita e **nel rispetto delle norme regionali e comunali dello specifico settore.**

In tale caso, le **garanzie** "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA" e "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE", comprendono anche la responsabilità civile dell'Assicurato che deriva dalla:

- proprietà del **contenuto** dell'abitazione assicurata;
- esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- committenza di lavori di pulizia svolti nell'abitazione assicurata o nelle sue pertinenze, **se i lavori sono commissionati e svolti secondo le norme in vigore.**

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile degli ospiti che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti;
- **incendio ed esplosione** di gas, **scoppio** degli apparecchi a vapore;
- spargimento d'acqua con danni a persone, cose ed animali.

Vittoria indennizza **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".**

2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE

La **garanzia** "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" opera anche quando l'Assicurato svolge l'attività di "Casa Vacanze" nell'abitazione assicurata, **nel rispetto delle norme regionali e comunali dello specifico settore.**

In tale caso, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che deriva dalla:

- proprietà del **contenuto** dell'abitazione assicurata;
- esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- committenza di lavori di pulizia svolti nell'abitazione assicurata o nelle sue pertinenze, **se i lavori di cui sopra sono commissionati e svolti secondo le norme in vigore.**

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile degli ospiti che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti;
- **incendio ed esplosione** di gas, **scoppio** degli apparecchi a vapore;
- spargimento d'acqua con danni a persone, cose ed animali.

Vittoria indennizza **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".**

2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Questa **garanzia** copre l'Assicurato dalle somme (capitale, interessi e spese) che deve pagare in quanto civilmente responsabile per danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria.

La **garanzia**:

- comprende:
 - i danni derivanti dall'uso di armi, di cani da caccia;
 - il confezionamento di munizioni.
- opera:
 - in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo;
 - per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle Autorità preposte.
- assolve all'obbligo previsto dalle norme di settore⁽¹¹⁾.

Vittoria rilascia ad ogni **Assicurato** il "Certificato assicurativo di attività venatoria".

Il certificato attesta la copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione:

- del nominativo delle persone assicurate;
- dei dati identificativi di **polizza**;
- della scadenza della **polizza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA A TERZI

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE*" copre anche la responsabilità civile dei locatari (conduttori) che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti;
- **incendio ed esplosione** di gas, **scoppio** degli apparecchi a vapore;
- spargimento d'acqua con danni a persone, cose ed animali.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PRATICA DI AEROMODELLISMO

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA*" copre anche i danni che l'**Assicurato** causa a terzi durante la pratica dell'aeromodellismo, in qualità di dilettante.

Comprende anche la partecipazione a manifestazioni e gare aeromodellistiche e relative prove.

La **garanzia** opera anche per l'utilizzo dei droni (SAPR⁽¹²⁾) per operazioni non specializzate⁽¹³⁾ e nel rispetto delle indicazioni previste all'art. 9 del Regolamento ENAC. La garanzia opera per i droni di massa massima al decollo inferiore a 250 grammi.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI -ESTENSIONE AL CONTENUTO

La **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE*" copre anche la responsabilità civile che deriva dalla proprietà del **contenuto** dell'abitazione locata a terzi e ammobiliata.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono considerati terzi ai fini dell'efficacia delle **garanzie**:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla **polizza**;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- le persone, dipendenti occasionali dell'**Assicurato**, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio. Esclusione non valida per i casi descritti nella prestazione "*R.C. per infortuni del personale domestico*", se è attiva la **garanzia** "*RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA*".

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **franchigie**, **scoperti**, **limiti** e **sottolimiti** di **risarcimento** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti dalla responsabilità civile per:

- proprietà di abitazioni. Esclusione non valida per l'immobile indicato in **polizza** con attiva la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"**.
- proprietà di immobili adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni. Cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie è inferiore o uguale a 1/4 dell'area coperta dal **fabbricato**;
- proprietà di immobili non indicati in **polizza**;
- proprietà di abitazione locata a terzi o a eventuali familiari (non compresi nello stato di famiglia). Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"** e se in **polizza** è indicato "*Locato a terzi*";
- esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita esercitata nel **fabbricato**, ad esempio:
 - "*affittacamere*". Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE"**, se è attiva;
 - "*bed & breakfast*". Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST"**, se è attiva;
 - "*casa-vacanze*". Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE"**, se è attiva;
- inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- **furto**;
- danni a cose di terzi per **incendio, scoppio** ed esplosione delle cose degli **Assicurati**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**;
- proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di:
 - locomozione, compresi monopattini, hoverboard, segway e monowheel;
 - navigazione,
 - o trasporto.

In particolare, sono esclusi tutti i **rischi** relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti. Esclusione non valida per i casi descritti nella prestazione "*R.C. per la guida di figli minori*", se è attiva la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA"**;

- pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni. Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PRATICA DI AEROMODELLISMO"**, se è attiva;
- pratica di paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere;
- proprietà, possesso e uso illegale di animali;
- atti dolosi dell'**Assicurato**;
- contagio che comporta sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- esercizio dell'attività venatoria. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ VENATORIA"**.

Le **garanzie** non risarciscono i danni:

- a cose ed animali che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia (a qualsiasi titolo o destinazione);
- che derivano (in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte) da:
 - amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto che contiene (in qualunque forma o misura) amianto;
 - campi elettromagnetici;
 - **furto**, perdita, divulgazione non autorizzata di **dati personali**. Esclusione non valida per quanto previsto dalla prestazione "*R.C. per la pubblicazione da parte di minorenni di foto o video su internet*";
 - alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato** compresi i **supporti dati**, causati da qualsiasi attacco contro il **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- da spargimento d'acqua, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"**.
- che derivano da umidità, stillicidio, da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Per la garanzia **"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA"**:

- la prestazione **"R.C. del tempo libero, svago e sport"** non copre i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la r.c. auto e natanti;
- la prestazione **"R.C. per la guida di figli minori"** non opera fuori del territorio italiano.

La garanzia **"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PRATICA DI AEROMODELLISMO"** esclude i danni che derivano da:

- radiodisturbi e interferenze determinati dall'utilizzo di radiocomandi o telecomandi;
- violazione degli obblighi sulla Privacy;
- inquinamento acustico.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 2.500;
- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 7.500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 2.500;
- danno 2 = € 100.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 90.000 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 10.000, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1

Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA" R.C. per la pubblicazione da parte di minorenne di foto o video su internet		20%, con il minimo di € 750
"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" Abitazione locata a terzi Danni da spargimento d'acqua accidentale	€ 150	

"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" Abitazione locata a terzi Danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo		10% con il minimo di euro 2.500
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE"	€ 100 per danni a cose	
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE" Danni a effetti personali e oggetti portati dai clienti ospitati, non consegnati al conduttore.		10% con il minimo di € 100
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST"	€ 100 per danni a cose	
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE"	€ 100 per danni a cose	

4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Le **garanzie** sono prestate nel limite del **massimale** indicato in **polizza**. Tale limite è valido anche se nel **sinistro** sono coinvolti più **Assicurati**. In questo caso, il massimale è utilizzato:

- in via prioritaria, per coprire la tua Responsabilità Civile verso terzi;
- e, per la parte restante, per coprire la Responsabilità Civile degli altri **Assicurati**.

Se sei assicurato anche con altre polizze, la copertura assicurativa di questa **polizza** è prestata per la parte di danno che eccede quanto dovuto dalle altre polizze.

Cosa si intende per "limite di risarcimento"?

Il limite di risarcimento è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di risarcimento per una determinata prestazione:

- limite di risarcimento € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di risarcimento € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di risarcimento € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI RISARCIMENTO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
<i>"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA"</i> R. C. per la guida di figli minori	50% del massimale indicato in polizza
<i>"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA"</i> R.C. per la pubblicazione da parte di minorenni di foto o video su internet	€ 10.000 per anno solare e per sinistro
<i>"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE"</i> Abitazione locata a terzi. Danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	€ 55.000 per anno solare e per sinistro
<i>"RICORSO TERZI DA INCENDIO"</i> Danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	€ 10.000 per anno solare e per sinistro
<i>"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE"</i>	€ 1.000 per camera, per anno solare e per sinistro se il numero di camere al momento del sinistro è superiore a 3, il risarcimento per camera è proporzionalmente ridotto

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del **sinistro** deve essere fatta:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità ⁽¹⁴⁾;

L'**Assicurato** deve:

- indicare nella denuncia: la data dell'evento, una descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare la copia della richiesta di **risarcimento** effettuata da terzi o qualsiasi atto giudiziario che gli è stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia al terzo danneggiato l'atto di transazione e quietanza;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del terzo danneggiato.

Se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa)
- o se è avviata una procedura di natura conciliativa,

Vittoria può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta dalla **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

Se serve, nomina legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'**Assicurato**.

Sono a carico di **Vittoria** le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'**Assicurato**, nel limite di un importo pari al 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, le spese sono ripartite fra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici da lei non nominati e non risponde di multe o ammende né di spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare del **sinistro Vittoria** o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Riportare nella denuncia:

- la data del **sinistro**;
- la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze;
- la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.

Alla denuncia va allegato:

- la copia della richiesta di **risarcimento** fatta dal terzo danneggiato
- qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Articolo 624 – Furto

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900](2).

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932](3).

(3) **CODICE CIVILE - Art. 2047 - Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [2046; 185 ss. c.p.], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

(4) Decreto Legislativo 81/2008

(5) Ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.

(6) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

(7) Approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000.

(8) **Legge sulla protezione del diritto d'autore - art. 96, comma 1**

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) – art. 6

(9) D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009.

(10) **CODICE CIVILE – Articoli 1783, 1785 bis e 1785 ter**

Art.1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
 - 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
 - 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
- La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art.1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art.1785 ter – Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato

- (11) Legge 11/02/1992, n. 157 e successive modifiche.
- (12) Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.
- (13) le attività ricreative effettuate con SAPR a scopo ludico o sportivo da parte di persona non configurabile come aeromodellista e in possesso dei requisiti del presente Regolamento ENAC.

Regolamento ENAC – Art. 9 Operazioni non critiche

1. Per operazioni "non critiche" si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di:

- a) aree congestionate, assembramenti di persone,
- b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell'articolo 12;
- c) infrastrutture sensibili.

Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni "non critiche".

2. Prima di iniziare operazioni "non critiche", l'operatore deve assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 8 comma 1 del presente regolamento.

3. L'operatore è responsabile di:

- a) sviluppare le procedure operative, ove non fornite dal costruttore, per il tipo di operazione e valutare il rischio ad essa associato;
- b) designare un pilota in possesso delle competenze appropriate per il tipo di operazione;
- c) assicurare che il pilota e tutte le persone coinvolte nelle operazioni siano a conoscenza del manuale di volo o documento equivalente fornito dal costruttore, delle procedure operative e di eventuali restrizioni vigenti nell'area delle operazioni;
- d) assicurare che tutte le persone indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo siano state informate dei possibili rischi connessi ed abbiano dato un esplicito consenso alla partecipazione.

4. L'operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione che dimostri il rispetto di quanto previsto nel comma precedente.

- (14) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"PET"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

*È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.*

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento
ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Base	
RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI	Opzionale a pagamento	
RIMBORSO SPESE VETERINARIE	Opzionale a pagamento	
RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS	Opzionale a pagamento	Alternativa a garanzia RIMBORSO SPESE VETERINARIE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Animale**
Il cane o il gatto identificato in **polizza** con il numero di microchip.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Carenza**
Periodo di tempo, successivo alla decorrenza della **polizza**, durante il quale le **garanzie** non sono valide.
- **Centrale operativa**
Struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), convenzionata con **Vittoria**, che:
 - gestisce le **prestazioni veterinarie**;
 - cura il contatto e il rapporto con l'**Assicurato**;
 - gestisce le convenzioni e i rapporti con le strutture veterinarie e con i medici veterinari convenzionati.
- **Day hospital**
Degenza diurna dell'**animale** in struttura veterinaria per **intervento chirurgico**. La degenza è documentata da una cartella clinica o altra documentazione veterinaria.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- **Intervento chirurgico**
Atto veterinario praticato per:
 - asportare formazioni patologiche,
 - e ricreare, per quanto possibile, condizioni di normalità;
 - o migliorare la funzionalità di una parte del corpo che è lesionata.Sono comprese anche le fratture e le lussazioni.
L'atto veterinario è praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio.
- **Istituto di cura**
Ospedale, clinica, casa di cura, autorizzati al ricovero dei malati.
Sono esclusi:
 - stabilimenti termali;
 - strutture dietologiche, estetiche e simili;
 - strutture fisioterapiche e riabilitative;

- case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
 - strutture per anziani;
 - ospedali militari.
- **Libretto sanitario**
Documento all'interno del quale sono registrate le vaccinazioni dell'**animale**. Può essere utilizzato anche come cartella clinica. In questo caso si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
 - **Malattia**
Alterazione improvvisa dello stato di salute, obiettivamente constatabile e che non dipende da **infortunio**.
 - **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, il sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel rischio. Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice Civile ⁽¹⁾.
 - **Microchip**
Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
 - **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
 - **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
 - **Prestazione di assistenza**
Aiuto fornito all'**assicurato** che ne ha necessità in caso di **sinistro**. L'aiuto è fornito da **Vittoria** tramite la **Struttura Organizzativa**.
 - **Prestazione veterinaria**
Attività svolta dalla **struttura liquidativa** per erogazione e gestione delle spese veterinarie in caso di **sinistro**.
 - **Residenza**
Il luogo, nel territorio della Repubblica Italiana, in cui l'**Assicurato** ha la sua dimora abituale, come risulta dal certificato anagrafico.
 - **Ricovero**
Degenza con pernottamento di almeno una notte in **istituto di cura** (per l'**Assicurato**) o in struttura veterinaria (per l'**animale**).
 - **Risarcimento**
La somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
 - **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
 - **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
 - **Somma assicurata**
Importo massimo della copertura assicurativa.
 - **Struttura liquidativa**
Struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), convenzionata con **Vittoria**, che:
 - gestisce le **prestazioni veterinarie**;

- cura il contatto e il rapporto con l'**Assicurato**;
 - gestisce le convenzioni e i rapporti con le strutture veterinarie e con i medici veterinari convenzionati.
- **Struttura organizzativa (o S.O.)**
Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. La **struttura** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico:
 - contatta l'**Assicurato**;
 - organizza ed eroga le prestazioni (di assistenza o veterinarie).
- **Viaggio**
Lo spostamento, il soggiorno o la locazione, a scopo turistico dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 100 chilometri dal luogo di **residenza** in Italia.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sono assicurate le persone del tuo nucleo familiare che sono proprietarie degli **animali** indicati in **polizza**.

Il nucleo familiare è quello che risulta dallo stato di famiglia.

Le garanzie prevedono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel Capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI

Vittoria garantisce all'Assicurato le seguenti **prestazioni di assistenza**, tramite la **struttura operativa** (S.O.).

- **Seconda opinione veterinaria**

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** o malattia dell'**animale**, ha necessità di avere:

- un approfondimento del parere medico ricevuto dal veterinario curante;
- o una seconda valutazione clinico-diagnostica (rispetto alla prima valutazione ricevuta),

la **S.O.**:

- prenota una seconda visita veterinaria complementare,
- da parte di uno specialista in una clinica veterinaria nella regione di **residenza** dell'Assicurato.

I costi della visita sono a carico di **Vittoria**, con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

Il servizio ha finalità solo informativa e di consulenza diagnostica o terapeutica.

- **Invio pet sitter**

Se l'Assicurato, in caso di **ricovero** per **infortunio** o **malattia**:

- nei 15 giorni successivi al termine del **ricovero**,
- non può accudire il proprio **animale**;

la **S.O.**

- ricerca un pet sitter e lo invia alla **residenza** dell'Assicurato.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

L'Assicurato deve:

- comunicare alla **S.O.** la necessità della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione;
- inviare alla **S.O.** il certificato di dimissioni dall'**istituto di cura**.

Se la **S.O.** non riesce ad organizzare la prestazione:

- l'Assicurato può provvedere per proprio conto;
- e **Vittoria** rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato.

- **Trasporto dell'animale**

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:

- deve ricoverare l'**animale** per almeno una notte presso una struttura veterinaria;
- e, una volta rientrato alla propria **residenza**, ha necessità di recuperare l'**animale**;

la **S.O.**

- provvede al trasporto dell'**animale**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

Questa prestazione non può essere combinata con la successiva prestazione **"Spese d'albergo"**.

- **Spese d'albergo**

Se l'**animale**, in caso di **infortunio** o **malattia** durante un **viaggio**:

- è ricoverato in una struttura veterinaria;
- e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento,

la **S.O.**

- individua e prenota un albergo per l'Assicurato nei pressi della struttura veterinaria.

Il costo di pernottamento e prima colazione è a carico di **Vittoria**, con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Questa prestazione non può essere combinata con la precedente prestazione *"Trasporto dell'animale"*.

- Anticipo spese veterinarie

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:

- deve pagare delle spese veterinarie impreviste;
- e non può provvedere direttamente e subito, la **S.O.**
- provvede ad anticipare l'importo.

- Custodia dell'animale presso un parente o una pensione

Se l'**Assicurato**, in caso di ricovero per **infortunio** o **malattia**:

- non può accudire il proprio **animale**;
- durante il ricovero o nei 30 giorni successivi al termine del ricovero, la **S.O.**:
- organizza il trasporto dell'**animale** presso un parente che può accudire l'**animale**;
- o, se l'**Assicurato** non può individuare un parente disponibile, suggerisce il nome di una pensione per **animali** e prenota la struttura.

Vittoria indennizza:

- il costo del tragitto dal luogo in cui si trova l'**animale** alla destinazione prescelta;
- o i costi della struttura.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Consegna di generi alimentari per l'animale

Se l'**Assicurato**, in caso di ricovero per **infortunio** o **malattia**:

- ha necessità di inviare cibo al proprio **animale**;
- durante il **ricovero**;
- o, nei 30 giorni successivi al termine del **ricovero**, se è temporaneamente inabile, la **S.O.**:
- provvede al ritiro del cibo indicato dall'**Assicurato** (in base a una lista da lui fornita)
- e alla consegna del cibo al luogo dove si trova l'**animale**.

Vittoria indennizza il costo del tragitto:

- dal luogo di ritiro del cibo;
- al luogo in cui si trova l'**animale**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi nella settimana.

- Consulenza veterinaria

Se l'**Assicurato**, a seguito di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**:

- ha necessità di una consulenza veterinaria, la **S.O.**
- fornisce telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che il consulto:

- è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
- non è una diagnosi.

- Consulenza nutrizionista

Se l'**Assicurato**, a seguito di **malattia** o **infortunio** dell'**animale**:

- ha necessità di una consulenza su come nutrire l'**animale**, la **S.O.**:
- fornisce telefonicamente consigli e suggerimenti sull'utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.

Si precisa che il consulto:

- è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
- non è una diagnosi.

- Consulenza legale

Se l'**Assicurato** ha necessità di una consulenza legale in caso di danni causati:

- da terzi all'**animale**;

- o a terzi dall'**animale**,
la **S.O.**
 - provvede al consulto richiesto.
 - Help care animali domestici
Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni su:
 - veterinari reperibili;
 - farmacie con prodotti specifici per l'**animale**;
 - pensioni per l'**animale** in città e provincia;
 - centri di protezione degli animali,
 la **S.O.**
 - fornisce indicazioni per trovare tali centri.
 - Consulenza veterinaria in viaggio
Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:
 - ha necessità di una consulenza veterinaria,
 la **S.O.**
 - fornisce telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.
 Si precisa che il consulto:
 - è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'**Assicurato**;
 - non è una diagnosi.
 - Segnalazione di centri e cliniche veterinarie in Italia
Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**:
 - a necessità di indicazioni su cliniche o centri veterinari in Italia,
 la **S.O.**
 - provvede a segnalare il centro più vicino.
 - Help line animali domestici
Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni su:
 - negozi di articoli e/o alimenti per animali;
 - scuole addestramento cani;
 - toelettatura cani;
 - allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
 - informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
 - concorsi,
 la **S.O.**
 - fornisce indicazioni per trovare tali centri.
 - Informazioni per viaggiare con animali
Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni su:
 - possibilità di viaggiare in compagnia dell'**animale**;
 - malattie presenti nelle zone dove si è diretti con l'**animale**;
 - obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
 - spiagge e stabilimenti balneari accessibili all'**animale**;
 - residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
 - documenti necessari per **viaggi** all'estero,
 la **S.O.**
 - fornisce indicazioni per viaggiare con l'**animale**.
- Le **prestazioni di assistenza** operano sul territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino e Stato della Città del Vaticano).

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE

Questa **garanzia** prevede le seguenti **prestazioni veterinarie**, **eseguite o prescritte da un medico**

veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore.

Ogni **prestazione veterinaria** deve essere accompagnata da idonea documentazione veterinaria.

- Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'**intervento chirurgico**, al **ricovero** o al **day hospital**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie durante il ricovero con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie successive al ricovero con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio**
- **malattia**;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico, al **ricovero** o al **day hospital**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese per distacco compassionevole

In caso di **infortunio** o **malattia** dell'animale:

- se il veterinario considera lo stato di salute come irrimediabile;
- e l'**Assicurato** deve procedere con l'abbattimento terapeutico o l'eutanasia dell'**animale**,

Vittoria indennizza:

- le spese funerarie;
- i costi delle pratiche burocratiche necessarie, compresa la cremazione.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento

In caso di:

- **ricovero** dell'animale per **malattia**;
- senza **intervento chirurgico**,

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- rette di degenza;
- assistenza e cure prestate dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami prescritti dal medico veterinario e forniti dalla struttura veterinaria durante il

ricovero.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie in viaggio

In caso di **infortunio**, **malattia** o parto cesareo dell'**animale** durante un **viaggio**:

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti diagnostici;
- interventi d'urgenza (necessari) eseguiti da un medico veterinario sul posto.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

In caso di ritrovamento dell'**animale** smarrito, se l'**Assicurato** ha necessità di eseguire:

- una visita veterinaria di controllo;
- una toelettatura;
- o sostenere spese per la permanenza dell'animale presso la struttura che lo ha ritrovato,

Vittoria indennizza i relativi costi con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo. Sono esclusi i paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiareassicuri.it.

La **garanzia** ha una **carenza** di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra **polizza** con **Vittoria** (**polizza** "originaria"):

- per gli stessi **animali**;
- e senza interruzione di copertura;

la **carenza** non opera.

2.2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS

Questa **garanzia** prevede le seguenti **prestazioni veterinarie**, eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore.

- Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti,

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'**intervento chirurgico**, al **ricovero** o al **day hospital**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie durante il ricovero con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie successive al ricovero con intervento

In caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**
- **malattia**;
- parto cesareo;

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;
- medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico, al **ricovero** o al **day hospital**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese per distacco compassionevole

In caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**:

- se il veterinario considera lo stato di salute come irrimediabile;
- e l'**Assicurato** deve procedere con l'abbattimento terapeutico o l'eutanasia dell'**animale**,

Vittoria indennizza:

- le spese funerarie;
- i costi delle pratiche burocratiche necessarie, compresa la cremazione.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento

In caso di:

- **ricovero** dell'**animale** per **malattia**;
- senza **intervento chirurgico**,

Vittoria indennizza le spese veterinarie per:

- rette di degenza;
- assistenza e cure prestate dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami prescritti dal medico veterinario e forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero**.

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie senza ricovero

In caso di **infortunio**, **malattia** o parto cesareo dell'**animale**, **Vittoria** indennizza le seguenti spese veterinarie per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti diagnostici;

Vittoria indennizza con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

In caso di ritrovamento dell'**animale** smarrito, se l'**Assicurato** ha necessità di eseguire:

- una visita veterinaria di controllo;
- una toelettatura;
- o sostenere spese per la permanenza dell'**animale** presso la struttura che lo ha ritrovato,

Vittoria indennizza i relativi costi con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo. Sono esclusi i paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiaresicuri.it.

La **garanzia** ha una **carenza** di 30 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra **polizza** con Vittoria (**polizza "originaria"**):

- per gli stessi **animali**;
 - e senza interruzione di copertura;
- la **carenza** non opera.

2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni causati a terzi dall'**animale**:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni di altro animale;
- danneggiamenti a cose.

La **garanzia** copre anche la responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l'**animale**, se le persone non svolgono tale attività come professione.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**.

La **garanzia** opera in tutto il mondo.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurati cani e gatti:

- posseduti illegalmente;
- di età inferiore a 3 mesi o superiore a 10 anni compiuti.

Se l'**animale** raggiunge l'età di 10 anni nel corso della durata della **polizza**, l'assicurazione:

- è valida fino alla scadenza annuale del **premio**
- e termina al compimento di detta scadenza;

- senza **microchip**;
- non registrati con specifico **libretto sanitario**;
- non regolarmente iscritti all'anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
- non sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge;
- non tenuti con cura e diligenza.

Per la **garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**:

- se l'**Assicurato** non utilizza una o più **prestazioni di assistenza**;
- **Vittoria** non è obbligata a fornire prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

La **S.O.** non è responsabile per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- o conseguenti a circostanze fortuite e imprevedibili.

Per la **GARANZIA "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**, non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con gli stessi conviventi.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla **polizza**.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni che derivano da:

- dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, dei suoi familiari o di altro parente o affine con lui convivente e anche delle persone che hanno in affido l'**animale**;
- guerre, atti di terrorismo;
- inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche;

- scioperi;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- trasporto non realizzato con l'uso di veicoli terrestri gommati o treni, navi o aerei attrezzati e in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- partecipazione ad attività di caccia, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini o felini;
- uso professionale dell'**animale** o suo utilizzo in aiuto allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione. Esclusione non valida per i cani guida dei non vedenti e per i cani regolarmente riconosciuti per la pratica della "dog therapy";
- uso illegale dell'**animale** (maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati);
- **infortuni** o **malattie** dell'**Assicurato** e dell'**animale** i cui primi segni clinici sono precedenti alla decorrenza della **polizza**.

Le **garanzie**, inoltre, non operano per:

- terapie di valore dietetico, inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali (anche se prescritti a seguito di **intervento chirurgico**);
- gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore. Si precisa che la mammella di cani o gatti di sesso femminile è da considerarsi come parte dell'apparato riproduttore. Pertanto, gli eventi ad essa collegati sono esclusi dalla copertura;
- interventi sui denti o igiene dentale;
- **intervento chirurgico** relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- **intervento chirurgico** realizzato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- interventi relativi alla lussazione della rotula o patella (anche se causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici);
- interventi eseguiti sul gomito del cane (anche se necessari per malformazioni genetiche o eventi traumatici);
- soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- **malattie** evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- controlli di routine o facoltativi;
- acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
- Leishmania;
- **malattie** o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- finalità estetiche (ad esempio: taglio delle orecchie o taglio della coda, anche se eseguite all'estero);
- epidemie o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi);
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Alcuni casi di esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

La **Struttura Organizzativa** eroga le prestazioni in conformità e nei limiti fissati dalle leggi o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Per la **garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**:

- la prestazione "Consegna di generi alimentari per l'animale" esclude i costi dei generi alimentari acquistati. Tali costi sono quindi a carico dell'**Assicurato**;
- la prestazione "Anticipo spese veterinarie" non opera se il trasferimento di valuta all'estero infrange le leggi in materia in vigore in Italia o nel paese in cui si trova l'**Assicurato**.

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"** esclude i danni:

- che derivano da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- che derivano da atti dolosi dell'**Assicurato**;
- che derivano dall'uso dell'**animale** per l'attività venatoria;
- a cose ed animali di terzi che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIE (per sinistro salvo diversa indicazione)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE"		10%
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS" Spese veterinarie senza ricovero		20% con il minimo €50
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS" Prestazioni diverse da "Spese veterinarie senza ricovero"		10%
"RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"	€ 100	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 500 per sinistro: Vittoria paga massimo € 500 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 500 ciascuno).
- limite di indennizzo € 500 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 500 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 250 ciascuno).

I limiti di indennizzo delle singole prestazioni di assistenza o prestazioni veterinarie sono validi per ciascun animale e sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Tutte le eccedenze ai limiti di indennizzo sono a carico dell'Assicurato.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Invio pet sitter	• n. 5 giorni per un'ora al giorno • o € 100 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Trasporto dell'animale	€ 100 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Spese d'albergo	€ 100 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo € 300 per sinistro (3 notti)
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Anticipo spese veterinarie	anticipo denaro massimo importo € 2.000 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Custodia dell'animale presso un parente o una pensione	• Km 50 per il tragitto di percorrenza • o costo di custodia in pensione € 300 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Consegna di generi alimentari per l'animale	Km 15 per il tragitto di percorrenza per sinistro
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare

"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie durante il ricovero con intervento	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie successive al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese per distacco compassionevole	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie in viaggio	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie post ritrovamento animale	• Visita veterinaria di controllo: € 100 • Toelettatura: € 40; • Permanenza presso canile: € 50 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie durante il ricovero con intervento	€ 1.000 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie successive al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese per distacco compassionevole	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Durante il ricovero senza intervento	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie senza ricovero	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie post ritrovamento animale	• Visita veterinaria di controllo: € 100 • Toelettatura: € 40; • Permanenza presso canile: € 50 per sinistro e per anno solare

La **garanzia "RIMBORSO SPESE VETERINARIE"** indennizza fino a un massimo di € 1.000 annuo per ciascun animale (somma assicurata).

La **garanzia "SPESE VETERINARIE - PLUS"** indennizza fino a un massimo di € 2.000 annuo per ciascun animale (somma assicurata).

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"** risarcisce fino a € 500.000 complessivo per tutti gli animali assicurati e per la totalità dei sinistri che si verificano nel medesimo anno solare.

Per la **garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"**:

- le seguenti prestazioni sono erogate massimo una volta per anno solare:
 - "Seconda opinione veterinaria";

- *"Invio pet sitter";*
- *"Trasporto dell'animale";*
- *"Custodia dell'animale presso un parente o una pensione";*
- *"Consegna di generi alimentari per l'animale";*
- le altre prestazioni sono erogate massimo:
 - una volta per tipo e per singolo **sinistro**;
 - e con il limite di 3 **sinistri** per **anno solare**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"

In caso di **sinistro**, l'Assicurato deve:

- telefonare alla **Struttura Organizzativa** in funzione 24 ore su 24, al:
 - numero verde 800-066320
 - per chiamate dall'estero +39 0152559750
- o inviare:
 - una mail a assistenza@mawdy.com
 - o un fax al numero +39 015/2559604, presso Mapfre Asistencia S.A.- Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).
- e comunicare con precisione:
 - il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
 - cognome, nome e codice fiscale (dell'Assicurato);
 - numero della polizza
 - numero di microchip dell'animale;
 - luogo in cui si trova;
 - recapito telefonico per essere richiamato dalla S.O. nel corso dell'assistenza.

L'Assicurato non può ottenere le prestazioni se:

- non contatta la S.O. al momento del **sinistro**;
- e la S.O. non organizza e autorizza l'intervento.

Tale esclusione non è valida in caso di dimostrata ed oggettiva forza maggiore.

La S.O.:

- può chiedere all'Assicurato altri documenti necessari per valutare il **sinistro**. Se richiesto, bisogna inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.
- accetta la documentazione compilata in lingua italiana.

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato, sia prima che dopo il **sinistro**, nei confronti di Vittoria, della S.O. e dei magistrati che hanno esaminato il **sinistro**.

Per la prestazione "Anticipo spese mediche", l'Assicurato deve:

- comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il suo recapito;
- fornire garanzie di restituzione della somma anticipata;
- rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni (dalla data dell'anticipo). Se rimborsa più tardi, deve pagare anche gli interessi per i giorni di ritardo, calcolati al tasso legale corrente.

Garanzie "RIMBORSO SPESE VETERINARIE" e "RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS"

Pagamento diretto

L'Assicurato può rivolgersi a strutture veterinarie e medici veterinari:

- convenzionati con la **struttura liquidativa**;
- o di sua scelta e che intendono convenzionarsi con la **struttura liquidativa** prima dell'erogazione della prestazione.

In questo caso Vittoria attiva la procedura di pagamento diretto e:

- l'Assicurato non deve anticipare alcun pagamento per la **prestazione sanitaria**;
- Vittoria paga in modo diretto le strutture veterinarie e i medici veterinari convenzionati, entro i limiti di polizza. Restano quindi a carico dell'Assicurato eventuali **franchigie, scoperti e prestazioni non comprese in garanzia**.

Per conoscere le convenzioni in vigore, l'Assicurato può contattare la S.O..

In caso di **sinistro** con pagamento diretto, l'Assicurato deve:

- contattare la **struttura liquidativa** ai seguenti numeri telefonici

- numero verde 800.066.320 per chiamate dall'Italia;
 - +39.015.255.9750 per chiamate dall'estero.
- attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00,
- e comunicare:
 - nome, cognome, codice fiscale;
 - numero di **polizza**;
 - servizio richiesto;
 - indirizzo del luogo in cui si trova;
 - recapito telefonico al quale può essere richiamato.
 - giorno previsto per la **prestazione veterinaria**;
 - struttura e medico veterinario convenzionati scelti.

Almeno 2 giorni prima della data prevista per la **prestazione veterinaria**, l'**Assicurato**:

- deve inviare una e-mail all'indirizzo vittoria.petinsurance@mawdy.com con allegati:
 - modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie" compilato.
 - certificati medici o prescrizioni in cui è indicato il numero di **microchip** dell'**animale**. Questi documenti devono attestare il decorso delle lesioni e della **malattia**, o tutto ciò che supporta la diagnosi per la quale è richiesta la prestazione;
 - **libretto sanitario** completo;
 - copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
 - denuncia di smarrimento dell'**animale** presentata alla pubblica Autorità. Documento da inviare per la prestazione "*Spese veterinarie post ritrovamento animale*".

Il modulo di "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie" è disponibile:

- sul sito di **Vittoria**;
- presso l'Agenzia di riferimento;
- o può essere richiesto alla **struttura liquidativa**.

Al momento dell'accettazione presso la struttura veterinaria, l'**Assicurato** deve sottoscrivere il "Documento di presa in carico". E' il documento con cui la **struttura liquidativa** comunica alle strutture veterinarie e ai medici veterinari convenzionati:

- i termini di operatività della **garanzia** e delle **prestazioni veterinarie**;
- i limiti di **polizza**;
- i diritti e gli obblighi della **struttura liquidativa** e dell'**Assicurato** verso la struttura veterinaria e i medici veterinari.

La struttura liquidativa:

- può chiedere all'**Assicurato** altri documenti necessari per valutare il **sinistro**. Se richiesto, bisogna inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.
- accetta la documentazione compilata in lingua italiana.

Rimborso

Se l'**Assicurato** si rivolge a strutture veterinarie o medici veterinari che:

- non sono convenzionati con la **struttura liquidativa**;
 - o che non possono (o non intendono) convenzionarsi prima dell'erogazione della prestazione,
- Vittoria** attiva la procedura di rimborso. In questo caso:
- l'**Assicurato** paga i costi relativi alle **prestazioni veterinarie**;
 - e poi chiede il rimborso a **Vittoria**, tramite la **struttura liquidativa**.

In caso di **sinistro** con rimborso, l'**Assicurato** deve

- contattare la **struttura liquidativa** ai seguenti numeri telefonici:
 - numero verde: 800.066.320 per chiamate dall'Italia;
 - +39.015.255.9750 per chiamate dall'estero;
 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
- e, entro 30 giorni da quando si è verificato il **sinistro**, deve inviare la denuncia di **sinistro** a:
 - Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi 66 - 13871 Verrone - Biella / Ufficio GSM
 - o all'indirizzo e-mail vittoria.petinsurance@mawdy.com

La denuncia deve contenere:

- le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, codice fiscale dell'**Assicurato**;
 - numero di **polizza**
 - giorno, ora e luogo del **sinistro**;
- e i seguenti documenti:

- rapporto circostanziato a cura del medico veterinario, su carta intestata dello stesso, che attesta le cause e le modalità del **sinistro**;
- documentazione veterinaria e tutto ciò che supporta la diagnosi relativa al **sinistro**. Ad esempio:
 - o cartella clinica e certificazione veterinaria che contiene anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'intervento, sintesi dell'intervento;
 - o dimissioni;
 - o documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci);
 - o eventuali terapie post dimissioni;
 - o radiografie ed esami strumentali e diagnostici con relativi referti;
 Nei documenti è indicato il numero di **microchip dell'animale**;
- ricevute fiscali debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestano il decorso delle lesioni e della **malattia**; Nei certificati è indicato il numero di **microchip dell'animale**;
- libretto **sanitario** completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- copia del tariffario del veterinario intervenuto;
- denuncia di smarrimento dell'**animale** presentata alla pubblica Autorità. Documento da inviare per la prestazione "*Spese veterinarie post ritrovamento animale*".

Il modulo di denuncia è disponibile:

- sul sito di **Vittoria**;
- presso l'Agenzia di riferimento;
- o può essere richiesto alla **struttura liquidativa**.

La denuncia tardiva del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Il diritto alle prestazioni decade se l'**Assicurato** non prende contatto con la **struttura liquidativa**, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

La struttura liquidativa:

- può chiedere all'**Assicurato** altri documenti necessari per valutare il **sinistro**. Se richiesto, bisogna inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.
- accetta la documentazione compilata in lingua italiana.

Garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"

La denuncia del **sinistro** deve essere inviata:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità ⁽²⁾.

L'Assicurato deve:

- indicare nella denuncia: la data dell'evento, una descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare la copia della richiesta di **risarcimento** effettuata da terzi o qualsiasi atto giudiziario che gli è stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per le **garanzie** "RIMBORSO SPESE VETERINARIE" e "RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS"

La **struttura liquidativa**:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- valuta il **sinistro** (dopo aver ricevuto la documentazione completa dall'**Assicurato**);
- invia l'atto di transazione e quietanza e rimborsa l'**Assicurato** entro 30 giorni.

Per la **garanzia** "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato il danno;

- comunica entro 30 giorni al terzo danneggiato il risarcimento, con l'invio di apposito atto di transazione e quietanza;
- avuta notizia dell'accettazione, paga il **risarcimento** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza firmato, provvisto degli eventuali documenti indicati nell'atto stesso.

Se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa)
- o se è avviata una procedura di natura conciliativa,

Vittoria può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

Se serve, nomina legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'**Assicurato**.

Sono a carico di **Vittoria** le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'**Assicurato**, nel limite di un importo pari al 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, le spese sono ripartite fra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici da lei non nominati e non risponde di multe o ammende né di spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA INTERESSATA	COSA FARE SUBITO	DOCUMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO
ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Chiamare numero verde 800.066.320 (+39.015.255.97.50 dall'estero) attivo 24ore su 24 oppure inviare mail a: vittoria.petinsurance@mawdy.com o un fax al numero: +39 015 2559604 presso Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).	Fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria dalla Struttura Organizzativa
RIMBORSO SPESE VETERINARIE e RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS	Chiamare numero verde 800.066.320 (dall'estero +39 015.255.97.50) Attivo da lunedì a venerdì Ore 9:00 - 18:00 • Pagamento Diretto Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la prestazione veterinaria, inviare mail a: vittoria.petinsurance@mawdy.com • Rimborso Denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando è avvenuto: Mapfre Asistencia S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella Ufficio / GSM o all'indirizzo e-mail: vittoria.petinsurance@mawdy.com inviando il modulo "Richiesta di rimborso spese veterinarie".	Pagamento Diretto • modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie"; • certificati medici o prescrizioni; • libretto sanitario completo; • documento di registrazione anagrafe animali. Rimborso • rapporto del medico veterinario, che attesta le cause e le modalità del sinistro; • documentazione veterinaria e tutto ciò che supporta la diagnosi; • ricevute fiscali; • libretto sanitario completo; • copia del documento di registrazione anagrafe animali; • copia del tariffario del veterinario intervenuto
RESPONSABILITÀ CIVILE	Dare avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure a Vittoria, entro 5 giorni, indicando la data dell'evento.	Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che è stato notificato

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **Codice Civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

(2) **Codice Civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"ASSISTENZA"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA CASA	Base	Alternativa a "ASSISTENZA SMART CASA"
ASSISTENZA SMART CASA	Base	Attivabile solo assieme alle altre garanzie "Smart" (Persona e Stradale)
ASSISTENZA SMART PERSONA	Base	Attivabile solo assieme alle altre garanzie "Smart" (Casa e Stradale)
ASSISTENZA STRADALE SMART	Base	Attivabile solo assieme alle altre garanzie "Smart" (Casa e Persona)
ASSISTENZA FAMIGLIA	Opzionale	Attivabile solo con ASSISTENZA CASA

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Abitazione**
Fabbricato o porzione di fabbricato ad uso abitativo, situato nel territorio italiano.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come riportato nel certificato anagrafico.
- **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale⁽¹⁾.
- **Guasto**
Danno al **veicolo** per:
 - usura;
 - difetto;
 - rottura;
 - mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche.A causa del danno, l'**Assicurato** non può utilizzare il **veicolo** in condizioni normali.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incidente**
Danno al **veicolo**:
 - subito durante la circolazione;
 - dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti da parte dell'**Assicurato** (non intenzionali);
 - o dovuto a caso fortuito (accidentale, casuale);A causa del danno, l'**Assicurato** non può utilizzare il **veicolo** in condizioni normali
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabile.
- **Istituto di cura**
Ospedale, clinica, casa di cura autorizzate al ricovero dei malati.
Sono esclusi:
 - stabilimenti termali;
 - strutture dietologiche, estetiche e simili;

- strutture fisioterapiche e riabilitative;
 - case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
 - strutture per anziani;
 - ospedali militari.
- **Malattia**
Alterazione improvvisa dello stato di salute, obiettivamente constatabile e che non dipende da **infortunio**.
 - **Prestazione**
Aiuto fornito all'**Assicurato** che ne ha necessità in caso di **sinistro**. L'aiuto è fornito da **Vittoria** tramite la **struttura organizzativa**.
 - **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia alla persona derubata. La materia è regolata dal Codice Penale ⁽²⁾.
 - **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
 - **Struttura organizzativa (o S.O.)**
La struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. La **struttura organizzativa** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato** e organizza ed eroga le **prestazioni**. I costi sono a carico di **Vittoria**.
 - **Veicolo**
Autovettura con tutte le seguenti caratteristiche:
 - immatricolata in Italia, con targa italiana;
 - a uso proprio per il trasporto di persone (sono esclusi i veicoli in locazione o a noleggio);
 - a motore termico, o ad alimentazione elettrica o ibrida ⁽³⁾;
 - assicurata con polizza R.C. auto.
 - **Viaggio**
Lo spostamento, il soggiorno o la locazione, a scopo turistico dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.*

Sono previste esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - ASSISTENZA CASA

Sei assicurato tu con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni** riferite all'**abitazione** indicata in **polizza**.

- Invio di un elettricista per interventi d'urgenza

Se l'**Assicurato**, in caso di assenza di corrente elettrica nei locali dell'**abitazione**:

- causata da guasto a:
 - interruttori di accensione;
 - impianti di distribuzione interna;
 - prese di corrente;
- ha necessità dell'intervento urgente di un elettricista;

la **S.O.**

- trova e invia un elettricista (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale e dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

- Invio di un fabbro per interventi d'urgenza

Se l'**Assicurato**, a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, che impedisce l'accesso ai locali dell'**abitazione**;
- scasso di fissi ed infissi, in caso di **furto** (anche tentato), che compromette la loro funzione di sicurezza dei locali dell'**abitazione**;
- ha necessità dell'intervento urgente di un fabbro,

la **S.O.**

- trova e invia un fabbro (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Invio di un idraulico per interventi d'urgenza

Se l'**Assicurato**, a seguito di:

- allagamento o infiltrazione nella propria **abitazione** o in quella dei vicini, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua che non deriva da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
- ha necessità dell'intervento urgente di un idraulico;

la **S.O.**

- trova e invia un idraulico (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Intervento di emergenza per danni da acqua

Se l'**Assicurato**, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua dovuti a:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'**abitazione**, provocato da:
 - rottura;
 - otturazione;
 - guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**abitazione**, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- ha necessità di un intervento di emergenza per:
 - salvataggio;
 - risanamento;
 - dell'**abitazione** e del suo contenuto;

la **S.O.**

- trova e invia (presso l'**abitazione**) personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Il costo dell'intervento è a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Spese di albergo

Se l'**abitazione** è inagibile a causa di:

- **sinistro** relativo ad una delle precedenti **prestazioni** (da "*Invio di un elettricista per interventi di emergenza*", fino a "*Sanificazione di frigoriferi*");
- altri eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "*Incendio e altri danni ai beni*" o "*Furto e Rapina*", acquistate ed indicate in **polizza**;
- e se l'**Assicurato** ha urgente necessità di un alloggio temporaneo;

la **S.O.**

- prenota un albergo per l'**Assicurato**.

Le spese di pernottamento e di prima colazione sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Pensione per gli animali domestici

Se l'**abitazione** è inagibile a causa di:

- **sinistro** relativo ad una delle **prestazioni** di cui sopra (da "*Invio di un elettricista per interventi di emergenza*", fino a "*Sanificazione di frigoriferi*");
- altri eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "*Incendio e altri danni ai beni*" o "*Furto e Rapina*", acquistate ed indicate in **polizza**;
- e se l'**Assicurato** ha necessità di trovare un alloggio temporaneo per i propri cani o gatti;

la **S.O.**

- provvede alla loro sistemazione in una struttura di pensione per cani e gatti.

I costi sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **prestazione** è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

- Rientro anticipato

Se l'**Assicurato**:

- è in **viaggio**;
- e ha urgente necessità di rientrare (all'**abitazione**) in seguito a:
 - **sinistro** relativo a una delle **prestazioni** di cui sopra (da "*Invio di un elettricista per interventi di emergenza*", fino a "*Sanificazione di frigoriferi*");
 - altri eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "*Incendio e altri danni ai beni*" o "*Furto e Rapina*", se acquistate e indicate **polizza**;

la **S.O.**

- fornisce all'**Assicurato** un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe economica) di sola andata.

Inoltre, se l'**Assicurato**:

- per rientrare più rapidamente presso la sua **abitazione**;
- deve lasciare il veicolo nel luogo di destinazione del proprio viaggio,

la **S.O.**

- mette a disposizione dell'**Assicurato** un biglietto per recuperare successivamente il proprio

veicolo.

I costi sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Effetti personali in caso d'urgenza

Se

- a seguito di eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina", acquistate e indicate in **polizza**;
- gli effetti personali dell'**Assicurato** (toiletta, abbigliamento) sono distrutti;
- e l'**Assicurato** ha urgente necessità di avere effetti personali;

la **S.O.**

- trova e invia all'**Assicurato** gli effetti personali in sostituzione (di quelli distrutti).

I costi sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Invio di un sorvegliante

Se la sicurezza dell'**abitazione** è compromessa a seguito di:

- eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina", acquistate e indicate in **polizza**;
- e l'**Assicurato** ha necessità urgente di mettere in sicurezza l'**abitazione**;

la **S.O.**

- contatta un istituto di vigilanza per l'invio di una guardia giurata (presso l'**abitazione**).

In alternativa, se:

- per ragioni obiettive, non è possibile trovare una guardia giurata;
- o se l'**Assicurato** ha già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia;

la **S.O.**

- fornisce all'**Assicurato** istruzioni sull'attivazione della **prestazione**.

I costi sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Ripristino abitazione

Se, a seguito di:

- danni all'**abitazione** causati dall'acqua;
- o eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina", acquistate e indicate in **polizza**;
- l'**Assicurato** ha necessità di pulizia straordinaria dell'**abitazione** (per renderla abitabile);

la **S.O.**

- trova ed invia (presso l'**abitazione**) un'impresa di pulizie specializzata.

La **prestazione** è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Trasloco

Se l'**abitazione** è inagibile per almeno 30 giorni a causa di:

- danni all'**abitazione** causati dall'acqua;
- o eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina", acquistate e indicate in **polizza**;
- e l'**Assicurato** ha necessità di traslocare i propri mobili ad un'altra abitazione;

la **S.O.**

- organizza il trasloco dei mobili dell'**Assicurato** fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

La **prestazione**:

- è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali;
- va richiesta dall'**Assicurato** entro 60 giorni successivi al **sinistro**.

I costi del trasloco sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Veicolo per trasferimento di mobili

Se, a seguito di:

- danni all'**abitazione** causati dall'acqua;
- o eventi previsti nelle **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina", acquistate e indicate in **polizza**;
- l'**Assicurato** ha necessità di traslocare gli oggetti rimasti nell'**abitazione** danneggiata;

la **S.O.**

- mette a disposizione dell'**Assicurato**, tramite una società di autonoleggio, un veicolo commerciale fino a 3,5 t di portata, in base alle disponibilità locali.

La **prestazione** è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

I costi del noleggio sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**Assicurato** le seguenti spese:

- carburante,
- pedaggi in genere,
- franchigie relative alle assicurazioni facoltative
- eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
- deposito cauzionale (eventuale) richiesto dalla società di autonoleggio.

1.2 - ASSISTENZA SMART CASA

Sei assicurato tu con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni** riferite all'**abitazione** indicata in **polizza**.

- Intervento urgente di un elettricista

Se l'**Assicurato**:

- in caso di assenza di corrente elettrica (nell'**abitazione**);
- causata da guasto a:
 - interruttori di accensione;
 - impianti di distribuzione interna;
 - prese di corrente;
- ha necessità dell'intervento urgente di un elettricista;

la **S.O.**

- trova e invia un elettricista (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale e dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

- Non trovo le chiavi di casa

Se l'**Assicurato**, a seguito di:

- smarrimento, rottura o **furto** delle chiavi dell'**abitazione**;
- o chiavi dimenticate nell'**abitazione**;
- non ha possibilità di entrare (nell'**abitazione**);

la **S.O.**

- trova e invia un fabbro (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Intervento urgente di un idraulico

Se l'**Assicurato**, a seguito di:

- allagamento o infiltrazione nell'**abitazione** o in quella dei vicini, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua che non deriva da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

- ha necessità dell'intervento urgente di un idraulico;

la **S.O.**

- trova e invia un idraulico (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale necessario per la riparazione.

- **Pronto intervento cucina**

In caso di:

- guasto o malfunzionamento dei seguenti elettrodomestici (nell'**abitazione**):
 - o frigorifero;
 - o piano cottura;
 - o lavastoviglie;
 - o forno (escluso microonde)
- che ne impedisce l'utilizzo o il funzionamento;
- e se l'**Assicurato** ha necessità dell'intervento urgente di un riparatore;

la **S.O.**

- trova e invia un tecnico riparatore (presso l'**abitazione**).

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi relativi a:

- materiale o pezzi di ricambio;
- certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dall'**Assicurato**.

La **prestazione** è attiva dopo 30 giorni dalla data di entrata in vigore della **polizza**.

- **Intervento di un artigiano tuttofare**

Se, a causa di inconvenienti interni all'**abitazione**:

- l'**Assicurato** ha necessità di riparazioni di piccola entità;
- che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato;

la **S.O.**

- trova ed invia (presso l'**abitazione**) un artigiano tuttofare, da programmare in relazione alle disponibilità locali.

La **prestazione** opera, ad esempio, in caso di rottura di:

- mensola;
- scaffale;
- lampadario;
- battiscopa;
- fettuccia di tapparella;
- maniglia di porta non perimetrale;
- o in caso di perdita del rubinetto.

La **prestazione** è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

I costi di uscita e manodopera sono a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Sono a carico dell'**Assicurato** i costi del materiale necessario per la riparazione.

1.3 - ASSISTENZA SMART PERSONA

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni**.

- **Assistenza medica, pediatrica, geriatrica telefonica**

Sei assicurato tu con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

Se l'**Assicurato**:

- in caso di un'improvvisa alterazione del suo stato di salute (anche non certificata);
- ha necessità di consigli e suggerimenti sulle misure d'urgenza da adottare o di prime indicazioni

sulla cura più idonea da seguire;

la **S.O.**

- mette in contatto l'**Assicurato** con uno dei medici, pediatri, geriatri di cui si avvale.

Il costo dell'assistenza telefonica è a carico di **Vittoria**.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- ed è basata sulle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**Assicurato**.

- Video consulto medico, pediatrico, geriatrico

Sei assicurato tu con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

Se l'**Assicurato**:

- in caso di un'improvvisa alterazione del suo stato di salute (anche non certificata);
- ha necessità di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare;

la **S.O.**

- nei 60 giorni successivi alle sue dimissioni dall'**istituto di cura**;
- mette a disposizione dell'**Assicurato** un video consulto medico, pediatrico, geriatrico, con un collegamento tramite web.

A tal fine, il medico specialista procede alla raccolta preliminare delle informazioni sullo stato di salute della persona da assistere.

Il costo del video consulto è a carico di **Vittoria**.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- ed è basata sulle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**Assicurata**.

- Autista a disposizione per vita quotidiana

Sei assicurato tu (il **Contraente**). Sono esclusi i familiari.

In caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato** con ricovero di almeno 3 giorni:

- se l'**Assicurato**, nei 60 giorni successivi alle dimissioni dall'**istituto di cura**;
- è convalescente e non è in grado di guidare il proprio veicolo;
- e nessuno è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive;

la **S.O.**

- nei 60 giorni successivi alle sue dimissioni dall'**istituto di cura**;
- mette a disposizione dell'**Assicurato** un servizio di noleggio con conducente per raggiungere la destinazione da lui prescelta.

La prestazione:

- è fornita dalle ore 9:00 alle 18:00;
- e va attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

Il costo dell'autista è a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (ad esempio di autostrade o traghetti), sono a carico dell'**Assicurato**.

- Consulenza psicologica post partum

Sei assicurata tu (**Contraente**) quando partorisci. Sono esclusi i familiari.

Se, nei 60 giorni successivi al parto:

- l'**Assicurata** ha necessità di assistenza psicologica;

la **S.O.**

- mette a disposizione dell'**Assicurata** un consulto telefonico con uno psicologo;
- che valuta l'intervento più opportuno da eseguire.

La prestazione va richiesta con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

Il costo del consulto telefonico è a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La prestazione:

- non è una diagnosi;

- ed è basata sulle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

• Gestione delle cure (Care Management)

Sei assicurato tu (il **Contraente**). Sono esclusi i familiari.

Se l'Assicurato:

- a seguito di terapia medica, farmacologica o oncologica;
- ha necessità di un periodo di convalescenza presso il **domicilio**;
- e ha necessità di uno (o più) dei seguenti professionisti:
 - medico generico;
 - operatore sanitario;
 - infermiere;
 - fisioterapista;
 - collaboratore o collaboratrice familiare;

la **S.O.**

- provvede ad individuare i professionisti richiesti.

La **prestazione** opera dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Il costo per individuare i professionisti è a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La prenotazione e il costo delle eventuali attività svolte dal professionista sono a carico dell'Assicurato.

• Indicazioni su medici e strutture sanitarie (Med Consultant Service)

Sei assicurato tu, il **Contraente** (sono esclusi i familiari).

Se l'Assicurato:

- a seguito di un'improvvisa alterazione del proprio stato di salute (anche non certificata);
- ha necessità di indicazioni su:
 - medici specialisti;
 - strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (ad esempio: oncologia, cardiologia, ortopedia);

la **S.O.**

- fornisce le informazioni richieste.

La **prestazione** opera dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Il costo del consulto telefonico è a carico di **Vittoria**, con il limite di indennizzo indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La prenotazione e i costi delle prestazioni sanitarie sono a carico dell'Assicurato.

1.4 - ASSISTENZA STRADALE SMART

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni** per il **veicolo** indicato in **polizza**.

• Traino

Se il **veicolo** è fermo e non utilizzabile in conseguenza di:

- **guasto**;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- **incidente**;
- **incendio**;
- **furto**;
- **rapina**;
- errato rifornimento;
- mancanza di carburante;
- mancanza di carica della batteria, se il **veicolo** è ad alimentazione elettrica;
- carburante congelato;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- chiavi dimenticate all'interno del **veicolo**;
- blocco della serratura per **furto** parziale o per congelamento;

la **S.O.**:

- invia sul posto un mezzo di soccorso per trainare il **veicolo** presso una delle seguenti destinazioni:
 - o al punto più vicino di assistenza della casa costruttrice (indicato dalla **struttura organizzativa**);
 - o al luogo indicato dall'**Assicurato**, entro 25 km dal luogo in cui è fermo il **veicolo**;
 - o in caso di mancanza di carburante, il **veicolo** è trainato al punto di rifornimento più vicino;
 - o in caso di mancanza di carica della batteria (per il **veicolo** ad alimentazione elettrica), il **veicolo** è trainato, a scelta dell'**Assicurato**:
 - al punto di ricarica più vicino (torretta);
 - al deposito convenzionato che garantisce la ricarica;
 - alla dimora abituale dell'**Assicurato** (**domicilio**, come da certificato anagrafico);
 - al posto di lavoro (dell'**Assicurato**).
 - altro posto scelto dall'**Assicurato**.

Il costo del traino è a carico di **Vittoria** se la destinazione prescelta è entro 25 km dal luogo in cui è fermo il **veicolo**.

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico:

- le spese di manodopera per la riparazione sono a carico di **Vittoria**;
- se la riparazione avviene presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

• Officina Mobile

Se il **veicolo** è danneggiato e non utilizzabile in conseguenza di:

- **guasto**;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- chiavi dimenticate all'interno del **veicolo**;
- blocco della serratura per **furto** parziale o congelamento;
- mancanza di carica della batteria, se il **veicolo** è ad alimentazione elettrica;
- montaggio catene da neve

la **S.O.**:

- valuta l'entità, il tipo di danno e la possibilità di riparazione sul posto;
- verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il **sinistro**;
- invia un'officina mobile per:
 - o l'intervento di riparazione;
 - o il ciclo di ricarica della batteria che consente la ripartenza del **veicolo** in autonomia per una breve percorrenza.

Se, la **S.O.** durante l'intervento:

- rileva l'impossibilità di riparazione sul posto;
- allora invia un mezzo di soccorso per trainare il **veicolo**, secondo quanto previsto dalla precedente **prestazione "Traino"**.

Il costo dell'intervento dell'officina mobile è a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

È compreso il costo della manodopera per;

- montaggio catene da neve;
- ripristino dello pneumatico;
- ciclo di ricarica della batteria;

se l'intervento avviene sul luogo in cui è fermo il **veicolo**.

• Recupero del veicolo fuori strada

Se il **veicolo** è danneggiato in seguito a:

- **guasto**;
- **incidente**;
- **incendio**;
- **furto, rapina**;
- improvvisa fuoriuscita del **veicolo** dalla rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate per causa fortuita (accidentale, casuale);

ed è:

- fuori dalla sede stradale (strada pubblica o ad essa equiparata);
- e non può rientrare in strada in autonomia;

la **S.O.**:

- invia sul posto un mezzo di soccorso per riportare in strada il **veicolo**.

Il costo dell'intervento è a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "**Ci sono**

limiti di copertura?".

- Spese di rimessaggio

In caso di:

- **guasto;**
- **incidente;**
- **incendio;**
- **furto, rapina;**
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- se il danno al **veicolo** non è riparabile in giornata;
- o se i punti di assistenza sono chiusi;

la **S.O.**

- provvede a portare il **veicolo** in un luogo di custodia (rimessaggio).

Il costo del rimessaggio è a carico di **Vittoria** per le prime 72 ore e con i limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Invio Taxi (solo in Italia)

A seguito dell'erogazione della **prestazione "Traino"**, la **S.O.:**

- invia all'**Assicurato** un taxi per raggiungere;
 - o una destinazione a sua scelta;
 - o l'officina dove **veicolo** è in riparazione;
 - o il centro di noleggio per il ritiro del veicolo sostitutivo;
 - o l'officina per il ritiro del **veicolo** riparato;
- Si può andare alla stessa destinazione solo una volta.

La **prestazione** va richiesta entro 24 ore dal momento del **sinistro**.

Il costo del taxi è a carico di **Vittoria** con i limiti di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Veicolo in sostituzione immediato (solo in Italia)

Se il **veicolo** è immobilizzato a seguito di:

- erogazione della **prestazione "Traino"**;
- **furto o rapina** (dopo il ritrovamento);

la **S.O.:**

- mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio con le seguenti caratteristiche:
 - o motore termico e di cilindrata non superiore a 1.200 cc;
 - o adibita ad uso privato;
 - o senza autista;
 - o a chilometraggio illimitato;

La **prestazione** va richiesta entro 72 ore dal momento del **sinistro**.

L'autovettura è disponibile presso una società di noleggio convenzionata:

- compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio
- e durante il normale orario di apertura della stessa.

La **struttura organizzativa** indica una data e un orario previsto per la riconsegna. Se la data coincide con un giorno festivo, l'autovettura a noleggio può essere riconsegnata il primo giorno feriale disponibile.

Il costo del noleggio è a carico di **Vittoria** con i limiti di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Demolizione del Veicolo (solo in Italia)

Se l'**Assicurato** deve demolire il **veicolo** a seguito di:

- **guasto;**
- **incidente;**
- **incendio;**
- ritrovamento del **veicolo** dopo **furto o rapina**;

la **S.O.:**

- organizza il recupero del **veicolo** tramite carro attrezzi;
- procede alla sua cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla successiva demolizione.

Il costo dei predetti interventi è a carico di **Vittoria**.

Se il **veicolo** è recuperato tramite un mezzo eccezionale (diverso dal carroattrezzi) il relativo costo è

carico dell'**Assicurato**, che paga direttamente il servizio.

- Aiuto alla compilazione del CAI (solo in Italia)

Se l'**Assicurato**, a seguito di **incidente**;

- deve compilare la Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI);
- la **S.O.**
- offre l'aiuto necessario per la corretta compilazione.

Il costo del servizio è a carico di **Vittoria**.

- Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia)

Se l'**Assicurato**:

- durante la guida del **veicolo**,
- ha necessità di trovare un punto di ricarica della batteria (torretta);
- la **S.O.**
- fornisce all'**Assicurato** l'indicazione del punto di ricarica più vicino a lui.

Il costo del servizio è a carico di **Vittoria**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura della **garanzia "ASSISTENZA CASA"**, attivando la seguente **garanzia** opzionale, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. La **garanzia** opzionale è valida se indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni e limiti di **indennizzo**, indicati nei successivi articoli.

2.1 - ASSISTENZA FAMIGLIA

Sei assicurato tu con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

La **garanzia** comprende le seguenti **prestazioni**.

- Consulenza psicologica

Se l'**Assicurato**:

- ha necessità di assistenza psicologica;

la **S.O.**:

- mette a disposizione dell'**Assicurato** un consulto telefonico con uno psicologo;
- che valuta l'intervento più opportuno da eseguire.

Il costo del servizio è a carico di **Vittoria**.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- ed è basata sulle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**Assicurato**.

- Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia**:

- è ricoverato presso un **istituto di cura**;
- e al termine del ricovero ha necessità di essere trasportato alla propria **abitazione**;

la **S.O.**:

- invia un'autoambulanza o un taxi;
- per permettere all'**Assicurato** e a un suo eventuale accompagnatore di raggiungere la propria **abitazione**.

Il costo è a carico di **Vittoria** con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Invio di un medico generico o di un'ambulanza (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia**:

- ha necessità di una visita medica urgente a **domicilio**;
- e non riesce a trovare il proprio medico curante;

la **S.O.**

- invia presso il **domicilio** un medico convenzionato;
- o, se il medico convenzionato non può intervenire di persona, organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** nel centro medico adatto più vicino.

Questa **prestazione** è disponibile dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi.

I costi sono a carico di **Vittoria**.

- Invio di un infermiere (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia**:

- nella settimana successiva alle dimissioni dall'**istituto di cura**;
- ha necessità dell'assistenza di un infermiere presso l'**abitazione**;

la **S.O.**:

- individua un infermiere, solo se disponibile in zona, che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Consegna medicinali e articoli sanitari urgenti (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** o **malattia**:

- ha necessità, sulla base di prescrizione medica, di medicinali e articoli sanitari;
- e non può allontanarsi dalla propria **abitazione** per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante;

la **S.O.**, tramite un incaricato:

- ritira presso l'**abitazione** dell'**Assicurato** la prescrizione del medico curante e il denaro per l'acquisto;
- acquista i medicinali presso il punto vendita;
- consegna i medicinali all'**abitazione** dell'**Assicurato**.

Il costo del servizio di ritiro e consegna sono a carico di **Vittoria** (il costo dei medicinali e degli articoli sanitari è a carico dell'**Assicurato**).

- Assistenza domiciliare post ricovero

Se l'**Assicurato**:

- dopo le dimissioni da un ricovero di almeno 7 giorni in **istituto di cura**;
- dovuto a **infortunio** o **malattia**;
- ha necessità di proseguire il ricovero in forma domiciliare (presso la propria **abitazione**);

la **S.O.**:

- su richiesta scritta del medico curante (dell'**Assicurato**);
- accertata la necessità della **prestazione**;
- organizza, in accordo con il medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare;
- mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato.

La **prestazione** va richiesta con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

- Prestazioni professionali post ricovero

Se l'**Assicurato**:

- dopo le dimissioni da un ricovero di almeno 7 giorni in **istituto di cura**;
- dovuto a **infortunio** o **malattia**;
- ha necessità, presso la propria **abitazione**, delle **prestazioni** di un:
 - o medico generico;
 - o specialista cardiologo;
 - o internista;
 - o chirurgo;
 - o infermiere professionale;
 - o fisiochinesiterapista;
 - o operatore assistenziale;

la **S.O.**:

- accertata la necessità della **prestazione**;
- invia il personale medico o paramedico richiesto (presso l'**abitazione** dell'**Assicurato**).

La **prestazione** va richiesta con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di*

copertura?".

- Servizi sanitari post ricovero

Se l'Assicurato:

- dopo le dimissioni da un ricovero di almeno 7 giorni in **istituto di cura**;
- dovuto a **infortunio o malattia**;
- ha necessità, presso la propria **abitazione**, di:
 - o prelievi del sangue;
 - o ecografie ed altri accertamenti diagnostici;
 - o ritiro e consegna degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici;
 - o consegna di farmaci e articoli sanitari;

la S.O.:

- accertata la necessità della prestazione;
- organizza il servizio.

La **prestazione** va richiesta con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

- Servizi non sanitari post ricovero

Se l'Assicurato:

- dopo le dimissioni da un ricovero di almeno 7 giorni in **istituto di cura**;
- dovuto a **infortunio o malattia**;
- ha necessità di svolgere le seguenti incombenze della vita familiare:
 - o pagamento di bollettini postali;
 - o acquisto di generi di prima necessità;
 - o incombenze amministrative;
 - o disbrigo di faccende domestiche;
 - o sorveglianza minori;

la S.O.:

- accertata la necessità della prestazione;
- invia proprio personale di servizio presso l'**abitazione** dell'Assicurato.

La **prestazione** va richiesta con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con il limite di **indennizzo** indicato nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

L'Assicurato non può ottenere le **prestazioni** se:

- non contatta la **struttura organizzativa** al momento del **sinistro**;
- e la **struttura organizzativa** non organizza e autorizza l'intervento.

Tale esclusione non è valida in caso di dimostrata ed oggettiva forza maggiore.

La **garanzia "ASSISTENZA SMART PERSONA"**, non è valida per chi ha più di 79 anni.

Se l'Assicurato supera l'età limite in corso di **polizza**, la copertura vale fino alla prima scadenza annuale successiva e termina a quella data.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dalla polizza.*

Le **garanzie**:

- **"ASSISTENZA CASA"**;
- **"ASSISTENZA FAMIGLIA"**;
- **"ASSISTENZA STRADALE SMART"**;

operano solo:

- nel territorio italiano (Italia, San Marino, Vaticano);
- e negli altri Paesi dell'Unione Europea.

La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero (nel corso dell'anno solare), è di 60 giorni.

Le **garanzie "ASSISTENZA SMART CASA" e "ASSISTENZA SMART PERSONA"**, non operano fuori del territorio italiano (Italia, San Marino e Città del Vaticano).

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera in caso di:

- **malattie** insorte prima di sottoscrivere la **polizza** e già conosciute dall'**Assicurato**;
- gravidanza insorta prima della sottoscrizione della **polizza**;
- rinuncia o ritardo dell'**Assicurato** ad accettare le **prestazioni** proposte dalla **struttura organizzativa**;
- dimissioni volontarie dell'**Assicurato** dall'**istituto di cura** in cui è ricoverato, contro il parere dei sanitari;
- circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo.
Pertanto, la **S.O.** eroga le **prestazioni** solo in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le **prestazioni** non sono fornite negli Stati che al momento del **sinistro**:

- sono in guerra (dichiarata o di fatto);
- oppure sono sconsigliati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazioni Internazionale e dal sito web "www.viaggiareassicuri.it".

Vittoria:

- non fornisce **indennizzi** o **prestazioni** alternative per compensare l'**Assicurato** che non usufruisce delle **prestazioni** previste in **polizza**;
- non si assume la responsabilità per i danni conseguenti:
 - ad un suo mancato o ritardato intervento, se causati dall'intervento delle Autorità del paese in cui è prestata l'assistenza
 - oppure ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso o di emergenza. Non risponde quindi delle spese per il loro intervento.

Le **garanzie** non operano:

- per i **sinistri** provocati o dipendenti da:
 - guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
 - terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per **sinistri** avvenuti:
 - per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci;
 - durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico);
 - durante e per effetto di partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e motociclistiche, relative prove o allenamenti;
- per **sinistri** conseguenti a:
 - suicidio o tentato suicidio;
 - attività sportive svolte a titolo professionale;
- in caso di:
 - imperizia, negligenza, dolo dell'**Assicurato**;
 - utilizzo di veicoli e mezzi di trasporto non oggetto della copertura;
 - guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici dovuti a una cattiva o mancata manutenzione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto installato e certificato in precedenza. **Vittoria** non eroga le **prestazioni** di assistenza su impianti:
 - che non garantiscono l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e l'incolumità del tecnico specializzato;
 - deteriorati e che necessitano, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale;
 - interventi che possono mettere a repentaglio la salute dei professionisti o tecnici autorizzati dalla **Vittoria**;

È inoltre esclusa dalla copertura:

- qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa;
- causati (direttamente o indirettamente) dalle seguenti circostanze:
 - eventi per i quali la **prestazione** assicurativa o il pagamento di qualunque tipo (ad esempio il rimborso dei premi), può esporre **Vittoria** a:
 - sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni,
 - recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
 - eventi che si verificano in Paesi che:
 - non sono raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili,
 - o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali
 - eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Per la **garanzia "ASSISTENZA CASA"** valgono anche le seguenti esclusioni, relative alle singole prestazioni:

- **"Invio di un elettricista per interventi d'urgenza"**
Sono esclusi gli interventi causati da:
 - corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'**Assicurato**;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**abitazione** a monte del contatore.
- **"Invio di un idraulico per interventi d'urgenza"**
Sono esclusi i **sinistri** dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
 - rottura delle tubature esterne dell'edificio, in caso di
 - allagamento o infiltrazione nella propria **abitazione** o in quella dei vicini;
 - mancanza d'acqua;
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari;
 - tracimazione per rigurgito di fogna, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.
- **"Interventi di emergenza per danni da acqua"**
In caso di allagamento o infiltrazione di acqua nell'**abitazione**, sono esclusi i **sinistri** dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili (collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, ad esempio lavatrice);
 - rottura delle tubature esterne del fabbricato,

Inoltre, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, sono esclusi i **sinistri** dovuti a:

 - tracimazione per rigurgito di fogna
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- **"Spese d'albergo"**
Sono escluse le spese diverse da quelle di pernottamento e prima colazione.
- **"Trasloco"**
Sono a carico dell'**Assicurato** il costo:
 - dell'eventuale deposito;
 - ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

Per la **garanzia "ASSISTENZA SMART CASA"**, sono esclusi tutti i costi:

- necessari al ripristino di parti dell'**abitazione** interessate dall'intervento di assistenza (ad esempio: opere murarie);
- relativi a smaltimento dei rifiuti, vale a dire:
 - materiali di scarto;
 - materiali sostituiti;
 - residui derivanti dall'intervento di riparazione.

Valgono inoltre le seguenti esclusioni, relative alle singole prestazioni:

- **"Intervento urgente di un elettricista"**

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**abitazione** a monte del contatore.

- **"Non trovo le chiavi di casa"**

Sono esclusi gli interventi su serramenti, fissi e infissi interni all'**abitazione**.

- **"Intervento urgente di un idraulico"**

Sono esclusi i **sinistri** dovuti a:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- rottura delle tubature esterne dell'edificio, in caso di:
 - o allagamento o infiltrazione nella propria **abitazione** o in quella dei vicini;
 - o mancanza d'acqua;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari;
- tracimazione per rigurgito di fogna, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

- **"Pronto intervento cucina"**

Sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere;
- per manutenzioni ordinarie;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di gas, energia elettrica, acqua da parte dell'ente erogatore;
- per collegare o adattare l'elettrodomestico all'impianto.

Per la **garanzia "ASSISTENZA STRADALE SMART"**, sono a carico dell'**Assicurato** le seguenti spese, riferite alle singole prestazioni:

- **"Traino"**

- spese per il traino, se il **veicolo** ha subito il **sinistro** durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- costo dei ricambi necessari al ripristino del **veicolo**;
- spese relative all'intervento dei mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del **veicolo**;
- costi del rifornimento del carburante o di ricarica della batteria elettrica;
- costi relativi all'eventuale eccedenza chilometrica.

- **"Officina mobile"**

- costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in **garanzia**, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- eventuale eccedenza rispetto ai limiti di **indennizzo** indicati nella tabella.

- **"Recupero del veicolo fuori strada"**

- le spese per il recupero, se il **veicolo** ha subito il **sinistro**:
 - o durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica;
 - o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- l'eventuale eccedenza rispetto ai limiti di **indennizzo** indicato nella tabella.

- **"Veicolo in sostituzione immediato"**

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le spese per extra ed accessori;
- i costi di eventuali assicurazioni aggiuntive facoltative;
- le spese per i danni o i **furti** causati al **veicolo** fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore.

Tali spese possono essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Il deposito deve essere versato direttamente dall'**Assicurato**.

- l'eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

La **prestazione non opera**:

- per immobilizzo del **veicolo** dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o ad altre operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
 - se l'**Assicurato** non è in possesso di una carta di credito;
 - se l'**Assicurato** ha meno di 21 anni.
- **"Invio Taxi"**
Non sono previsti percorsi di taxi diversi da quelli sopra indicati o frazionamenti del limite di **indennizzo**.
La **prestazione** non opera durante il periodo di utilizzo del veicolo in sostituzione (autorizzato dalla **struttura organizzativa**).

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di indennizzo

In caso di **sinistro**, ciascuna **prestazione** prevista dalla **garanzia** è attivabile una sola volta.

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA CASA" Invio di un elettricista per interventi d'urgenza Costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Invio di un fabbro per interventi d'urgenza Costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Invio di un idraulico per interventi d'urgenza Costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per sinistro

"ASSISTENZA CASA" Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 1.000 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Spese di albergo	€ 150 per persona e per giorno con max € 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Rientro anticipato	€ 500 se dall'Italia / € 1.000 se dall'estero complessivo per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Invio di un sorvegliante	Forma diretta: max 48 ore per sinistro Forma indiretta: max € 35 all'ora
"ASSISTENZA CASA" Effetti personali in caso d'urgenza	€ 300 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Pensione per animali domestici	10 giorni, max € 200 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Veicolo per trasferimento di mobili	3 giorni
"ASSISTENZA CASA" Trasloco	Costo trasloco
"ASSISTENZA CASA" Ripristino abitazione	€ 200 per sinistro e per anno
"ASSISTENZA SMART CASA" Intervento di un elettricista	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Non trovo le chiavi di casa	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Intervento di un idraulico	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Pronto intervento cucina	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Intervento di un artigiano tutto fare	4 ore complessive per anno
"ASSISTENZA SMART CASA" Assistenza medica/pediatria/geriatrica telefonica	2 sinistri per anno e 1 prestazione per ciascun sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Video consulto medico/pediatrico/geriatrico	2 sinistri per anno e 1 prestazione per ciascun sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Autista a disposizione per vita quotidiana	€ 500 per sinistro, con 1 sinistro per anno e 1 prestazione per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Consulenza psicologica post partum	1 sinistro per anno e 3 prestazioni per ciascun sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Care management	2 sinistri per anno
"ASSISTENZA SMART CASA" Med Consultant Service	2 sinistri per anno
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Officina Mobile	€ 200 per sinistro

"ASSISTENZA STRADALE SMART" Recupero del veicolo fuori strada	€ 200 per sinistro
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Spese di rimessaggio	€ 50 per sinistro
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Invio Taxi	3 corse per sinistro e max € 50 per ciascuna corsa. - si può andare alla stessa destinazione solo una volta.
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Veicolo in sostituzione immediato	Max 4 giorni consecutivi per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Consulenza psicologica	Costo consulenza psicologica telefonica
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni	Costo di max KM 100 (a/r) per ambulanza oppure max € 50 per taxi, per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Invio di un medico	Costo dell'invio del medico oppure max KM 300 (a/r) per autoambulanza, per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Invio di un infermiere	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Consegna medicinali o articoli sanitari urgenti	Costo consegna medicinali o articoli sanitari
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Assistenza domiciliare post ricovero	15 giorni consecutivi dalla dimissione
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Prestazioni professionali post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Servizi sanitari post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Servizi non sanitari post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)

Per la garanzia:

- "ASSISTENZA CASA",
- "ASSISTENZA FAMIGLIA",
- "ASSISTENZA SMART CASA",
- "ASSISTENZA STRADALE SMART",

ciascun **Assicurato** può ricevere la stessa **prestazione** al massimo tre volte per **anno solare**, salvo diversa indicazione all'interno della specifica descrizione.

Cosa fare in caso di Sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve sempre richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.)**.

L'Assicurato può contattare telefonicamente la **struttura organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- Per le **garanzie "ASSISTENZA CASA" e "ASSISTENZA FAMIGLIA"**
 - al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
 - al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero;
- Per le **garanzie "ASSISTENZA SMART CASA", "ASSISTENZA SMART PERSONA", "ASSISTENZA STRADALE SMART"**
 - al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
 - al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se impossibilitato a telefonare, può inviare a MAPFRE ASISTENCIA:

- un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@mawdy.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- targa del **veicolo** (per la **garanzia "ASSISTENZA STRADALE SMART"**);
- numero di **polizza**;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la **struttura organizzativa** può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di **sinistro**.

5.2 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

La **struttura organizzativa** può richiedere all'Assicurato - e lo stesso deve fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Se richiesto, è necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.

L'intervento deve essere sempre richiesto alla **struttura organizzativa**, la quale interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

L'Assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, e inoltre ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla **struttura organizzativa** tutte le informazioni indispensabili per l'erogazione delle **prestazioni** di assistenza.

I massimali indicati per ogni **prestazione** si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

L'Assicurato che gode di **prestazioni** analoghe alle presenti, anche a titolo di mero **risarcimento**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è obbligato ad avvisare del **sinistro** ogni impresa assicuratrice e **Vittoria**, entro tre giorni a pena di decadenza⁽⁴⁾.

Nel caso in cui attivasse altra impresa assicuratrice, le **prestazioni** operano, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente come rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la **prestazione**.

Riguardo ai **sinistri** oggetto di questa assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo il **sinistro**, nei confronti della **struttura organizzativa** o dei magistrati eventualmente coinvolti dall'esame del **sinistro** stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

Per la **garanzia "ASSISTENZA STRADALE SMART"**, per usufruire della **prestazione "Demolizione del veicolo"**, l'**Assicurato** deve fornire, al momento della consegna del **veicolo**, la documentazione di:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targa autoveicolo;
- Codice Fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questo è diverso dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di libretto di circolazione in originale, o foglio complementare, o certificato di proprietà in originale o targa autoveicolo, l'**Assicurato** deve fornire l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di mancata consegna dei documenti necessari per la demolizione del **veicolo**, l'**Assicurato** non può ottenere la **prestazione**, compreso il pagamento di eventuali costi di deposito.

La **struttura organizzativa** organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha a disposizione i documenti necessari.

Il demolitore prende in carico il **veicolo**, rilasciando al momento del recupero la dichiarazione di presa in carico del **veicolo** e "copia produttore" nel rispetto delle leggi vigenti. In seguito, invia al **domicilio** dell'**Assicurato** la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo PEC, se previsto.

L'**Assicurato** prende atto che il **veicolo** viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si ha necessità, i propri dati anagrafici, il numero di **polizza**, il servizio richiesto, l'indirizzo del luogo in cui ci si trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell'assistenza.

Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Denuncia telefonica:

- a) per la **garanzia** "ASSISTENZA CASA", "ASSISTENZA FAMIGLIA"
- al numero verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
 - al numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

- b) per le **garanzie** "ASSISTENZA SMART CASA", "ASSISTENZA SMART PERSONA", "ASSISTENZA STRADALE SMART",
- al numero verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
 - al numero +39 015 25.59.741, per chiamate all'estero.

Denuncia scritta a MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) tramite fax al numero: +39 015 255.96.04 oppure via mail all'indirizzo: assistenza@mawdy.com

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **Articolo 624 del Codice Penale**

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

(2) **Articolo 628 del Codice Penale**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (1), mediante violenza alla persona [581] o minaccia (2), s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500(4).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità (5).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000(4):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1] (6);

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613] (7);

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (8);

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (9);

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (10)(11);

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (11)(12);

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (13).

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000(14).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (15)(16).

(3) **Veicolo rientrante in una delle seguenti categorie:**

- MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
- HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
- PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

(4) **Articolo 1910 del Codice Civile- Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore [1911].

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908].

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori [1299].

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"TUTELA LEGALE"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamenti
TUTELA LEGALE CLASSIC	Base	Alternativa alla garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE ELITE	Base	Alternativa alla garanzia TUTELA LEGALE CLASSIC
TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE PER PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: • Contraente • Nucleo familiare
--------------------	--

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica che sottoscrive la **polizza**, residente in Italia. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della polizza o dalla data del rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Contravvenzione**
Tipo di **reato** punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
Danno che deriva da **fatto illecito**, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**evento**.
- **Delitto colposo**
Il reato punito con la reclusione o la multa. E' commesso senza volontà, per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
- **Delitto doloso**
Il reato punito con la reclusione o la multa. E' commesso senza volontà, per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Evento**
Fatto dannoso che dà origine al **sinistro**.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge.
- **Garanzia**
Descrizione delle prestazioni previste dalla **polizza** in base alla quale **Vittoria** si impegna a pagare l'**indennizzo** all'assicurato.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Massimale**
La somma entro la quale **Vittoria** risponde per **sinistro**. Gli eventuali sottolimiti previsti sono compresi nel **massimale**.
- **Nucleo familiare**
Le seguenti persone:
 - quelle iscritte nel tuo stato di famiglia;
 - il tuo coniuge e i tuoi figli di età inferiore a 25 anni, se residenti in Italia e non iscritti nel tuo stato di famiglia.

- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Risoluzione amichevole della controversia**
Attività svolta per trovare una soluzione bonaria ad una **controversia**, prima dell'azione in giudizio (fase stragiudiziale). Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **Sanzione amministrativa**
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'Autorità giudiziaria amministrativa o dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
- **Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)**
Provvedimento che non può essere impugnato (incontrovertibile), perché:
 - è scaduto il termine per poterlo fare;
 - o sono state fatte tutte le impugnazioni possibili.
 E' caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, cioè nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Soccombenza** (spese di)
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Transazione**
Accordo tra le parti per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, mediante reciproche concessioni.
- **Vita privata**
Tutto ciò che riguarda l'attività di svago, d'interesse o crescita personale non remunerata, o per la quale si ricevono compensi irrilevanti rispetto a quelli percepiti per le attività lavorativa professionale o d'impresa. Sono comprese le attività di volontariato senza ruoli di responsabilità.
- **Web e Social/Media Network**
I siti web, comprese le aree riservate, le applicazioni, le utenze dei social network e gli account di posta elettronica.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.*

Puoi scegliere se assicurare solo te stesso (il **Contraente**) o il tuo **nucleo familiare**.

La scelta è indicata in **polizza**.

L'assicurazione tutela i diritti dell'**Assicurato** in diversi ambiti, a seconda delle **garanzie** scelte ed indicate in **polizza**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria**:

- offre assistenza legale;
- copre le spese peritali, legali, investigative e processuali necessarie per:
 - la **risoluzione amichevole delle controversie**;
 - l'azione in giudizio in ogni sua fase e grado. Rientrano nelle spese peritali quelle del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte);
- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **procedimento penale**, con restituzione a **Vittoria** entro 60 giorni dalla sua erogazione.

L'assicurazione copre l'intervento di un solo avvocato e di un solo consulente di parte per ogni grado di giudizio.

In caso di **sinistro**, se è necessaria l'assistenza di un legale iscritto in appositi albi speciali, **Vittoria** copre anche le spese legali relative all'assistenza di questo professionista.

Vittoria autorizza la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella per cui è incaricato il primo se le ragioni difensive giustificano la richiesta.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** entro i **massimali** indicati in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - TUTELA LEGALE CLASSIC

Questa **garanzia** opera negli ambiti di seguito indicati.

Eventi Vita Privata

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** per eventi della **vita privata**, in caso di:

- **procedimenti penali** anche a seguito di violazioni fiscali ed amministrative;
- citazione in qualità di teste o persona informata dei fatti in un procedimento penale. La **garanzia** opera in caso di pericolo di incriminazione dell'**Assicurato** o quando è stralciato dal provvedimento in cui è imputato o indagato;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** subito dall'**Assicurato** a causa di **fatto illecito** di terzi;
- assistenza legale per resistere alle richieste di risarcimento di terzi per **danni extracontrattuali** dell'**Assicurato**.

In questo caso, la **garanzia** opera se l'**Assicurato** ha già una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T."). La **garanzia** (di tutela legale) opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è coperto dalla polizza "R.C.T." per spese legali di resistenza e di **soccombenza**, ai sensi del Codice civile ⁽¹⁾. Se l'assicurazione "R.C.T." (in regola con il pagamento del premio) non opera per effetto di un'esclusione, o perché l'**evento** non è previsto tra i rischi assicurati, la **garanzia** di tutela legale opera in primo rischio. Si precisa che non è considerato effetto di esclusione l'applicazione di franchigia o scoperto sulla polizza "R.C.T.".

L'**Assicurato** deve dichiarare al momento della denuncia di **sinistro** l'esistenza e l'operatività della **polizza** "R.C.T." e ad esibirne copia su richiesta di **Vittoria**;

- opposizione contro una **sanzione amministrativa** per presunti **fatti illeciti** dell'**Assicurato**.

Web e Social/Media Network

La **garanzia** opera anche in caso di furto d'identità o utilizzo illegale da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'**Assicurato**, tra cui:

- utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti o carte di credito

- dell'**Assicurato**, tramite internet o posta elettronica;
- fatti commessi da terzi con strumenti di ripresa visiva o sonora o pubblicazione non autorizzata di immagini, audio o video dell'**Assicurato**;
- uso indebito del nome dell'**Assicurato** o danno alla reputazione personale online;
- atti di cyber-bullismo commessi da terzi a danno dell'**Assicurato** con strumenti di comunicazione a distanza;
- accessi non autorizzati ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'**Assicurato**, inclusi i casi di cyber-estorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'**Assicurato**.

La **garanzia** prevede le seguenti prestazioni:

- predisporre querela agli organi di polizia inquirente e ricerca di prove a difesa;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** subito dall'**Assicurato** da parte dell'autore della violazione;
- inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito **web** o del **social media** l'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet ⁽²⁾;
- predisposizione del reclamo o segnalazione al Garante della privacy;
- ripristino dell'onorabilità dell'**Assicurato** a seguito di cause pendenti o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri.

Atti di volontaria giurisdizione e a difesa dell'eredità

La **garanzia** opera anche per i seguenti casi:

- istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
- ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto;

Vittoria indennizza la **garanzia "TUTELA LEGALE CLASSIC"** entro il **massimale** indicato in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.2 - TUTELA LEGALE ELITE

Questa **garanzia** opera negli ambiti di seguito indicati.

Vita Privata e Proprietà o conduzione di abitazioni

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** per **eventi** che riguardano la:

- vita privata**;
- proprietà o conduzione di abitazioni principali, secondarie o stagionali, **se direttamente utilizzate**;
- proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica.

La **garanzia** opera in caso di:

- procedimenti penali** anche a seguito di violazioni fiscali e amministrative;
- citazione in qualità di teste o persona informata dei fatti in un **procedimento penale**. La **garanzia** opera in caso di pericolo di incriminazione dell'**Assicurato** o quando è stralciato dal procedimento in cui era imputato o indagato;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** subito dall'**Assicurato** a causa di **fatto illecito** di terzi;
- assistenza legale per resistere alle richieste di risarcimento di terzi per **danni extracontrattuali** dell'**Assicurato**.

In questo caso, la **garanzia** opera se l'**Assicurato** ha già una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T."). La **garanzia** (di tutela legale) opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è coperto dalla polizza "R.C.T." per spese legali di resistenza e di **soccombenza**, ai sensi del Codice civile ⁽³⁾. Se l'assicurazione "R.C.T." (in regola con il pagamento del premio) non opera per effetto di un'esclusione, o perché l'**evento** non è previsto tra i rischi assicurati, la **garanzia** di tutela legale opera in primo rischio. Si precisa che non è considerato effetto di esclusione l'applicazione di franchigia o scoperto sulla polizza "R.C.T.". L'**Assicurato** deve dichiarare al momento della denuncia di **sinistro** l'esistenza e l'operatività della **polizza "R.C.T."** e ad esibirne copia su richiesta di **Vittoria**;

- controversie** di natura contrattuale, compreso l'acquisto di beni e servizi su portali di e-commerce;
- controversie** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale o assistenziale degli **Assicurati**;
- controversie** di natura contrattuale relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'**Assicurato**;
- controversie** relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;

- assistenza legale per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali;
- procedimenti tributari, fiscali e impugnazione di atti amministrativi di riscossione, in caso di ristrutturazione, restauro, risanamento o manutenzione degli immobili assicurati;
- opposizione contro una **sanzione amministrativa** per presunti **fatti illeciti**, nei seguenti casi:
 - le **sanzioni amministrative** per **eventi** in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'**Assicurato** riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile direttamente utilizzato;
 - le sanzioni amministrative per eventi in materia di inquinamento dell'ambiente causato da fatti accidentali.
- controversie di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

Web e Social/Media Network

La **garanzia** opera anche in caso di furto d'identità o utilizzo illegale da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'**Assicurato**, tra cui:

- utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti o carte di credito dell'**Assicurato**, tramite internet o posta elettronica;
- fatti commessi da terzi con strumenti di ripresa visiva o sonora o pubblicazione non autorizzata di immagini, audio o video dell'**Assicurato**;
- uso indebito del nome dell'**Assicurato** o danno alla reputazione personale online;
- atti di cyber-bullismo commessi da terzi a danno dell'**Assicurato** con strumenti di comunicazione a distanza;
- accessi non autorizzati ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'**Assicurato**, inclusi i casi di cyber-estorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'**Assicurato**.

La **garanzia** prevede le seguenti prestazioni:

- predisporre querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** subito dall'**Assicurato** da parte dell'autore della violazione;
- inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito **web** o del **social media** l'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet ⁽⁴⁾;
- predisposizione del reclamo o segnalazione al Garante della privacy;
- il ripristino dell'onorabilità dell'**Assicurato** a seguito di cause pendenti o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri.

Atti di volontaria giurisdizione

La **garanzia** opera nei seguenti casi:

- istanza per la nomina o revoca dell'amministratore di condominio;
- istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
- ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

Separazione consensuale e divorzio (vale solo per la forma di copertura "nucleo familiare")

La **garanzia** si estende inoltre ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- separazione consensuale tra i coniugi, se:
 - il matrimonio è stato celebrato in Italia;
 - la separazione consensuale è effettuata con ricorso congiunto e con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi e comunicato a **Vittoria**.
- domanda di divorzio, se:
 - la separazione consensuale è avvenuta nel periodo di validità di questa polizza o di altra polizza stipulata con Vittoria a copertura degli stessi rischi;
 - il ricorso per la separazione consensuale ha generato un sinistro gestito da **Vittoria**;
 - tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c'è continuità della **polizza** stipulata con **Vittoria**;
 - la domanda di divorzio è effettuata con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi e comunicato a **Vittoria**.

Si precisa che il **sinistro** è unico ai fini del **massimale** disponibile.

Vittoria indennizza la **garanzia "TUTELA LEGALE ELITE"** entro il **massimale** indicato in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

È sempre compreso il servizio di Consulenza Legale Telefonica nell'ambito delle materie che riguardano la **garanzia** indicata in **polizza**.

L'**Assicurato** può contattare il numero verde 800.666.000 o il numero +39 02 61290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare in modo corretto una **controversia** o un procedimento;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.4 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Data del sinistro

Per determinare la data in cui avviene un **sinistro**, **Vittoria** considera quando:

- avviene il danno o il presunto danno, causato o subito dall'**Assicurato**, che dà origine alla richiesta di risarcimento per **danni extracontrattuali**;
- viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **sanzioni amministrative**;
- avviene il primo inadempimento, anche presunto, della prestazione contestata nel contratto, nel caso di **controversie** di natura contrattuale;
- avviene la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
- avviene l'interruzione del rapporto di lavoro, nel caso di **controversie** individuali di lavoro;
- viene depositato il ricorso di volontaria giurisdizione all'Autorità giudiziaria;
- avviene la richiesta di usucapione, nel caso di **controversie** collegate ai beni immobili;
- viene presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'Autorità competente, in caso di contenzioso tributario;

Se il comportamento contestato è continuato, **Vittoria** considera come data di avvenimento la data in cui verifica la prima violazione, anche presunta.

Fermo quanto indicato nell'articolo "**DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO**" del documento "**Il contratto dalla A alla Z**", l'assicurazione opera per i **sinistri** che accadono dopo le ore 24 del giorno di decorrenza della **polizza**, **ad eccezione dei seguenti casi**:

- **Carenza: casi in cui la copertura inizia dopo che è trascorso un periodo di tempo**
 - **controversie** di natura contrattuale o che riguardano i diritti reali. L'assicurazione opera se il **sinistro** avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza della **polizza**;
 - **controversie** relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'**Assicurato**, inclusi eventuali vizi occulti che si manifestano dopo l'acquisto. L'assicurazione opera se il **sinistro** avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza della **polizza** e se l'**Assicurato** ne viene a conoscenza entro 2 (due) anni dalla scadenza della **polizza**;
 - atti di volontaria giurisdizione. L'assicurazione opera se il **sinistro** avviene almeno 1 (un) anno dopo la decorrenza della **polizza**.

Le carenze non si applicano e le **garanzie** sono estese agli **eventi** avvenuti durante la validità di una precedente polizza di tutela legale con altro assicuratore, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- l'**Assicurato** conosce gli **eventi** per la prima volta dopo che è cessata la precedente **polizza**;
- la **polizza** di tutela legale di **Vittoria** ha continuità temporale o segue senza interruzione la **polizza** del precedente assicuratore;
- la **polizza** del precedente assicuratore ha avuto durata uguale o maggiore della carenza prevista dalla **polizza** di **Vittoria**;
- l'**Assicurato** ha denunciato il **sinistro** al precedente assicuratore;
- il precedente assicuratore ha rifiutato la prestazione di tutela legale esclusivamente perché l'**Assicurato** ha denunciato il **sinistro** dopo il periodo di postuma o se la postuma decade a seguito della sottoscrizione della **polizza** con **Vittoria**;
- il **sinistro** è denunciato a **Vittoria** entro il periodo di efficacia della **polizza** di **Vittoria**;
- il **sinistro** riguarda un **evento** coperto sia dalla **polizza** del precedente assicuratore sia dalla **polizza** di **Vittoria**.

Vittoria indennizza in base alle condizioni della **polizza** di **Vittoria**.

- **Copertura postuma**

L'assicurazione copre gli **eventi** avvenuti nel periodo di validità della **polizza** e che si manifestano nei 2 (due) anni successivi al termine di tale periodo. La copertura postuma non opera se Il **Contraente** interrompe la **polizza** e stipula una nuova copertura di tutela legale.

- **Retroattività: casi in cui l'assicurazione copre anche i sinistri accaduti prima della decorrenza della**

polizza

Se l'**Assicurato** è dipendente della Pubblica Amministrazione e viene coinvolto in **procedimenti penali** o giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti, l'assicurazione opera anche per i **sinistri** che derivano da fatti posti in essere nei 3 (tre) anni precedenti la data di decorrenza della **polizza**.

1.5 - VALIDITA' TERRITORIALE

Eventi Vita Privata

L'assicurazione opera per gli **eventi** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- in tutti gli Stati d'Europa, nel caso di danni extracontrattuali e di **procedimenti penali**;
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nel caso di **controversie** di natura contrattuale, nelle controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali e nelle **controversie** di lavoro:

Web e Social/Media Network

L'assicurazione opera per gli **eventi** che avvengono in tutto il Mondo se il foro competente si trova: nei paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, UK e Liechtenstein.

Atti di volontaria giurisdizione

L'assicurazione opera per gli **eventi** accaduti nel territorio della Repubblica Italiana.

Il servizio di "CONSULENZA LEGALE TELEFONICA" opera per **eventi** accaduti in Italia.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. La **garanzia** è valida se indicata in **polizza**, entro i **massimali** indicati e con i limiti previsti nei successivi articoli.

2.1 - TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI

La **garanzia "TUTELA LEGALE ELITE"** copre anche gli **eventi** che riguardano gli immobili di proprietà dell'**Assicurato** e da lui non direttamente utilizzati.

Le tipologie di immobili sono:

- uso abitativo;
- svolgimento attività professionali (codice catasto A10)
- svolgimento attività commerciali (codice catasto C1).

L'assicurazione copre le **controversie** ed i procedimenti relativi a:

- contratti di locazione:
 - cosiddetti liberi, con durata di 4 anni + 4;
 - a canone concordato, con durata di 3 anni + 2;
 - transitori o per studenti universitari, di cui alla legge 431/98 s.m.i;
 - locazioni brevi ad uso turistico. Si intende la locazione ad uso abitativo per un periodo non superiore a 30 giorni, senza che tale attività rientri nell'esercizio di un'attività d'impresa.
 - locazione ad uso turistico (o ad uso foresteria) esercitata occasionalmente e senza apertura di partita iva;
- comodato d'uso gratuito a terzi;
- usufrutto a terzi.

La **garanzia** vale anche per:

- **controversie** per danni subiti all'immobile o al suo contenuto per **fatto illecito** del conduttore, del comodatario, dell'usufruttuario o del cliente;
- assistenza legale in caso di **risoluzione amichevole della controversia** per il recupero dei canoni di locazione non pagati;
- assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti del conduttore, compresa l'eventuale contestuale azione per il recupero dei canoni non pagati.

Gli immobili, identificati in **polizza**, sono situati nel territorio della Repubblica Italiana e sono in regola con le normative vigenti in materia di agibilità e abitabilità.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

2.2 - TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE

La **garanzia** tutela i diritti dell'**Assicurato**, lavoratore dipendente, in caso di:

- **procedimenti penali**;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** subito dall'**Assicurato** a causa di **fatto illecito** di terzi;
- **controversie** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
- assistenza legale davanti alla commissione tributaria competente, in un contenzioso tributario che riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche per:
 - redditi da lavoro dipendente o assimilato;
 - deduzioni di oneri da tali redditi;
 - detrazioni di oneri dalla suddetta imposta.
- **controversie** individuali di lavoro dipendente.

Se l'**Assicurato** è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, la **garanzia** opera se si verificano allo stesso tempo le seguenti condizioni:

- l'**Assicurato** dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- a seguito di **sentenza** o provvedimento definitivo. **Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.**

In questi casi, **Vittoria** rimborsa all'**Assicurato**:

- la differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente di appartenenza e quanto speso dall'**Assicurato**, se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare le spese sostenute secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale;
- le spese sostenute dall'**Assicurato**, se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse;
- le spese dovute al legale per la propria attività ⁽⁵⁾, se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta, per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità.

In caso di:

- presenza di altra polizza di tutela legale a copertura degli stessi rischi,
- o di una polizza di R.C. patrimoniale in favore dell'**Assicurato**, stipulata con **Vittoria** o altra Compagnia,

la **garanzia** opera a esaurimento del massimale di tali polizze ("secondo rischio").

Se anche tali polizze prevedono che la **garanzia** opera in secondo rischio, la **polizza** opera in proporzione al massimale complessivo assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

2.3 - TUTELA LEGALE PER PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE

La **garanzia** "**TUTELA LEGALE ELITE**" opera anche per i parenti non autosufficienti e non appartenenti al nucleo familiare dell'**Assicurato**.

I parenti non autosufficienti sono coloro che non riescono a svolgere in modo permanente almeno quattro delle attività elementari della vita quotidiana: lavarsi, mantenere l'igiene personale, vestirsi, nutrirsi, continenza e spostarsi.

I nominativi dei parenti assicurati sono indicati in **polizza**.

2.4 - TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** negli **eventi** relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali.

La **garanzia** opera per la difesa in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti.

La **garanzia** opera:

- quando l'**Assicurato** dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- a seguito di **sentenza** o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della

definizione del giudizio.

Vittoria rimborsa all'**Assicurato**:

- la differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente di appartenenza e quanto speso dall'**Assicurato**, se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare le spese sostenute secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale;
- le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di sentenza o provvedimento definitivo, se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse;
- le spese dovute al legale per la propria attività ⁽⁶⁾, anche se le spese sostenute dall'assicurato sono superiori, se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta, per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità.

In caso di:

- presenza di altra polizza di tutela legale a copertura degli stessi rischi,
- o di una polizza di R.C. patrimoniale in favore dell'**Assicurato**, stipulata con **Vittoria** o altra Compagnia,

la **garanzia** opera a esaurimento del massimale di tali polizze ("secondo rischio").

Se anche tali polizze prevedono che la **garanzia** opera in secondo rischio, la **polizza** opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili le persone giuridiche.

Per la **garanzia** "**TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI**", non sono assicurati gli immobili:

- situati fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- non in regola con le normative vigenti in materia di agibilità e abitabilità.

Per la **garanzia** "**TUTELA LEGALE LAVORATORE DIPENDENTE**" esclude le attività di:

- medico e ostetrica;
- segretario comunale e provinciale, dirigente e dipendente con responsabilità di uffici o persone in enti pubblici.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre le seguenti spese:

- non concordate con **Vittoria**, secondo le regole previste nel capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **Vittoria** per la gestione di una **controversia** prima dell'azione in giudizio;
- per compensi di ulteriori legali o consulenti tecnici di parte nell'ambito dello stesso grado di giudizio, salvo se previsti in modo esplicito in **polizza** ed autorizzati da **Vittoria**;
- del legale e del consulente di parte per attività che non sono effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- che eccedono i valori medi (senza applicazione di eventuali maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e s.m.i. In caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, **Vittoria** utilizza per il rimborso i valori medi dei parametri forensi relativi alle attività effettivamente svolte;
- relative a patti di quota lite conclusi tra l'**Assicurato** e l'avvocato che stabiliscono compensi professionali;
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico ricevuto;
- per **procedimenti penali** promossi dall'**Assicurato**. Esclusione non valida per le spese di redazione e presentazione di denuncia querela, nel caso di procedimento penale a carico del querelato e per il quale l'**Assicurato** è parte civile;
- originate dalla costituzione di parte civile del danneggiato, se l'**Assicurato** è perseguito in sede penale;
- dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'**Assicurato**, secondo il principio di solidarietà ⁽⁷⁾;
- rimborsate dalla controparte. Se **Vittoria** ha anticipato queste spese, l'**Assicurato** deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo. In ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali, ad esempio:
 - oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita;
 - spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **controversia**, se tale **controversia** si conclude con una transazione non concordata con **Vittoria**;
- relative al pagamento di multe o ammende e sanzioni in genere;
- relative ad oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della **controversia** o del procedimento. Esclusione non valida per:
 - il contributo unificato di iscrizione a ruolo
 - l'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.

L'assicurazione non opera:

- per attività professionali, d'impresa o, in generale, per attività che non riguardano la **vita privata**. Esclusione non valida per quanto coperto con le seguenti **garanzie**, se presenti in **polizza**:
 - "TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE";
 - "TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE";
- per **controversie** o procedimenti in materia di diritto delle successioni e delle donazioni;
- per **controversie** o procedimenti in materia di diritto di famiglia. Esclusione non valida per quanto previsto in maniera esplicita dalle **garanzie** presenti in **polizza**;
- per attività di natura politica e sindacale;
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- per **controversie** e procedimenti di qualunque natura o tipo derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi che viaggiano su strada, nautici e aerei in genere;
- se l'**Assicurato** è indagato o imputato per **delitto doloso**. Esclusione non è valida se l'**Assicurato**:
 - è assolto o proscioltto nel merito con **sentenza definitiva**;
 - il **reato** è derubricato da **doloso** a colposo;
 - c'è archiviazione definitiva con provvedimento definitivo.

Sono sempre esclusi i rimanenti casi di estinzione del **reato** per qualsiasi altra causa. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si conclude con **sentenza definitiva** diversa da quelle elencate sopra, l'**Assicurato** deve rimborsare tutte le spese che **Vittoria** ha

eventualmente anticipato;

- in caso di **procedimenti penali** connessi all'abuso di minori, reati di genere e reati di mafia;
- per **eventi** in materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto previsto in maniera esplicita dalle **garanzie** presenti in **polizza**;
- in caso di procedimenti oggetto della giurisdizione tributaria che si concludono con:
 - ravvedimento operoso;
 - o respinta integrale della richiesta dell'**Assicurato**;
- in caso di adesione ad azioni di classe ("class action");
- per le **controversie** di natura contrattuale derivanti da contratti disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è stata chiesta da uno dei contraenti. Esclusione non valida in caso di **polizza** emessa senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente polizza di tutela legale a garanzia del medesimo **rischio**;
- per l'attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- per ricorsi rientranti nell'ambito della legge 104/92 e successive modifiche;
- in caso di uso illecito da parte dell'**Assicurato** del **web o dei social media network**.

Inoltre l'assicurazione non opera se:

- il valore economico oggetto della **controversia**, del procedimento o della **sanzione amministrativa** è inferiore a 250 euro. Questa esclusione non riguarda la prestazione di consulenza legale telefonica;
- le imposte contestate nei contenziosi tributari hanno un valore inferiore a 1.000 euro. Questa esclusione non riguarda la prestazione di consulenza legale telefonica.

In caso di vertenze tra **Contraente** e un'altra persona assicurata, la **garanzia** opera solo a favore del **Contraente**. Il **Contraente**, in caso di conflitto di interessi con le altre persone assicurate, può opporsi.

Inoltre, la **garanzia "TUTELA LEGALE CLASSIC"** esclude le **controversie**:

- di natura contrattuale;
- che riguardano unità immobiliari o terreni in genere;
- relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in hedge funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- in materia fiscale e tributaria: Esclusione non valida per i **procedimenti penali** che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- in materia amministrativa. Esclusione non valida per i **procedimenti penali** o quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- in materia di giustizia sportiva;
- relative alla pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate.
- con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale o assistenziale dell'**Assicurato**.

Inoltre, la **garanzia "TUTELA LEGALE ELITE"** esclude le **controversie**:

- relativi alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;
- tra comproprietari;
- riferibili a beni immobili non direttamente utilizzati dall'**Assicurato** e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI"**, se presente in **polizza**;
- **controversie** in materia amministrativa, fiscale e tributaria. Esclusione non valida in caso di **procedimenti penali** o in base a quanto previsto in maniera esplicita dalla **garanzia**;
- in materia di giustizia sportiva;
- che derivano da un contratto di lavoro subordinato;
- relative alla pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- relative a contratti di investimento in:
 - titoli negoziati in mercati non regolamentati;
 - titoli derivati (tutti i generi e tipologie)
 - in hedge funds;
 - tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata.

Inoltre, la **garanzia "TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI"** esclude:

- **controversie o procedimenti penali** relativi alla proprietà di immobili abusivi;
- **controversie** relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;

- **controversie** tra comproprietari;
- locazioni che richiedono l'apertura di una partita iva (ad esempio B&B, affittacamere, hotel, residence, agriturismo);
- azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino (ad esempio, per finita locazione).

Inoltre, la **garanzia "TUTELA LEGALE LAVORATORE DIPENDENTE"** esclude:

- **controversie** di diritto del lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- **eventi** derivanti da comportamenti antisindacali;
- **eventi** derivanti da licenziamenti collettivi;
- **eventi** in materia di concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
- procedimenti per responsabilità amministrativa - contabile;
- mancata richiesta di patrocinio legale all'ente di appartenenza. Questa esclusione vale solo per i dipendenti pubblici.

La **garanzia "TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE"** esclude:

- **controversie** di diritto del lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- mancata richiesta di patrocinio legale all'ente di appartenenza;
- procedimenti amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato;
- procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'Assicurato.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la garanzia. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei Limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"TUTELA LEGALE CLASSIC" Atti di volontaria giurisdizione	€8.000 1 sinistro per anno solare
"TUTELA LEGALE CLASSIC" Secondo Consulente Tecnico Di Parte	€5.000

<i>"TUTELA LEGALE CLASSIC"</i> Legale Domiciliatario	€3.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Atti di volontaria giurisdizione	€8.000 1 sinistro per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Controversie per l'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato	€8.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Secondo Consulente Tecnico Di Parte	€5.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati	2 sinistri per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Contenziosi tributari relativi alla ristrutturazione, restauro, risanamento o manutenzione degli immobili assicurati.	valore minimo imposta contestata: €1.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Legale Domiciliatario	€3.000
<i>"TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE"</i> Controversie individuali di lavoro davanti alla giustizia amministrativa	€5.000 per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE"</i> Contenziosi tributari per redditi da lavoro e redditi fondiari	valore minimo imposta contestata: €1.000
<i>"TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI"</i>	Massimale per sinistro e per anno solare pari al massimale per sinistro indicato in polizza per la garanzia <i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> . Per le locazioni brevi ad uso turistico: max.2 sinistri per anno solare. A prescindere dal numero degli immobili assicurati
<i>"TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE"</i> Spese legali per la citazione in giudizio dell'Assicuratore di R.C. patrimoniale	€3.000
<i>"TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE"</i> Spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte	€3.000

Queste limitazioni non riguardano la prestazione di consulenza legale telefonica.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

*Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

Vittoria gestisce i **sinistri** di tutela legale ⁽⁸⁾.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a Vittoria, tramite:
 - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- Se l'Assicurato denuncia il **sinistro** oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, perde il diritto alle **garanzie** ⁽⁹⁾;
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla **garanzia**, l'Assicurato deve:

- inviare il prima possibile a Vittoria copia degli altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
 - aggiornare subito Vittoria sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
 - avvisare Vittoria e avere la sua conferma a procedere, prima di incaricare un legale o un perito di fiducia;
 - ottenere conferma a procedere da parte di Vittoria prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
 - richiedere l'autorizzazione di Vittoria per concordare con la controparte transazioni o accordi per definire la **controversia**, se ci sono a carico di Vittoria spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato;
- Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, Vittoria rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

In caso di **procedimento penale**, l'Assicurato deve denunciare il **sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a Vittoria che:

- ricevuta la denuncia del **sinistro**, e valutata la fondatezza del caso e l'operatività della **garanzia**, svolge ogni possibile tentativo per una **risoluzione amichevole della controversia**, in modo diretto o tramite professionisti da essa individuati. A tal fine, se richiesto da Vittoria, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della **controversia** o del procedimento. Tra i servizi offerti c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di Vittoria per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se l'Assicurato intende avvalersi di questa prestazione e decide di rivolgersi a un proprio legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non saranno rimborsate;
- per risolvere la **controversia**, Vittoria valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **risoluzione amichevole delle controversie**, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- autorizza l'Assicurato a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Vittoria o se Vittoria non dispone di un avvocato da proporre per la gestione del caso.

In seguito, Vittoria autorizza l'azione in giudizio:

- se è necessaria la difesa dell'Assicurato in un **procedimento penale** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;

- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. Se non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio e l'**Assicurato** non condivide il parere di **Vittoria**, l'**Assicurato** può procedere:
 - con l'**arbitrato**, come indicato nell' articolo "**DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**";
 - per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con **sentenza definitiva**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nel limite della **massimale** indicato in **polizza**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie **Vittoria**);
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale scelto;
 - fornire al legale scelto tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **procedimento penale** per **delitto doloso**, le **garanzie** vengono sospese e tornano a essere operative in caso di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'**Assicurato** pronunciata con **sentenza definitiva**, compresi tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la **garanzia** opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del **reato**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per **controversie** o procedimenti promossi da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per **controversie** o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'**evento** che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della somma assicurata prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione prima dell'azione civile.

5.5 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**;
- o comunica i motivi per cui l'**indennizzo** non può essere pagato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Denunciare il sinistro il prima possibile a **Vittoria**:

Allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari.

CONTATTI

- Denuncia telefonica al: numero verde 800.666.000, o al numero +39 02 61290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
- Denuncia scritta:
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it.
 - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa Via – Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

CODICE CIVILE - Articolo 1292- Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di una libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

CODICE CIVILE - Articolo 1292

(3) Codice civile - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(4) Legge 29 maggio 2017, n.71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

(7) CODICE CIVILE - Articolo 1292- Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di una libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Articolo 164 - Modalità per la gestione dei sinistri

L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

L'impresa può:

a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

b) affidarla ad un'impresa distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di Sezione "Tutela Legale" di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

CODICE CIVILE - Articolo 2952- Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164**CODICE CIVILE - Articolo 2952**

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"TUTELA LEGALE IN"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

*È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.*

Garanzia	Tipo di garanzia
TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE	Base
VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D	Opzionale a pagamento
PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE	Opzionale a pagamento

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: • Contraente • Nucleo familiare
--------------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Contravvenzione**
Tipo di **reato** punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Controversia**
Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **diritto civile**.
- **Danno extracontrattuale**
Danno che deriva da **fatto illecito**, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**evento**.
- **Delitto colposo**
Il **reato** punito con la reclusione o la multa. E quello previsto dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, commesso senza volontà.
- **Delitto doloso**
Il **reato** punito con l'ergastolo, la reclusione o la multa. Nel delitto doloso l'evento è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Evento**
Fatto dannoso che dà origine al **sinistro**.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge.
- **Garanzia**
Descrizione delle prestazioni previste dalla **polizza** in base alla quale **Vittoria** si impegna a pagare l'**indennizzo** all'**Assicurato**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Lesioni personali stradali**
Reato previsto dall'art 590-bis del Codice penale
- **Massimale**
La somma entro la quale **Vittoria** risponde per **sinistro**. Gli eventuali sottolimiti previsti sono sempre considerati compresi nel **massimale**.
- **Nucleo familiare**
Le seguenti persone:
 - quelle iscritte nel tuo stato di famiglia;
 - il tuo coniuge e i tuoi figli di età inferiore a 25 anni, se residenti in Italia e non iscritti nel tuo stato di famiglia.
- **Omicidio stradale**
Reato previsto dall'art 589-bis del Codice penale.
- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Risoluzione amichevole della controversia**
Attività svolta per trovare una soluzione bonaria ad una **controversia**, prima dell'azione in giudizio (fase stragiudiziale). Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica
- **Sanzione amministrativa**
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'Autorità giudiziaria amministrativa o dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
- **Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)**
Provvedimento che non può essere impugnato (incontrovertibile), perché:
 - è scaduto il termine per poterlo fare;
 - o sono state fatte tutte le impugnazioni possibili.E' caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, cioè nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'**evento** per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Transazione**
Accordo tra le parti per risolvere una controversia già cominciata o prevenirne altre, tramite reciproche concessioni.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Puoi scegliere se assicurare il tuo **nucleo familiare** o solo te stesso (il **Contraente**). La scelta è indicata in **polizza**.

L'assicurazione tutela i diritti dell'**Assicurato** in diversi ambiti della **vita privata**, a seconda delle **garanzie** scelte ed indicate in **polizza**.

L'assicurazione copre le seguenti spese:

- per assistenza legale;
- peritali, legali, investigative e processuali necessarie per:
 - la **risoluzione amichevole delle controversie**;
 - l'azione in giudizio in ogni sua fase e grado. Rientrano nelle spese peritali quelle del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). L'assicurazione copre l'intervento di un solo avvocato e di un solo consulente di parte per ogni grado di giudizio.

Inoltre, in caso di:

- arresto, minaccia di arresto;
- **procedimento penale** all'estero, in uno dei paesi in cui la **garanzia** opera;

l'assicurazione copre:

- le spese legali relative all'assistenza di un legale iscritto in appositi albi speciali;
- le spese per la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella per cui è incaricato il primo, se le ragioni difensive supportano la richiesta;
- l'anticipo della cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente. L'importo è anticipato da **Vittoria** e va restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione. Dopo tale termine, **Vittoria** addebita gli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** entro i **massimali** indicati in **polizza** e con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE

Questa **garanzia** tutela i diritti dell'**Assicurato** per **eventi**:

- relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli:
 - non soggetti all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile auto;
 - o conducibili con patente di categoria A o B;
- relativi alla proprietà e navigazione di scafi da diporto di lunghezza fino a 10 metri. Sono comprese:
 - barche a remi, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela;
 - acquascooter e moto d'acqua.

Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime o interne, a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro;

- che coinvolgono l'**Assicurato** in qualità di:
 - pedone;
 - ciclista;
 - terzo trasportato

La **garanzia** vale anche per i:

- conducenti autorizzati alla guida dei suddetti veicoli a motore o natanti da diporto di proprietà dell'**Assicurato**;
- proprietari ed i trasportati sui suddetti veicoli a motore o natanti da diporto guidati dall'**Assicurato**.

Per gli **eventi** che riguardano la proprietà, la guida o la circolazione di veicoli elettrici l'assicurazione è estesa a:

- **controversie** o **procedimenti penali** relativi all'installazione della colonnina di ricarica del veicolo:
 - presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
 - o all'interno del condominio dove si trova l'abitazione di proprietà;
- **controversie** con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
- **controversie** con i fornitori del servizio di:

- ricarica della batteria del veicolo elettrico, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico;
- noleggio delle batterie

Per veicolo elettrico si intende un veicolo che:

- si muove con un motore elettrico, anche se dotato di un motore a combustione;
- ha una batteria che può essere ricaricata con collegamento alla rete elettrica.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

È sempre compreso il servizio di Consulenza Legale Telefonica nell'ambito delle materie che riguardano le **garanzie** indicate in **polizza**.

L'**Assicurato** può contattare il numero verde 800.666.000 o il numero +39 02 61290887 all'estero attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare in modo corretto una **controversia** o un procedimento;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - ACCADIMENTO DEL SINISTRO - PERIODO DI CARENZA

Data del sinistro

Per determinare la data in cui avviene un **sinistro**, **Vittoria** considera:

- per le richieste di risarcimento per **danni extracontrattuali** subiti dall'**Assicurato**, la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- per l'opposizione a **sanzioni amministrative**, la data in cui è compiuto il primo atto di accertamento della violazione;
- negli altri casi, la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto (da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo).

Se il comportamento contestato è continuato, **Vittoria** considera come data di avvenimento la data in cui verifica la prima violazione, anche presunta.

Carenza

Fermo quanto indicato nell'articolo *"DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO"* del documento *"Il contratto dalla A alla Z"*, l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che accadono:

- dopo 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della **polizza**, in caso di **controversie** di natura contrattuale. Questa limitazione (carenza) non si applica se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - la **polizza** di tutela legale di **Vittoria** ha continuità temporale o segue senza interruzione una polizza di un precedente assicuratore;
 - la polizza del precedente assicuratore ha avuto durata uguale o maggiore della carenza prevista dalla **polizza** di **Vittoria**;
- dalle ore 24 del giorno di stipula della **polizza** ed entro la data di scadenza dell'assicurazione, in tutti gli altri casi.

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE

La **garanzia** *"TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE"* opera per gli **eventi** che avvengono in tutto il mondo.

Il servizio di *"CONSULENZA LEGALE TELEFONICA"* opera per **eventi** accaduti in Italia.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. La **garanzia** è valida se indicata in **polizza**, entro i **massimali** indicati e con i limiti previsti nei successivi articoli.

2.1 - VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D

La **garanzia** *"TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE"* opera anche per gli **eventi** relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D.

2.2 - PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE

L'assicurazione comprende anche le seguenti prestazioni.

Recupero punti e riesame patente di guida

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida o della carta di qualificazione del conducente CQC per una o più violazioni del codice della strada.

Vittoria rimborsa le seguenti spese sostenute dall'**Assicurato** per:

- partecipare a un corso di aggiornamento, a seguito di perdita parziale dei punti;
- sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, a seguito di perdita totale dei punti.

Traino

Questa prestazione opera in caso di incidente stradale, se l'**Assicurato** deve provvedere al recupero o al traino del veicolo danneggiato.

Vittoria rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo dal luogo di arresto fino a un'autofficina. Se il **sinistro** è coperto da un'assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato per lo stesso **rischio** dal contratto di assistenza.

Diaria per sospensione illegittima della patente di guida

Questa prestazione opera:

- in caso di sospensione della patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità italiana;
- e se il provvedimento di sospensione della patente è poi annullato a seguito di ricorso presentato dall'**Assicurato**.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** con una diaria di 25 euro per il periodo tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente. L'importo è pagato con rate mensili posticipate.

Diaria da fermo per sequestro del veicolo

Questa prestazione opera:

- in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e successivo sequestro penale del veicolo dell'**Assicurato**;
- e se l'**Assicurato** si rivolge a **Vittoria** per il dissequestro.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** con una diaria di 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo.

Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo

Questa prestazione opera in caso di distruzione, smarrimento o sottrazione dei seguenti documenti del veicolo dell'**Assicurato**:

- targa;
- patente;
- carta di circolazione;
- certificato di proprietà.

Se l'**Assicurato** deve duplicare i predetti documenti, **Vittoria**:

- indennizza l'**Assicurato** con un importo forfetario di 100 euro;
- rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La prestazione "*Traino*" opera per **eventi** che avvengono in tutti gli Stati d'Europa. Le altre prestazioni operano solo nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurabili le persone giuridiche.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre le seguenti spese:

- non concordate con **Vittoria**, secondo le regole previste nel capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **Vittoria** per la gestione di una **controversia** prima dell'azione in giudizio;
- per compensi di ulteriori legali o consulenti tecnici di parte nell'ambito dello stesso grado di giudizio, salvo se previsti in **polizza** ed autorizzati da **Vittoria**;
- del legale e del consulente di parte per attività non effettivamente svolte o dettagliate in parcella;
- che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e s.m.i; In caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, si utilizzano per il rimborso i valori medi dei parametri forensi relativi alle attività effettivamente svolte;
- dei patti di quota lite conclusi tra l'**Assicurato** e l'avvocato che stabiliscono compensi professionali;
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico ricevuto;
- per procedimenti penali promossi dall'**Assicurato**. Esclusione non valida per le spese di redazione e presentazione di denuncia querela, nel caso di **procedimento penale** a carico del querelato e per il quale l'**Assicurato** è parte civile;
- dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'**Assicurato**, secondo il principio di solidarietà ;
- rimborsate dalla controparte. Se **Vittoria** ha anticipato queste spese, l'**Assicurato** le deve restituire entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo. In ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali, ad esempio:
 - oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita;
 - spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento;
 - ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **controversia**, se tale **controversia** si conclude con una transazione non concordata con **Vittoria**;
- relative al pagamento di multe o ammende e sanzioni in genere;
- relative ad oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della **controversia** o del procedimento. Esclusione non valida per:
 - il contributo unificato di iscrizione a ruolo
 - l'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati

L'assicurazione non opera:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo o eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** causati dall'**Assicurato** a terzi;
- se l'**Assicurato** è indagato o imputato per:
 - **delitto doloso**;
 - per fuga, omissione di soccorso;
 - guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, o se vengono applicate le sanzioni previste dal Codice della strada ⁽²⁾ o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione.

Esclusione non valida se l'**Assicurato**:

- è assolto o prosciolto nel merito con **sentenza definitiva**;
- il **reato** è derubricato da **delitto doloso** a **delitto colposo**;
- o c'è archiviazione definitiva con provvedimento definitivo.
- per i rimanenti casi di estinzione del **reato** per qualsiasi altra causa. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si conclude con **sentenza definitiva** diversa da quelle elencate sopra, l'**Assicurato** deve rimborsare tutte le spese che **Vittoria** ha eventualmente anticipato;

- per **eventi** che riguardano:
 - la proprietà o la navigazione di scafi da diporto di lunghezza superiore a 10 metri o guida di aerei;
 - il traino di paracadute ascensionale o deltaplano, con qualsiasi unità da diporto;
- per **eventi** in materia fiscale, tributaria o amministrativa salvo quanto previste in maniera esplicita dalle **garanzie** presenti in **polizza**;
- per opposizione a **sanzioni amministrative** non correlate a incidente stradale. Esclusione non valida se l'opposizione è accolta, anche parzialmente;
- se l'**Assicurato** guida:
 - con patente non valida, irregolare, scaduta, o guida senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità. Esclusione non valida se l'Assicurato ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
 - un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
 - effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
- se l'**Assicurato** utilizza l'unità da diporto per attività lavorativa, professionale o d'impresa;
- per corse, gare, competizioni sportive, relative prove e verifiche preliminari. Più in generale, sono escluse le **controversie** ed i procedimenti in materia di giustizia sportiva;
- in caso di adesione ad azioni di classe ("class action");
- per **controversie** di natura contrattuale derivanti da contratti disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è stata chiesta da uno dei contraenti. Esclusione non valida in caso di **polizza** emessa senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente polizza di tutela legale a copertura del medesimo **rischio**.
- se il valore economico oggetto della **controversia**, del procedimento o della **sanzione amministrativa** è inferiore a 250 euro. Questa esclusione non riguarda la prestazione di consulenza legale telefonica.

In caso di vertenze tra **Contraente** e un'altra persona assicurata, la **garanzia** opera solo a favore del **Contraente**. In caso di conflitto di interessi con le altre persone assicurate, Il **Contraente** può opporsi.

Esclusione non valida se l'**Assicurato**:

- è assolto o prosciolto nel merito con **sentenza definitiva**;
- il **reato** è derubricato da **delitto doloso** a **delitto colposo**;
- o c'è archiviazione definitiva con provvedimento definitivo.
- per i rimanenti casi di estinzione del **reato** per qualsiasi altra causa. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si conclude con **sentenza definitiva** diversa da quelle elencate sopra, l'**Assicurato** deve rimborsare tutte le spese che **Vittoria** ha eventualmente anticipato;
- per **controversie** che riguardano:
 - proprietà o la navigazione di navi da diporto o guida di aerei;
 - il traino di paracadute ascensionale o deltaplano, con qualsiasi unità da diporto;
- per **eventi** in materia fiscale, tributaria o amministrativa salvo quanto previste in maniera esplicita dalle **garanzie** presenti in **polizza**;
- per opposizione a **sanzioni amministrative** non correlate a incidente stradale. Esclusione non valida se l'opposizione è accolta, anche parzialmente;
- se l'**Assicurato** guida:
 - con patente non valida, irregolare, scaduta, o guida senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità. Esclusione non valida se l'Assicurato ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal **sinistro**;
 - un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
 - effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
- se l'**Assicurato** utilizza l'unità da diporto per attività lavorativa, professionale o d'impresa;
- per corse, gare, competizioni sportive, relative prove e verifiche preliminari. Più in generale, sono escluse le **controversie** in materia di giustizia sportiva;
- in caso di adesione ad azioni di classe ("class action");
- per **controversie** di natura contrattuale derivanti da contratti disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è stata chiesta da uno dei contraenti. Esclusione non valida in caso di polizza emessa senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente polizza di tutela legale a copertura del medesimo rischio.
- se il valore economico oggetto della **controversia**, del procedimento o della **sanzione amministrativa** è inferiore a 250 euro.

In caso di vertenze tra **Contraente** e un'altra persona assicurata, la **garanzia** opera solo a favore del **Contraente**. In caso di conflitto di interessi con le altre persone assicurate, Il **Contraente** può opporsi.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la garanzia. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei Limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE"	• € 300.000 in caso di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali; • € 100.000 negli altri casi
"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE" Legale domiciliatario	€ 3.000
"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE" Secondo Consulente tecnico di parte	€ 5.000
"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE" Redazione e presentazione di denuncia-querela	€ 500
"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE" Recupero punti e riesame patente di guida	€ 2.000
"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE" Traino	€ 200 oppure integrazione di quanto liquidato da altra Compagnia
"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE" Diaria per sospensione illegittima patente	€ 25 al giorno Max 180 giorni
"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE" Diaria da fermo per sequestro del veicolo	€ 15 al giorno Max 30 giorni
"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE" Re-immatricolazione del veicolo	€ 400

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.

Vittoria gestisce i **sinistri** di tutela legale ⁽³⁾.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a **Vittoria**, tramite:
 - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

Se l'Assicurato denuncia il **sinistro** oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, perde il diritto alle **garanzie** ⁽⁴⁾;

- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla **garanzia**, l'Assicurato deve:

- inviare il prima possibile a **Vittoria** copia degli altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
- aggiornare subito **Vittoria** sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** e avere la sua conferma a procedere, prima di incaricare un legale o un perito di fiducia;
- ottenere conferma a procedere da parte di Vittoria prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
- richiedere l'autorizzazione di **Vittoria** per concordare con la controparte **transazioni** o accordi per definire la **controversia**, se ci sono a carico di **Vittoria** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato;

Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

In caso di **procedimento penale**, l'Assicurato deve denunciare il **sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** che:

- ricevuta la denuncia del **sinistro**, e valutata la fondatezza del caso e l'operatività della **garanzia**, svolge ogni possibile tentativo per una **risoluzione amichevole della controversia**, in modo diretto o tramite professionisti da essa individuati. A tal fine, se richiesto da **Vittoria**, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della **controversia** o del procedimento. Tra i servizi offerti c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di **Vittoria** per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se l'Assicurato intende avvalersi di questa prestazione e decide di rivolgersi a un proprio legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non saranno rimborsate;
- per risolvere la **controversia**, **Vittoria** valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di **risoluzione amichevole delle controversie**, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- autorizza l'Assicurato a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **Vittoria** o se **Vittoria** non dispone di un avvocato da proporre per la gestione del caso.

In seguito, **Vittoria** autorizza l'azione in giudizio:

- se è necessaria la difesa dell'Assicurato in un **procedimento penale** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'Assicurato ha possibilità di successo.

Se non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio e l'Assicurato non condivide il parere di Vittoria, l'Assicurato può procedere:

- con l'**arbitrato**, come indicato nell' articolo "**DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**";
- per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con **sentenza definitiva**, può richiedere a Vittoria il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nel limite della **massimale** indicato in **polizza**.

Per la fase giudiziale, Vittoria trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'**Assicurato** può indicare a Vittoria un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie Vittoria);
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale scelto; .
 - fornire al legale scelto tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, Vittoria non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **procedimento penale** per **delitto doloso**, le **garanzie** vengono sospese e tornano a essere operative in caso di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'**Assicurato** pronunciata con **sentenza definitiva**, compresi tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la **garanzia** opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del **reato**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per **controversie** o procedimenti promossi da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per **controversie** o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'**evento** che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e Vittoria sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Vittoria, può richiedere a Vittoria il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della somma assicurata prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione prima dell'azione civile.

5.5 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, Vittoria entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**;
- o comunica i motivi per cui l'**indennizzo** non può essere pagato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Cosa fare SUBITO	CONTATTI
Denunciare il sinistro il prima possibile a Vittoria: Allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari.	• Denuncia telefonica al: numero verde 800.666.000, o al numero +39 02 61290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. • Denuncia scritta: - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa Via – Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE CIVILE – Articolo 1292-** Nozione della Solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno, libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori

(2) **Codice Della Strada – Articoli 187 e 189**

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitari e

pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Articolo 189 - Comportamento in caso di incidente

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 303 a euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345.

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

(3) **Codice Delle Assicurazioni Private – art. 164- Modalità per la gestione dei sinistri**

L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

L'impresa può:

- a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
- b) affidarla ad un'impresa distinta;
- c) prevedere nel contratto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multi-ramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multi-ramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

(4) **Codice civile - Articolo 2952.**

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"MICRO-MOBILITÀ"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'	Base	
INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITA'	Opzionale a pagamento	acquistabile solo congiuntamente alla garanzia base
R.C. MICRO-MOBILITÀ	Opzionale a pagamento	acquistabile solo congiuntamente alla garanzia base
TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	Opzionale a pagamento	acquistabile solo congiuntamente alla garanzia base

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
Attività di assistenza per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Bicicletta**
Veicolo con due o più ruote, che funziona a pedali, compresa la pedalata assistita. Le caratteristiche tecniche sono quelle previste dal Codice della Strada ⁽¹⁾ per i velocipedi.
- **Contravvenzione**
Reato punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
Danno subito dall'**Assicurato** per **fatto illecito** commesso da terzi, **escluso l'inadempimento contrattuale**. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun legame con l'evento dannoso.
- **Delitto**
Reato punito con la reclusione o la multa. Si considera l'elemento psicologico di chi lo commette: Può essere:
 - colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
 - doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Dispositivo a motore elettrico**
I seguenti mezzi di trasporto personale a propulsione per lo più elettrica: hoverboard, monopattino elettrico e monowheel ⁽²⁾.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come riportato nel certificato anagrafico.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Guasto**
Danno al **veicolo**, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - accaduto durante la circolazione e l'impiego del veicolo da parte dell'**Assicurato**;
 - dovuto a: usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche, foratura, scoppio, squarcio della gomma, **con esclusione della batteria esaurita**;
 - che rende impossibile per l'**Assicurato** l'uso del **veicolo** in condizioni normali.
- **Incidente**
Danno al **veicolo**, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - accaduto durante la circolazione o l'impiego del **veicolo** da parte dell'**Assicurato**;
 - dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito (accidentale, casuale);

- che rende impossibile per l'**Assicurato** l'uso del **veicolo** in condizioni normali.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- **Istituto di cura**
Ospedale, clinica, casa di cura autorizzate al ricovero dei malati.
Sono esclusi:
 - stabilimenti termali;
 - cliniche dietologiche, estetiche e simili;
 - case di riposo, di convalescenza e di soggiorno.
- **Limite di indennizzo**
Limite entro il quale **Vittoria** presta alcune **garanzie**.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, tale sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile ⁽³⁾.
- **Nucleo familiare**
Le persone che, al momento del **sinistro**, risultano iscritte nel tuo stato di famiglia
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti** che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Prestazione**
Aiuto fornito all'**Assicurato** che ne ha necessità in caso di **sinistro**. L'aiuto è fornito da **Vittoria** tramite la **Struttura organizzativa**.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **polizza** che rimane ad esclusivo carico dell'**Assicurato**.
- **Segway**
Mezzo di trasporto individuale a propulsione elettrica, costituito da una pedana e due ruote orientabili con il manubrio ⁽⁴⁾.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Soccombenza (spese di)**
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del

Giudice.

- **Struttura organizzativa (o S.O.)**

Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. La **struttura organizzativa** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato** e organizza ed eroga le **prestazioni**. I costi sono a carico di **Vittoria**.

- **Transazione**

Accordo con il quale le parti, si fanno reciproche concessioni e mettono fine ad una lite già nata o ne prevengono una che potrebbe nascere.

- **Veicolo**

La **bicicletta**, il **segway** o il **dispositivo a motore elettrico**.

- **Vertenza contrattuale**

È il contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo che deriva da un contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sei assicurato tu e le altre persone del **nucleo familiare**.

Sono previsti esclusioni e **limiti di indennizzo** indicati nel dettaglio nel Capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'

In caso di **guasto** o **incidente**, Vittoria garantisce le seguenti **prestazioni**, tramite la **Struttura Operativa (S.O.)**.

A) Prestazioni al veicolo

- Soccorso (solo per bicicletta o segway)

In caso di **sinistro** a **bicicletta** o **segway**,
la **S.O.**:

- invia sul posto un mezzo di soccorso;
- per trasportare l'**Assicurato**, la **bicicletta** o il **segway**;
- in un luogo indicato dall'**Assicurato**, entro 100 km dal luogo del **sinistro**.

Se nel luogo del **sinistro** non possono passare mezzi di soccorso, questi si recano nelle strade adiacenti, su rete stradale pubblica.

I costi sono a carico di Vittoria, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Prima dell'invio del mezzo di soccorso, la **S.O.** comunica all'**Assicurato** l'eventuale eccedenza di costi a suo carico.

In alternativa al mezzo di soccorso, l'**Assicurato**, se autorizzato dalla **S.O.**, può spedire in autonomia la **bicicletta** o il **segway** alla destinazione prescelta.

In questo caso, l'**Assicurato**:

- anticipa la spesa per il trasporto;
- e poi fornisce alla **S.O.** i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Vittoria rimborsa le spese con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Servizio taxi

In caso di **sinistro** a **bicicletta** o **segway**:

- se l'**Assicurato** attiva la prestazione "**Soccorso**";
- e ha necessità di raggiungere il proprio **domicilio** (o altra destinazione a sua scelta), dal luogo in cui è avvenuto il **sinistro**;

la **S.O.**

- gli mette a disposizione un taxi.

In caso di **sinistro** a **dispositivo a motore elettrico**:

- se l'**Assicurato** ha necessità di raggiungere il proprio **domicilio** (o altra destinazione a sua scelta), dal luogo in cui è avvenuto il **sinistro**;

la **S.O.**

- gli mette a disposizione un taxi.

Il costo del taxi è a carico di Vittoria, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Non è previsto:

- un percorso di taxi diverso da quello indicato alla **S.O.**;
- il frazionamento della somma indicata come limite di **indennizzo**.

- Rientro o proseguimento del viaggio (solo per bicicletta)

Questa prestazione si attiva con la prestazione "**Soccorso**":

- in caso di **sinistro** a **bicicletta**;
- accaduto oltre 50 km dal comune di residenza dell'**Assicurato**.

In questo caso, se l'Assicurato:

- deve lasciare la **bicicletta** in riparazione al centro specializzato e il centro non la può riparare in giornata;
- o deve spedire la **bicicletta** al proprio **domicilio**;
- e ha necessità di proseguire il suo viaggio fino alla destinazione prevista all'inizio o di tornare al proprio **domicilio**;

la **S.O.** fornisce all'Assicurato un biglietto fra i seguenti:

- ferroviario in prima classe;
- aereo in classe economica, per viaggi oltre 6 ore;
- per altro mezzo di trasporto idoneo.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

B) Prestazioni alla persona

• Consulenza medica telefonica

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha necessità di una consulenza medica generica;

la **S.O.**, tramite i medici convenzionati:

- valuta quale è la **prestazione** più opportuna per l'Assicurato sulla base di:
 - o informazioni ricevute dall'Assicurato
 - o diagnosi del suo medico curante.

Il consulto non è una diagnosi e si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

• Informazioni sanitarie

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha necessità di informazioni sanitarie;

la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni telefoniche:

- sede di uffici ASL e di istituti di cura;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
- consigli su come sbrigare le pratiche e relativi uffici competenti;

Questa **prestazione** è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

• Invio di un collaboratore familiare (in Italia)

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha necessità di **ricovero** per più di 5 giorni;
- oppure è invalido in modo temporaneo dopo un **ricovero** e, quindi, non si può occupare dei principali lavori domestici;

la **S.O.**

- individua un collaboratore familiare, solo se disponibile in zona, che si reca al **domicilio** dell'Assicurato.

Il costo è a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

• Invio di medicinali urgenti

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha urgente necessità, secondo il medico curante, di un medicinale registrato in Italia e che non si trova nel luogo del **sinistro**;

la **S.O.**:

- invia all'Assicurato il medicinale necessario, con il mezzo più rapido (nel rispetto delle norme locali sul trasporto di medicinali)

I costi del trasporto sono a carico di **Vittoria** (il costo dei medicinali è a carico dell'Assicurato).

L'Assicurato deve specificare: nome del medicinale, la casa farmaceutica e la modalità di somministrazione (se pillole, fiale, etc.).

• Invio di un medico generico a domicilio o di un'ambulanza

Se l'Assicurato, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha necessità di una visita medica urgente a **domicilio**;
- non riesce a trovare il proprio medico curante;

la **S.O.**:

- invia presso il **domicilio** dell'Assicurato un medico convenzionato;
- o, se il medico convenzionato non può intervenire di persona, organizza il trasferimento in

ambulanza dell'**Assicurato** nel centro medico adatto più vicino.

Questa **prestazione** è disponibile dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi.

I costi sono a carico di **Vittoria** con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso

Se l'**Assicurato** in caso di **infortunio** a seguito di **guasto** o **incidente** al **veicolo** e dopo il **ricovero** di primo soccorso:

- ha necessità di essere trasportato al proprio **domicilio**;

la **S.O.**:

- invia un'ambulanza all'**Assicurato** per trasportarlo al **domicilio**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Viaggio di un familiare e spese di soggiorno (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto** o **incidente** al **veicolo**:

- ha necessità di un **ricovero** in Italia per più di 10 giorni;

la **S.O.**:

- fornisce ad un familiare, residente in Italia, un biglietto di andata e ritorno per raggiungere l'**Assicurato**. Il biglietto è ferroviario di prima classe o aereo di classe economica;

- se l'**Assicurato** ha necessità di assistenza personale, procura al familiare l'alloggio in albergo per il pernottamento e la prima colazione.

Le spese sono a carico di **Vittoria** con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Per le seguenti **prestazioni** la **S.O.** ha necessità di definire in anticipo le modalità di erogazione del servizio di assistenza.

L'**Assicurato** deve quindi attivare la **prestazione** con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio stesso.

- Assistenza infermieristica presso l'istituto di cura

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto** o **incidente** al **veicolo**:

- ha necessità di assistenza infermieristica durante il suo **ricovero** in **istituto di cura**,

la **S.O.**:

- trova e mette a disposizione dell'**Assicurato** un infermiere professionista.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche (in Italia)

Se l'**Assicurato**:

- in caso di **infortunio** a seguito di **guasto** o **incidente** al **veicolo**;

- con intervento di ambulanza o ingresso al pronto soccorso, certificato da documentazione medica;

ha necessità, nelle sei settimane successive al **sinistro**, di:

- o stampelle;
- o sedia a rotelle;
- o letto ortopedico;

la **S.O.**:

- fornisce le attrezzature richieste, in comodato d'uso per il periodo necessario.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Invio di baby-sitter per minori (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha necessità di **ricovero** per più di 5 giorni;
- oppure è invalido in modo temporaneo dopo un **ricovero**;
- e quindi non può accudire i figli **minori di 15 anni**,

la **S.O.**:

- individua un baby-sitter, **solo se disponibile in zona**, che si reca al **domicilio** dell'**Assicurato**.

Il costo è a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Invio di un collaboratore familiare (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- ha necessità di **ricovero** per più di 5 giorni;
- oppure è invalido in modo temporaneo dopo un **ricovero** e quindi non si può occupare dei principali lavori domestici;

la **S.O.**:

- individua un collaboratore familiare, **solo se disponibile in zona**, che si reca al **domicilio** dell'**Assicurato**.

Il costo è a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Invio di un fisioterapista (in Italia)

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- con intervento di ambulanza o ingresso al pronto soccorso, certificato da documentazione medica;

ha necessità dell'assistenza di un fisioterapista, nelle sei settimane successive al **sinistro**;

la **S.O.**:

- individua un fisioterapista, **solo se disponibile in zona**, che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Invio di un infermiere (in Italia)

Se l'**Assicurato**:

- in caso di **infortunio** a seguito di **guasto o incidente al veicolo**;
- con intervento di ambulanza o ingresso al pronto soccorso, certificato da documentazione medica;
- ha necessità dell'assistenza di un infermiere nelle sei settimane successive all'accadimento del **sinistro**;

la **S.O.**:

- individua un infermiere, **solo se disponibile in zona**, che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**.

I costi sono a carico di **Vittoria**, con i **limiti di indennizzo** di cui al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

- Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e rientro

Se l'**Assicurato**, in caso di **infortunio** in Italia a seguito di **guasto o incidente al veicolo**:

- è affetto da una patologia non curabile, per caratteristiche obiettive, negli ospedali della provincia di residenza;

la **S.O.**, in accordo con il medico curante e in base a valutazioni cliniche:

- individua e prenota, in base alla disponibilità esistente, l'**istituto di cura** ritenuto meglio attrezzato per l'**Assicurato**;
- organizza il trasporto dell'**Assicurato** all'**istituto di cura** individuato con il mezzo più adatto alle sue condizioni tra:
 - o aereo sanitario (solo per trasferimento in paesi europei);
 - o aereo di linea con eventuale barella, in classe economica;
 - o treno con eventuale vagone letto, in prima classe;
 - o ambulanza (senza limiti di chilometraggio);
- se necessario, raccoglie e traduce la documentazione clinica e diagnostica per permettere ai medici dell'**istituto di cura** di destinazione di avere le informazioni utili per prendere in carico la patologia diagnosticata.

I costi sono a carico di **Vittoria**, incluse le spese di un medico o di un infermiere per accompagnare

L'Assicurato durante i trasferimenti, se è necessaria la loro assistenza.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa attivando una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali garanzie sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ

La **garanzia** è prestata per gli **infortuni** che l'**Assicurato** subisce come conducente del **veicolo** e che hanno come conseguenza una o più fratture ossee comprese nell'elenco sottostante. Le fratture sono raggruppate in tre classi.

Fratture di classe A

- Frattura alla colonna vertebrale, con lesione midollare;
- Frattura cranica con lesione neurologica;
- Frattura bacino ed anche;
- Frattura diafisi femorale.

Fratture di classe B

- Frattura della colonna vertebrale senza lesione midollare;
- Frattura ginocchio;
- Frattura tibia e/o perone;
- Frattura caviglia, astragalo, calcagno;
- Frattura spalla, diafisi omero;
- Frattura gomito, diafisi radio e/o ulna;
- Frattura polso;
- Frattura semplice del cranio;
- Frattura colonna vertebrale, senza lesione neurologica;
- Frattura mandibola (osso mandibolare);
- Fratture con osteosintesi (escluse mano, piede, ossa nasali, ossa facciali).

Fratture di classe C

- Frattura clavicola;
- Frattura isolata del perone;
- Fratture costali superiori a due.

In caso di **sinistro**, l'**indennizzo** è pari ad uno solo dei seguenti importi, stabiliti in funzione del tipo di frattura ossea e della relativa classe di appartenenza:

- 5.000 euro, in caso di una o più fratture di classe A (indipendentemente dalla presenza di una o più fratture delle classi B o C);
- 2.000 euro, in caso di una o più fratture di classe B (e nessuna di classe A, indipendentemente dalla presenza di una o più fratture della classe C);
- 500 euro, in caso di una o più fratture di classe C (e nessuna di classe A o B).

Questa copertura assicurativa è prestata con i **limiti di indennizzo** indicati nel successivo capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Esempi

1. incidente in bicicletta con fratture del polso (classe B), bacino ed anche (classe A).
indennizzo (almeno una frattura di classe A) = 5.000 euro;
2. incidente in bicicletta con fratture clavicola (classe C) e costali (classe C).
indennizzo (una o più fratture di classe C) = 500 euro.

2.2 - R.C. MICRO-MOBILITÀ

Vittoria indennizza l'Assicurato, entro il limite del **massimale** indicato in **polizza**, di quanto è tenuto a pagare a titolo di **risarcimento** (capitali, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni che derivano dalla proprietà ed uso di **veicoli**.

La copertura assicurativa è prestata con i limiti di **risarcimento** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.3 - TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ

Vittoria assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata indicata in **polizza**, il rischio dell'**assistenza stragiudiziale** e giudiziale necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato.

Il **sinistro** insorge nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo iniziano a violare norme di legge o contrattuali.

La **garanzia** riguarda i **sinistri** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della **polizza**, se si tratta di una controversia relativa a **risarcimento** di **danni extracontrattuali** o di **procedimento penale**;
- dopo 90 giorni dalla stipulazione della **polizza**, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.

La **garanzia** opera anche prima della notifica all'Assicurato della "Informazione di garanzia", nei casi di "presentazione spontanea"⁽⁵⁾, di "invito a presentarsi"⁽⁶⁾ e di "accompagnamento coattivo"⁽⁷⁾.

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il procedimento penale e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del reato contestato (colposo, preterintenzionale o doloso).

Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rientrano in **garanzia** le spese:

- di **assistenza** in sede **stragiudiziale**;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del **sinistro**;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di **soccombenza**, escluso quanto deriva da vincoli di

solidarietà⁽⁸⁾;

- conseguenti ad una **transazione** autorizzata da **Vittoria**, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei **procedimenti penali**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso di controversia che rientra in **garanzia** e deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità spettante agli Organismi di Mediazione, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo. È escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà⁽⁹⁾**;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di **soccombenza** di quest'ultima.**

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di **procedimento penale** all'estero, in uno dei Paesi dove la **garanzia** opera, **Vittoria** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. L'importo anticipato **deve essere restituito a Vittoria entro 60 giorni dalla sua erogazione, e una volta trascorsi, Vittoria conteggia gli interessi al tasso legale corrente.**

La **garanzia** riguarda la tutela dei diritti dell'**Assicurato** in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale del **veicolo**, se l'**Assicurato**:

- subisce **danni extracontrattuali** dovuti a **fatto illecito** di terzi;
- è sottoposto a **procedimento penale** per **delitto** colposo (e, quindi, involontario) o per **contravvenzione**, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali⁽¹⁰⁾;
- è sottoposto a **procedimento penale** dopo l'imputazione per guida in stato di ebbrezza⁽¹¹⁾ **con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.**

In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽¹²⁾ o quando sono state applicate le sanzioni previste in questi casi, o nei casi di inosservanza agli obblighi di soccorso⁽¹³⁾, le **garanzie** a suo favore sono sospese e condizionate se alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato.

Al verificarsi di tale ipotesi, **Vittoria** rimborsa all'**Assicurato** le spese legali garantite in **polizza**;

- deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali**, avanzate da terzi in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. La prestazione opera soltanto in caso di **sinistro** relativo alla **garanzia "RC MICRO-MOBILITÀ"** presente in **polizza**, per spese di resistenza e di **soccombenza**⁽¹⁴⁾ e dopo l'esaurimento del **massimale** della GARANZIA "R.C. MICROMOBILITÀ";
- deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del **veicolo** coinvolto in un **incidente** stradale con terzi;
- deve presentare ricorso contrario alla sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di **incidente** stradale e connesso allo stesso;
- deve presentare opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria davanti all'Autorità competente, solo in conseguenza diretta di un **incidente** stradale;
- deve sostenere controversie civili di natura contrattuale, che derivano da contratti che riguardano il **veicolo**, quando il valore in lite è superiore a 250 euro.

Sono comprese le vertenze relative alla vendita del **veicolo** e all'acquisto di un nuovo **veicolo**.

Consulenza legale telefonica

Vittoria fornisce un servizio di consulenza legale telefonica.

L'**Assicurato** può accedere al servizio contattando **Vittoria** al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**assicurato** deve prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o penale.

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Le garanzie non sono valide per i **veicoli**:

- con caratteristiche meccaniche e prestazionali diverse da quelle previste dalla legge;

- diversi da biciclette, segway e dispositivi a motore elettrico.

Per la **garanzia "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"** l'Assicurato non può ottenere le prestazioni se:

- non contatta la **struttura organizzativa** al momento del **sinistro**;
- e la **struttura organizzativa** non organizza e autorizza l'intervento.

Per la **garanzia "R.C. MICRO-MOBILITÀ"** non sono considerati terzi:

- tutti quelli la cui responsabilità è coperta dalla presente **garanzia**;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altro parente od affine con lui conviventi.

Per la **garanzia "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"**, Vittoria non paga le multe, le ammende e gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della **vertenza contrattuale**. Ad eccezione del contributo unificato e dell'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).

4 - Ci sono limiti di copertura?

*In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, limiti e sottolimiti di **indennizzo** previsti dal contratto.*

La **garanzia "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"**:

- opera sul territorio italiano (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) e nei Paesi dell'Unione Europea.
- le **prestazioni** possono essere eseguite in favore di ciascun **Assicurato** massimo 3 volte per tipo nel corso della stessa annualità assicurativa.

Per la **garanzia "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"**, Vittoria corrisponde l'**indennizzo** per un massimo di **2 sinistri per anno solare**.

Per la **garanzia "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"**, i **sinistri** sono quelli che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di **danni extracontrattuali** e di **procedimenti penali**: in tutti gli Stati d'Europa;
- nel caso di **vertenze contrattuali**: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, Svizzera e Regno Unito;
- nel caso di opposizione a sanzioni amministrative: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per **sinistri**:

- che derivano dall'uso professionale del **veicolo**;
- quando la circolazione avviene con modalità non conformi a quanto previsto nel decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle disposizioni comunali emanate in materia;
- per i **sinistri** provocati o dipendenti da:
 - guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
 - terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- accaduti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci e, comunque, dolo dell'Assicurato;
- che derivano da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'Assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni, relative prove o allenamenti, compresi tutti i **sinistri** che avvengono in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi, esempio down-hill, sport acrobatici, esempio BMX acrobatico;
- avvenuti durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i **veicoli** privati.

L'assicurazione, inoltre, non opera in caso di uso del **veicolo**:

- all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici;
- da parte di persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti è stata riconosciuta la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- da parte di persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti è stata riconosciuta

la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

Per la **garanzia "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"**, l'assicurazione non opera in caso di:

- malattie insorte prima di sottoscrivere la **polizza** e già conosciute dall'**Assicurato**;
- rinuncia o ritardo dell'**Assicurato** ad accettare le **prestazioni** proposte dalla **struttura organizzativa**;
- dimissioni volontarie dell'**Assicurato** dall'**istituto di cura** in cui è ricoverato, contro il parere dei sanitari;
- circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo. Quindi, la **S.O.** eroga le **prestazioni** solo in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le **prestazioni** non sono fornite negli Stati che al momento del **sinistro**:

- sono in guerra (dichiarata o di fatto);
- oppure sono sconsigliati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazioni Internazionale e dal sito web "www.viaggiaresecuri.it".

Vittoria non si assume la responsabilità per i danni che derivano da un suo mancato o ritardato intervento causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più **prestazioni** relative alla **polizza**, **Vittoria** non è tenuta a fornire **indennizzi** o **prestazioni** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Per la **prestazione "Soccorso"** è escluso il soccorso al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti, ad esempio, percorsi fuori strada.

Sono inoltre escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero della **bicicletta** o del **segway**.

Per la **garanzia "R.C. MICRO-MOBILITÀ"**, non sono compresi:

- i danni a cose di terzi;
- i danni ad eventuali trasportati a qualsiasi titolo;
- i danni ad eventuali cose trasportate a qualsiasi titolo;
- i danni a cose e persone provocati a seguito di ogni forma di traino;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Per la **garanzia "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"**, sono esclusi gli **infortuni** causati, direttamente, o indirettamente, da:

- detenzione che deriva da una condanna dell'**Assicurato**;
- partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine.

Sono sempre escluse le fratture dentarie.

Per la **garanzia "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"**, l'assicurazione non opera per:

- i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- la materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto dalla **polizza**.

Riguardo le spese in copertura, sono escluse:

- le spese, anche preventivate, non concordate con **Vittoria** secondo le regole previste nel capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?";
- le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **Vittoria**;
- le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio, ad esclusione

- delle spese relative al legale domiciliatario, entro il limite di 3.000 euro;
- le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- le spese rimborsate dalla controparte. Se Vittoria ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se questa controversia si conclude con una transazione non concordata con Vittoria.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Soccorso (solo bicicletta e segway)	In caso di spedizione della bicicletta o del segway: € 200 per sinistro
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Servizio Taxi	€ 50 per sinistro per bicicletta e segway; € 25 per sinistro per dispositivi a motore elettrico.
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Invio di un baby-sitter per minori	€ 100 al giorno, max 5 giorni per sinistro (entro 6 settimane dal sinistro)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Invio di un collaboratore familiare	€ 100 al giorno, max 5 giorni per sinistro (entro 6 settimane dal sinistro)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Invio di un fisioterapista	€ 300 (entro 6 settimane dal sinistro)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"	€ 500 (entro 6 settimane dal sinistro)

Invio di un infermiere a domicilio	
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Rientro o proseguimento del viaggio	€ 250 per sinistro
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Invio di un medico generico a domicilio o di un'autoambulanza	- Costo di invio del medico, per sinistro; 300 km (a/r) per ambulanza, per sinistro.
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Trasporto in autoambulanza in Italia dopo ricovero di primo soccorso	300 km (a/r) per ambulanza, per sinistro
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Viaggio di un familiare e spese di soggiorno (in Italia)	- Costo viaggio del familiare, per sinistro; - Eventuale albergo: € 100 per notte, max 3 notti per sinistro.
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Assistenza infermieristica presso l'istituto di cura	€ 500
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Fornitura di attrezzature medico chirurgiche	€ 500 per sinistro e per anno solare (entro 6 settimane dal sinistro)
<i>"INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"</i>	- massimo 2 sinistri per anno solare - massimo € 5.000 complessivo con 1 o 2 sinistri per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"</i> Spese relative al legale domiciliatario	€ 3.000 per sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per la **garanzia "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"**, l'Assicurato deve sempre richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.)**.

L'Assicurato può telefonare, 24 ore su 24, alla **struttura organizzativa** ai numeri:

- 800.069.627 per chiamate dall'Italia (numero verde);
- +39 015 25.59.741 per chiamate dall'estero.

Se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA con:

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- fax al numero: +39 015 255 96 04;
- telegramma: MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

La comunicazione dell'Assicurato deve comprendere le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale può essere richiamato.

Questa procedura assolve all'obbligo di avviso (denuncia) del **sinistro**.

La **S.O.** può:

- intervenire in modo diretto, oppure autorizzare altri ad effettuare il servizio;
- richiedere all'Assicurato i documenti necessari alla conclusione dell'assistenza. Se richiesto, l'Assicurato deve inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

L'Assicurato deve collaborare per consentire le indagini necessarie e autorizzare il proprio medico curante a fornire alla **S.O.** le informazioni necessarie per erogare le prestazioni

I limiti indicati per ogni **prestazione** si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Se l'Assicurato ha sottoscritto con altre compagnie polizze con **prestazioni** analoghe a quelle della **polizza con Vittoria** (anche in forma di semplice rimborso spese) deve avvisare entro 3 giorni del **sinistro**:

- ogni altra compagnia di assicurazione;
- **Vittoria**.

Se non lo fa perde il diritto alla **prestazione** ⁽¹⁵⁾;

Se l'Assicurato attiva un'altra compagnia, le **prestazioni** della **polizza con Vittoria** operano solo come rimborso all'Assicurato di eventuali maggiori costi a lui addebitati.

Vittoria rimborsa nei limiti ed alle condizioni della **polizza con Vittoria**.

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo visitano o curano (sia prima che dopo il **sinistro**), nei confronti della **struttura organizzativa** e di eventuali magistrati che esaminano il **sinistro**.

Per la **garanzia "R.C. MICRO-MOBILITÀ"**, in caso di **sinistro**, l'Assicurato deve:

- avvisare l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**, entro 5 giorni da quando ne ha conoscenza, indicando la data dell'evento.
- Indicare nella denuncia: la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **risarcimento** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli è stato notificato;
- astenersi da qualunque **transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

Per la **garanzia "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"** in caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve:

- avvisare l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**, entro 5 giorni da quando ne ha o conoscenza, indicando la data dell'evento.
- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità degli eventuali testimoni;
- presentare il referto di pronto soccorso o, in alternativa, il referto degli accertamenti diagnostici strumentali eseguiti (radiografia/TAC/RNM);
- presentare l'eventuale referto operatorio o lettera di dimissione in caso di ricovero.

Per la **garanzia "TUTELA LEGALE MICROMOBILITÀ"**, l'**Assicurato** deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a **Vittoria**, tramite:
 - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

Se l'**Assicurato** denuncia il **sinistro** oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, perde il diritto alla **garanzia** ;

- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
- avvisare quanto prima ed entro il termine utile per la difesa degli atti a lui notificati secondo la normativa vigente;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Al momento della denuncia del **sinistro**, l'**Assicurato** può indicare un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non ha esito positivo.

Se il legale indicato dall'**Assicurato** non risiede nel circondario del tribunale competente, si applicano i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

In caso di **procedimento penale**, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** nel momento in cui:

- ha inizio l'azione penale;
- o ha saputo di essere coinvolto nell'indagine penale.

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla **garanzia**, l'**Assicurato** deve:

- inviare il prima possibile a **Vittoria** copia degli altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
- aggiornare subito **Vittoria** sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** e avere la sua conferma a procedere, prima di incaricare un legale o un perito di fiducia;
- ottenere conferma a procedere da parte di **Vittoria** prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
- richiedere l'autorizzazione di **Vittoria** per concordare con la controparte transazioni o accordi per definire la controversia, se ci sono a carico di **Vittoria** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**Assicurato**.

Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria**, che:

- ricevuta la denuncia del **sinistro** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da **Vittoria**, l'**Assicurato** deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
- valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- autorizza l'**Assicurato** a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **Vittoria**.

In seguito **Vittoria** autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- se è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. **Vittoria** valuta le possibilità di successo in base a informazioni e argomentazioni fornite dall'**Assicurato**.

Per la fase giudiziale **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie **Vittoria**);
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale scelto;
 - fornire al legale scelto tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un

nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per vertenze **contrattuali** promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del sinistro, sia l'**Assicurato** che **Vittoria** possono chiedere di affidare la questione a un arbitro designato di comune accordo. In mancanza di accordo l'arbitro è scelto dal Presidente del Tribunale competente.

L'**Assicurato** e **Vittoria** pagano a metà le spese arbitrali, a meno di diverso accordo tra le **Parti**.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può comunque procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **massimale** previsto.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione prima dell'azione civile.

5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per la garanzia "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**,
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso,
- ricevuta la necessaria documentazione,
- quantificato e concordato il danno,
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** concordato entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del terzo danneggiato.

Per la garanzia "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la necessaria documentazione e valutate le spese sostenute
- entro 30 giorni provvede alla liquidazione dell'**Indennizzo** o comunica all'**Assicurato** i motivi per cui l'**indennizzo** non può essere liquidato.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Per la garanzia "R.C. MICRO-MOBILITÀ":

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato e concordato il danno.
- entro 30 giorni invia al terzo danneggiato l'atto di transazione e quietanza;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del terzo danneggiato.

Se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa)
- o avviata una procedura di natura conciliativa,

Vittoria può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta dalla **polizza**, esclusa ogni

responsabilità solidale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA INTERESSATA	COSA FARE SUBITO	CONTATTI
ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	Comunicare: - il tipo di assistenza necessaria; - i propri dati anagrafici; - il numero di polizza; - l'indirizzo del luogo dove ci si trova; - il numero telefonico sul quale si può essere richiamati. Fornire ogni altro documento utile per erogare le prestazioni di assistenza.	Denuncia telefonica al: - numero verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia; - numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero. Denuncia scritta con: - fax al numero: +39 015 255.96.04; - o mail: assistenza@mawdy.com.
INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ	Riportare nella denuncia: - la data del sinistro; - la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze; - la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni. Alla denuncia va allegato: - il referto di pronto soccorso o, in alternativa, il referto degli accertamenti diagnostici strumentali eseguiti (radiografia/TAC/RNM); - presentare l'eventuale referto operatorio o lettera di dimissione in caso di ricovero.	Avvisare del sinistro Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
R.C. MICRO-MOBILITÀ	Riportare nella denuncia: - la data del sinistro; - la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze; - la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni. Alla denuncia va allegato: - la copia della richiesta di risarcimento fatta dal terzo danneggiato - qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.	Avvisare del sinistro Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
TUTELA LEGALE MICROMOBILITÀ	Denunciare il sinistro a Vittoria. Allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari.	Denuncia telefonica al: numero verde 800.666.000, o al numero +39 02 61290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Denuncia scritta: - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it; - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via - Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE DELLA STRADA -Art.50-Velocipedi**

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico $\times$ larghezza del piano di carico $\geq 0,3 \times$ lunghezza del veicolo $\times$ larghezza massima del veicolo.

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione ((amministrativa del pagamento di una somma)) da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.

(2) **DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI N°229 DEL 4/6/2019 - Art.2. Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica**

Art. 2. Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica

1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:

- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.

3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato

di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(4) **DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI N°229 DEL 4/6/2019 - Art.2. Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica.**

Art. 2. Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica

1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:

- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.

3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

(5) **CODICE DI PROCEDURA CIVILE- Art.374- Presentazione spontanea**

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

(6) **CODICE DI PROCEDURA CIVILE- Art.375- Invito a presentarsi**

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

2. L'invito a presentarsi contiene:

- a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(7) **CODICE DI PROCEDURA CIVILE- Art.376- Assegnazione dei ricorsi alle sezioni**

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(8) **CODICE CIVILE- Art.1292- Nozione della Solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

(9) **CODICE CIVILE- Art.1292- Nozione della Solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

(10) **introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis / 590 bis del Codice Penale)**

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 590 bis- Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

- (11) **CODICE DELLA STRADA- Art. 186-186bis** - Guida sotto l'influenza dell'alcool e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata

applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.

2 -bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2 -quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2 -quinqüies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2 -septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2 -octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il

medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi della Sezione "omni 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità,

il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Articolo 186 bis Guida sotto effetto dell'alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per

gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(12) CODICE DELLA STRADA- Art. 187- Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.

1 -bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1 -quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2 -bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche

antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5 -bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.](1)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara

estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(13) CODICE DELLA STRADA- Art. 189 fuga e/o omissione di soccorso

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
- 8 -bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
- 9- bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

(14) CODICE CIVILE- Art. 1917- Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato

di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(15) CODICE CIVILE - Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908].

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

(16) CODICE CIVILE - Articolo 2952

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(17) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"MUTUI"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Base	
ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia TERREMOTO
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	attivabile insieme a ACQUA CONDOTTA
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA	Opzionale a pagamento	attivabile insieme a entrambe: • ACQUA CONDOTTA; • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO.

ALTRE OPZIONI

È una rappresentazione sintetica delle altre opzioni. Il contenuto è spiegato nei successivi paragrafi del documento.

Forma di copertura (tra loro alternative)	Puoi scegliere: • Valore intero • Primo rischio assoluto a capitale residuo • Primo rischio assoluto a capitale costante
--	--

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Dipendenze**
Vani dell'abitazione, non strettamente necessari, che integrano la funzione di quelli principali. Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione all'interno dell'immobile.
Sono i locali:
 - sottotetto;
 - interrati o seminterrati;
 - costituenti immobili a sé stanti, posti nell'area di pertinenza del **fabbricato**.Ad esempio: cantine, ripostigli, **solai**, garage, legnaie.
- **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato**
L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**.
Sono compresi:
 - recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
 - **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**, purché stabilmente fissati al **tetto** o al suolo;
 - **fissi, infissi** ed opere di fondazione o interrate, comprese le piscine;
 - impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili;
 - antenne radiotelevisive;
 - altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non hanno valore artistico.Se il **fabbricato** è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche le relative quote delle parti di proprietà comune.
- **Fissi**
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in euro.
- **Furto**
Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Implosione**
Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infissi**
Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un edificio servono ad esempio per applicarvi finestre, porte, sportelli, destinati a chiudere aperture praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel **tetto**.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, il sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**. Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice Civile ⁽²⁾.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una conduttura dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.
- **Serramenti**
Strutture mobili, realizzate in qualunque materiale, destinate a chiudere un'apertura, come ad esempio finestra, porta, sportello, praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o nel **tetto**.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Solaio**
Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, **escluse** **pavimentazioni e soffittature**. Non si considerano **solai** i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano.

- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Tetto**
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore a nuovo**
La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del **fabbricato**, escluso il valore dell'area.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

È assicurato il proprietario dell'immobile identificato in polizza.

Sono assicurati i **fabbricati**, su cui è iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo, adibiti a:

- abitazioni civili,
- uffici, studi professionali;

anche se ancora vuoti o in corso di costruzione o ristrutturazione.

Le **garanzie** di questa **sezione**:

- prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di danni materiali e diretti al **fabbricato** indicato in **polizza**, causati da **incendio** o da uno degli altri eventi indicati;
- coprono la responsabilità civile del proprietario del **fabbricato** (l'**Assicurato**) quando causa, accidentalmente, i seguenti danni a terzi:
 - morte;
 - lesioni personali;
 - danni a cose o animali.

Vittoria indennizza le somme che l'**Assicurato** deve pagare a terzi per:

- capitale;
- interessi;
- spese.

Le **garanzie** sono valide entro la **somma assicurata** o il massimale indicati in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** o di **risarcimento** indicati nel dettaglio nel Capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 - FORMA DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "Forme di copertura" per il **fabbricato** assicurato. La scelta è riportata in **polizza**.

• Valore Intero

L'**assicurazione** copre la totalità del valore del **fabbricato** assicurato. La **somma assicurata** è indicata in **polizza** e rimane fissa per tutta la durata della **polizza**. Se al momento del **sinistro** il valore del **fabbricato** risulta superiore alla **somma assicurata**, una parte proporzionale del danno rimane a carico dell'**Assicurato** (regola proporzionale)⁽³⁾.

• Primo Rischio Assoluto a capitale costante

La **somma assicurata** è indicata in **polizza** e rimane fissa per tutta la durata della **polizza**. In caso di **sinistro**, non si applica la regola proporzionale⁽⁴⁾.

• Primo Rischio Assoluto a capitale residuo

La **somma assicurata** indicata in **polizza** corrisponde al capitale inizialmente erogato. In caso di **sinistro**, non si applica la regola proporzionale⁽⁵⁾.

Il limite dell'**indennizzo** è pari all'importo del debito residuo (capitale residuo) al momento del **sinistro**. Il debito residuo è quello previsto dal piano di ammortamento del mutuo.

In caso di mancato pagamento di una o più rate del mutuo, l'importo ad esse relativo è compreso nell'**indennizzo**.

1.2 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati dai seguenti eventi:

- **incendio**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi**;
- **implosione**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, **non in uso o di proprietà dell'Assicurato**;

- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore.
Gli impianti sono quelli che:
 - fanno parte del **fabbricato**;
 - e sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture.
 Non sono coperti i guasti determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.
- furto di fissi e infissi di proprietà comune o che costituiscono accesso ai singoli appartamenti e i guasti causati agli stessi dai ladri. In caso di **fabbricato** adibito a dimora unifamiliare sono compresi i danni solo per quanto è posto a protezione degli accessi esterni.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Se conseguenti agli eventi sopra elencati, che colpiscono:

- le cose assicurate;
- altri enti in un raggio di 20 metri (dalle cose assicurate);

Vittoria indennizza anche:

- i danni (alle cose assicurate) causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- i guasti alle cose assicurate dovuti ad azioni:
 - ordinate dalle **Autorità**;
 - o eseguite per impedire o arrestare l'**incendio**.

Vittoria rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella discarica più vicina i residuati del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Vittoria copre l'**Assicurato** per le somme (capitale, interessi e spese) che deve pagare se è civilmente responsabile per:

- danni materiali e diretti a cose di terzi, derivanti da:
 - **incendio**;
 - **implosione**;
 - **esplosione**;
 - **scoppio**,
 che colpiscono il **fabbricato**.

È coperto anche il caso di colpa grave dell'**Assicurato**.

La **garanzia** comprende i danni causati dalle interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:

- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa aggiungendo una o più delle seguenti **garanzie** opzionali con il pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** o il **massimale** indicati e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** o di **risarcimento** previsti nei successivi articoli.

2.1 - ACQUA CONDOTTA

In caso di rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel **fabbricato**;

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da fuoriuscita di acqua.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- grandine,

se caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose.

La copertura comprende anche i danni materiali da bagnamento all'interno del **fabbricato**:

- se direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine;
- attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di tali eventi al **tetto**, pareti o **serramenti**.

In caso di **sinistro** indennizzabile, **Vittoria** rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*

Le **Parti** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **garanzia**, con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.

Se **Vittoria** recede, ti rimborsa entro 15 giorni la parte di **premio**, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.3 - EVENTI SOCIOPOLITICI

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- **incendio, esplosione e scoppio** verificati in conseguenza di:
 - scioperi;
 - tumulti popolari, sommosse;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, in forma individuale o in associazione.

Sono compresi i danni provocati da ordigni esplosivi.

Se conseguenti agli eventi sopra descritti, **Vittoria** indennizza anche i danni causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, che colpiscono:
 - il **fabbricato**
 - o altri beni che sono in un raggio di 20 metri (dal **fabbricato**).

In caso di **sinistro** indennizzabile, **Vittoria** rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*

Le **Parti** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla **garanzia**, con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.

Se **Vittoria** recede, ti rimborsa entro 15 giorni la parte di **premio**, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

2.4 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- correnti;
- scariche e altri fenomeni elettrici.

Sono indennizzati i danni a macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio del **fabbricato** anche se posti su recinzioni o cancelli che fanno parte del **fabbricato**.

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto. L'**indennizzo** avviene sino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale⁽⁶⁾.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.5 - INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- alluvione o inondazione, anche causate da terremoto;
- bomba d'acqua: formazione occasionale di ruscelli, a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche.
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da alluvione, inondazione o bomba d'acqua.

La **garanzia** copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

La forma di copertura è Valore Intero.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

A questa **garanzia** non si applica l'indicizzazione, di cui all'articolo "*INDICIZZAZIONE DELLE SOMME*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

2.6 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

Vittoria indennizza i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (interne);
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da terremoto.

La **garanzia** considera anche le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro** indennizzabile. Tali scosse sono attribuite ad un unico terremoto. I relativi danni sono considerati come "unico sinistro".

La **garanzia** copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

La forma di copertura è Valore Intero.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Decorrenza della garanzia - periodo di carenza

Per periodo di carenza si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza della **polizza**, durante il quale l'assicurazione non ha effetto.

La **garanzia "INDENNIZZO IN CASO DI TERREMOTO"** ha un periodo di carenza di 15 giorni.

L'assicurazione ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in **polizza**, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** è stato pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in **polizza**.

Se la **polizza** è emessa in sostituzione di un'altra **polizza** con Vittoria (**polizza "originaria"**):

- per il medesimo **rischio**;
- e senza interruzione di copertura;

il **periodo di carenza** della **polizza** (**polizza "nuova"**) inizia dal giorno in cui ha avuto effetto la **polizza "originaria"**.

2.7 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

Questa **garanzia** opera in caso di **sinistro** indennizzabile in base alla **garanzia "ACQUA CONDOTTA"**.

Vittoria rimborsa le spese sostenute per:

- la ricerca e riparazione della rottura;
- la sostituzione delle tubature danneggiate;
- il ripristino delle parti di **fabbricato** danneggiate, se le tubature danneggiate sono installate nel **fabbricato**.

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**"

2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per gli eventi relativi alla proprietà del **fabbricato** indicato in **polizza**.

Se il **fabbricato** fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni dei quali l'**Assicurato** deve rispondere in proprio;
- la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere che deriva da (eventuali) obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini.

La **garanzia** opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.

In caso di lavori di manutenzione straordinaria, la **garanzia** opera solo per il rischio della committenza ⁽⁷⁾.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**"

2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni causati a terzi da:

- spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale di:
 - pluviali,
 - grondaie,
 - impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato**.

Sono compresi i danni a cose che si trovano in locali interrati o seminterrati:

- adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- anche se costituiscono deposito per tali attività.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**"

3 - Cosa NON è assicurato?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurati **fabbricati**:

- costruiti con materiali diversi da:
 - cemento armato, laterizi, pietra;
 - metallo;
 - elementi prefabbricati cementizi;
 - vetro cemento;
 - conglomerati artificiali incombustibili. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Sono ammessi materiali diversi nei **solai**, nelle strutture portanti del **tetto**, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

- adibiti ad abitazioni civili, uffici, studi professionali per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani.

I cantinati e i seminterrati sono considerati piano se la loro superficie supera 1/4 dell'area coperta dal **fabbricato**;

- non situati sul Territorio della Repubblica Italiana;
- sui quali non è stata iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, dipendenti occasionali dell'Assicurato, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Per la **garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**, oltre a quanto specificato nel precedente comma alle lettere a) e b), non sono considerati terzi le Società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ⁽⁸⁾ e gli amministratori delle medesime.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo o di risarcimento previsti dalla polizza.

4.1 - ESCLUSIONI

Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dal **fabbricato** sono esclusi:

- i danni causati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare e invasione, insurrezione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
- i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI"**;
- i danni causati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità o quelli avvenuti in occasione di serrate;
- i danni causati da **esplosione** o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, grandine. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "EVENTI ATMOSFERICI"**;
- i danni causati da neve e gelo;
- i danni causati da slavine, valanghe;
- i danni causati da alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"**;
- i danni causati da terremoti. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"**;
- i danni causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina, frane;
- i danni causati fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- i danni causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua;
- i danni causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- i danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, anche se si verificano a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- i danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno **scoppio** dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "FENOMENI ELETTRICI"**;
- i danni i danni causati da acqua condotta. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "ACQUA CONDOTTA"**;
- i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- i danni causati da occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel **fabbricato**;
- i danni causati da intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del **fabbricato**;
- i danni da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta. Esclusione non valida

se è attiva la **garanzia "RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**;

- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
- i danni da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate;
- il **furto** di **fissi** e **infissi** che costituiscono accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** in genere e i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni ad affreschi e statue che hanno valore artistico.

Per la **garanzia "EVENTI ATMOSFERICI"** sono esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, pannelli termici solari e impianti fotovoltaici, cavi aerei, camini, insegne o antenne radiotelevisive in genere, anche centralizzate, e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, compresi serbatoi o impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei **serramenti** (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, zanzariere, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- **serramenti**, vetrate e lucernari in genere, salvo il caso in cui tali danni derivano da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la **garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI"** sono esclusi i danni causati da:

- interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

anche se tali circostanze sono conseguenti a **incendio, esplosione, scoppio**.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da imbrattamento dei muri;
- avvenuti nel periodo di occupazione, non militare, delle proprietà in cui si trova il **fabbricato**, se tale occupazione dura più di 5 giorni consecutivi;
- da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche.

Per la **garanzia "FENOMENI ELETTRICI"** sono esclusi i danni:

- causati da usura o manomissione o da carenza di manutenzione;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

La **garanzia "INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"** non copre i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati dalla **garanzia** sul **fabbricato** assicurato;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di **furto**, smarrimento, **rapina**, saccheggio, sciaccallaggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a beni mobili all'aperto;
- alle cose che per loro natura non devono essere poggiate a terra o la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

La **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"** non copre i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del terremoto sul **fabbricato**;
- di **furto**, smarrimento, **rapina**, saccheggio, sciaccallaggio o imputabili ad ammanchi;
- indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;

- a **fabbricati** e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a **fabbricati** e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.

Per la **garanzia "ACQUA CONDOTTA"** sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causati da:

- rottura di tubature interrate.

Relativamente alle **garanzie** di responsabilità civile sono esclusi i danni derivanti dalla responsabilità per:

- proprietà di **fabbricati**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO"**;
- **furto**;
- per esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o qualsiasi altra attività - come casa-vacanza, affittacamere e bed & breakfast - comunque retribuita esercitata nel **fabbricato**;
- per attività personali dell'**Assicurato**, degli inquilini e condomini o loro familiari.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a cose ed animali che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia (a qualsiasi titolo o destinazione);
- derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da spargimento d'acqua, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Esclusione non valida per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA"**;
- che derivano da umidità, stillicidio, da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Per la **garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO"**, sono esclusi i danni:

- a cose che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, ad eccezione dei:
 - veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato**;
 - mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione di tali operazioni, e delle cose trasportate sugli stessi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA"**, sono esclusi:

- i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, che derivano dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"EVENTI ATMOSFERICI"		indicato in polizza
"EVENTI SOCIOPOLITICI"	€ 150	
"FENOMENI ELETTRICI"	€ 100	
"ACQUA CONDOTTA"	€ 100	
"INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"	€ 5.000	
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"		10% della somma assicurata con il minimo di € 10.000
"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

Le garanzie che coprono la Responsabilità Civile verso terzi dell'Assicurato sono prestate nel limite dei massimali indicati in polizza per ogni sinistro.

Tale limite è valido anche se nel sinistro sono coinvolti più Assicurati. In questo caso, il massimale è utilizzato:

- in via prioritaria, per coprire la tua Responsabilità Civile verso terzi;
- e, per la parte restante, per coprire la Responsabilità Civile degli altri Assicurati.

Se sei assicurato anche con altre polizze, la copertura assicurativa di questa polizza è prestata per la parte di danno che eccede quanto dovuto dalle altre polizze.

Cosa si intende per “limite di indennizzo o di risarcimento”?

Il limite di indennizzo o di risarcimento è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo o di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo o di risarcimento per una determinata prestazione:

- 1) limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- 2) limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- 3) limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

Eccettuati i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio ⁽⁹⁾, per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro**, per nessun titolo Vittoria indennizza una somma maggiore di quella assicurata.

TABELLA

Applicazione dei Limiti di indennizzo o di risarcimento

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro	10% dell'indennizzo liquidabile, con il limite di € 35.000
"INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"	per uno o più sinistri: € 100.000
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	per uno o più sinistri: 80% della somma assicurata della garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"RICORSO TERZI DA INCENDIO"	€ 100.000
"RICORSO TERZI DA INCENDIO" Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.	10% del massimale

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la polizza;
- entro 5 giorni dal momento in cui tu, l'**Assicurato** o gli aventi diritto ne hanno la possibilità⁽¹⁰⁾;
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽¹¹⁾.

In caso di sinistro al fabbricato, l'**Assicurato** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno.
Vittoria rimborsa le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**Assicurato** o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio**⁽¹²⁾.
- nei 5 giorni successivi denunciare il sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, in caso di evento di sospetta origine dolosa.

Nella denuncia va precisato:

- il momento d'inizio del sinistro;
- la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale denuncia deve essere trasmessa a **Vittoria**.

- conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- se richiesto da **Vittoria** o dai periti:
 - fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
 - mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile ai fini delle indagini e verifiche.

In caso di danni a terzi l'**Assicurato** deve:

- riportare nella denuncia la data dell'evento, una descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualsiasi atto giudiziario che gli è stato notificato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**Assicurato** perde il diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti,
- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro
- facilita l'aggravamento del danno.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO

L'ammontare del danno può essere concordato:

- direttamente tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- o tramite due periti, se l'**Assicurato** o **Vittoria** lo richiede.
I periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

In caso di disaccordo fra loro (e anche prima, su richiesta di uno di essi), i periti devono nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non sono d'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, sono affidate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- referire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio** che non sono state comunicate;
- verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli "**VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO**" e "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna delle parti, con allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Le parti possono comunque intraprendere ogni azione per l'indennizzo del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.

Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Se scelta la "Forma di copertura" Valore Intero

L'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) hanno al momento del **sinistro** è ottenuta stimando il relativo **valore a nuovo**.

Se scelta la "Forma di copertura" a Primo Rischio Assoluto (a capitale costante o a capitale residuo)

L'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) hanno al momento del **sinistro** è ottenuta stimando il relativo **valore a nuovo**.

Al valore così stimato è applicato un deprezzamento, stabilito in relazione a:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Se scelta la "Forma di copertura" Valore Intero

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

- si stima la spesa necessaria per:
 - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti solo danneggiate.

Da tale stima si sottrae il valore dei residui.

L'**Assicurato** ha diritto all'intero **indennizzo** se, entro 12 mesi dalla data del **sinistro**:

- ricostruisce o ripara il **fabbricato**:
 - nello stesso luogo
 - o altra località (se non comporta un aggravio per **Vittoria**).

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al valore d'uso delle cose al momento del **sinistro**.

Il valore d'uso è dato dal valore a nuovo, diminuito del deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione.
- uso
- e ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro** sono separate dalle stime di cui sopra.

L'**indennizzo** non può superare il doppio del valore d'uso del **fabbricato** al momento del **sinistro** (**valore a nuovo** al netto del deprezzamento).

Se il **fabbricato**:

- è realizzato su area di altrui proprietà;
- e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**;

Vittoria:

- considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione;
- e indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

Se scelta la "Forma di copertura" a Primo Rischio Assoluto (a capitale costante o a capitale residuo)

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

- si stima la spesa necessaria per:
 - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti solo danneggiate.
- da tale stima si sottrae il valore dei residui.
- al risultato si applica il deprezzamento per:
 - grado di vetustà;
 - stato di conservazione;
 - modo di costruzione;
 - ubicazione;
 - destinazione.
 - uso
 - e ogni altra circostanza concomitante.

Se il **fabbricato**:

- è realizzato su area di altrui proprietà;
- e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**;

Vittoria:

- considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione;
- e indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la "*Forma di copertura*" a Valore Intero.

In caso di **sinistro**, si confrontano i seguenti valori:

- **somma assicurata** per la **garanzia** "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*";
- **valore a nuovo** al momento del **sinistro**.

Se la **somma assicurata** è inferiore di oltre il 10% rispetto al **valore a nuovo**, **Vittoria** risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ("*regola proporzionale*")⁽¹³⁾.

Esempio di applicazione della “regola proporzionale” in presenza della forma di assicurazione a Valore Intero

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000;
 - Danno subito dal fabbricato = € 10.000;
 - Valore del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000;
 - il valore effettivo del fabbricato supera di oltre il 10% la somma assicurata
- Quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo;
- Danno liquidato = $(€ 200.000 / € 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$.

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo**:
 - presso la sede di **Vittoria** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
 - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'**indennizzo** è pagato all'Ente Mutuante fino ad un importo pari al suo credito, salvo diversa disposizione scritta dello stesso Ente Mutuante.

5.9 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO A TERZI

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la documentazione completa relativa al **sinistro**;
- quantificato il danno;
- entro 30 giorni invia al terzo danneggiato l'atto di transazione e quietanza;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del terzo danneggiato.

Se è:

- aperta una procedura giudiziaria (civile, penale o amministrativa)
- o avviata una procedura di natura conciliativa,

Vittoria può attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con il pagamento nei termini sopra descritti.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta dalla **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

Se serve, nomina legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'**Assicurato**.

Sono a carico di **Vittoria** le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro

L'Assicurato, nel limite di un importo pari al 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il **massimale**, le spese sono ripartite fra **Vittoria** e **L'Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici da lei non nominati e non risponde di multe o ammende né di spese di giustizia penale.

5.11 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non comporta decadenza del diritto all'**indennizzo** o riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In caso di danni materiali e diretti al fabbricato: a) Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.	In ogni caso avisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure Vittoria. In caso di danni materiali e diretti al fabbricato, se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: - denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. - trasmettere a Vittoria copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	In caso di danni materiali e diretti al fabbricato: - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro; - mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture). In caso di danno a terzi riportare: - la data del sinistro; - la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze; - la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni. Alla denuncia va allegata: - la copia della richiesta di risarcimento fatta dal terzo danneggiato - qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Articolo 624 – Furto

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(6) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del

sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(7) D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009.

(8) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(9) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(10) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(11) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(12) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese

o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(13) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA
IL CONTRATTO
DALLA "A" ALLA "Z"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**
Persona fisica che agisce per scopi non relativi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Fabbricato**
L'intera costruzione edile indicata in **polizza**.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Mese di riferimento**
Ultima mensilità di **polizza** pagata e conclusa nel tempo (definita).
- **MyVittoria**
Applicazione software (app) di **Vittoria**. È disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Ti permette di verificare e gestire a distanza il tuo rapporto assicurativo con **Vittoria**.
- **Organismo di mediazione**
Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. E' il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria**.
- **Rischio**
La probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio**.
- **Sinistro**
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un incendio della propria abitazione a causa di un fulmine.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- o potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile ⁽¹⁾.

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Se il **rischio** diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile ⁽²⁾.

Esempio di aggravamento del rischio.

Assicuri il tuo immobile contro l'incendio. Nell'immobile abiti con la tua famiglia. Una parte dell'immobile è utilizzata come laboratorio artigianale. In polizza dichiarare che almeno i due terzi della superficie dell'immobile sono utilizzati come abitazione.

Nel corso della polizza ingrandisci il laboratorio e la superficie utilizzata come abitazione scende sotto i due terzi.

In questo caso il rischio di incendio del tuo immobile diventa maggiore. Devi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dalla polizza o proporti di modificarla.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della polizza con Vittoria, devi comunicarlo a Vittoria. Se non lo comunichi a Vittoria, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'indennizzo.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla polizza, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, Vittoria ti restituisce la parte di premio pagata e non goduta.

In caso di sinistro, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽³⁾.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il Contraente è diverso dall'Assicurato:

- gli obblighi della polizza spettano al Contraente (tranne quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'Assicurato).
- i diritti della polizza spettano all'Assicurato. Il Contraente può nel caso farli valere solo con il consenso esplicito dell'Assicurato.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽⁴⁾.

Esempi di obblighi:

il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio.

Esempi di diritti:

il Contraente richiede di modificare il contratto;
l'Assicurato riscuote l'indennizzo.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con Vittoria devi inviare una lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - DOLO E COLPA GRAVE

Vittoria risponde dei danni indennizzabili o risarcibili a termini di **polizza**, determinati da:

- colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**), deve rispondere a norma di legge. E' compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **polizza** ed il personale domestico, ad esempio colf e badanti.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative con le quali **Vittoria** presta le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio** (o l'eventuale **premio unico**) alla consegna della **polizza**.

Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.

Puoi pagare il **premio** presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- oppure la sede di **Vittoria**.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.

Puoi pagare il **premio** anche con addebito su conto corrente o carta di credito. Trovi le modalità di pagamento delle rate nei seguenti documenti allegati alla **polizza**:

- "SEPA Direct Debit", se scegli l'addebito su conto corrente;
- "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se scegli l'addebito su carta di credito.

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Per la **sezione "Mutui"**:

Pagato il **premio**, la **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo. Altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

La materia è regolata dal Codice Civile ⁽⁵⁾.

Per le altre **sezioni**:

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la polizza e paghi il **premio** (o altra data successiva indicata in **polizza**).

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

La materia è regolata dal Codice Civile ⁽⁶⁾.

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:

- prevedere frazionamenti del **premio** diversi da quello mensile (per esempio annuale);
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.

In questo caso:

- **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'anno solare;
- e tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'anno solare.

2.3 - DURATA DEL CONTRATTO

La **polizza** può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale.
Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno.

In caso di durata poliennale:

- è prevista una riduzione del **premio** annuale ⁽⁷⁾;
- puoi comunque recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.

Nel caso in cui il pagamento del **premio** sia stato effettuato nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **polizza** con tacito rinnovo, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).

L'eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle **Parti**:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
 - almeno 60 giorni prima della scadenza se non sei un **Consumatore**;
- con le modalità indicate all'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.

Per la **sezione Mutui**

La **polizza** cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo risultante dalla documentazione in possesso dell'Ente mutuante che ha erogato il mutuo.

In caso di preammortamento, la copertura assicurativa è prorogata fino ad un massimo di 6 mesi e comunque non oltre la data di scadenza del mutuo.

2.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ DEL MUTUO, RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO

(operante solo per la sezione "MUTUI")

Nei seguenti casi, devi subito informare **Vittoria**:

- Estinzione anticipata totale del mutuo

È l'operazione con cui chiudi il mutuo in anticipo. Restituisci alla banca l'intero debito residuo prima della scadenza.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

- Portabilità del mutuo

È l'operazione con cui trasferisci il mutuo ad un'altra banca.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza** a favore della nuova banca.

- Estinzione anticipata parziale del mutuo

È l'operazione con cui restituisci alla banca una somma che viene scalata dal debito residuo.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza**.

- Rinegoziazione del periodo di ammortamento

È l'operazione con cui modifichi la durata dell'ammortamento.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza**.

Nella successiva tabella trovi le formule di calcolo del rimborso del **premio**, a seconda dei possibili casi.
Nelle formule indichiamo con:

- PPU = il **premio** al netto dei caricamenti e delle imposte (**premio puro**);
- N = la durata contrattuale in mesi della **polizza**;
- K = i mesi goduti dalla data di decorrenza della **polizza** alla data di perfezionamento dell'operazione (es. data di estinzione anticipata totale) che ha interessato il mutuo.
Ai fini del calcolo del periodo, non si tiene conto del mese in cui avviene l'operazione nel caso in cui la data dell'operazione si verifica fra il primo e il quindicesimo giorno del mese stesso.
- CAR = i caricamenti. Sono i costi espressi in percentuale del **premio** imponibile. Sono indicati in **polizza** alle voci "Costi" e "Provvigioni a favore dell'intermediario";
- CE = il capitale estinto;
- CR = il capitale assicurato al momento dell'estinzione.

Forma di copertura	Rimborso in caso di estinzione anticipata parziale	Altri casi di rimborso
Valore intero	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$
Primo rischio assoluto a capitale costante	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$
Primo rischio assoluto a capitale residuo	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$

Esempio: caso di estinzione anticipata parziale

Forma di copertura "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO A CAPITALE RESIDUO"

Durata polizza (N): 240 mesi

Estinzione anticipata parziale del mutuo: dopo 7 anni

Mesi goduti (K): 84 mesi

capitale estinto (CE): € 15.000

capitale assicurato al momento dell'estinzione (CR): € 50.000

premio imponibile: € 278

caricamenti (CAR): € 78,12 di cui:

€ 16,96 costi (pari al 6,1% del premio imponibile)

€ 61,16 provvigioni (pari al 22% del premio imponibile)

$$\text{Premio da rimborsare: € 40,63} \quad \frac{(278-78,12) \times (240-84) \times (240-84+1)}{240 \times (240+1)} + \frac{78,12 \times (240-84)}{240} \times \frac{15.000}{50.000}$$

2.5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

(non attivabile per la Sezione "MUTUI")

In caso di trasloco delle cose assicurate:

- devi avvisare **Vittoria** e indicare:
 - la località di destinazione;
 - la data di inizio del trasloco.
- le **garanzie** vengono prestate in entrambe le due località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di inizio del trasloco.
Alla fine di tale periodo le **garanzie** sono operanti solo per la nuova località.

Sono valide le disposizioni dell'articolo 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**, nonché le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

2.6 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Vittoria adegua ogni anno i valori di:

- **somme assicurate**;
- **massimali**;
- limiti di **indennizzo** (espressi in euro);
- **premio**;

in proporzione alla variazione dell'indice dei "Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT.

Non c'è indicizzazione per le seguenti **sezioni**:

- "PET";
- "TUTELA LEGALE";
- "ASSISTENZA";
- "MUTUI".

L'indice ISTAT iniziale, indicato in **polizza**, è quello del mese di giugno dell'anno precedente la sottoscrizione della **polizza**.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
 - il valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
 - il valore dell'indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**;
- tale variazione (in più o in meno), è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** (espressi in euro) e al **premio** indicati in **polizza**.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
 - valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
 - valore dell'indice ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- tale variazione (in più o in meno) è applicata alla **somma assicurata**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** (espressi in euro) e al **premio** in corso.

Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad esempio:

Data di effetto della polizza: 1/12/2024

Data scadenza polizza: 1/12/2025

Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 100 (è indicato in polizza)

Indice ISTAT rilevato a giugno 2025: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2024 e giugno 2025: +2%

	1/12/2024	1/12/2025
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se dopo la variazione dell'indice, le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** (espressi in euro) e il **premio** superano il doppio degli importi iniziali (quelli indicati in **polizza**):

- le **Parti** possono rinunciare all'aggiornamento;
- la **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte**.
Le modalità di comunicazione sono quelle indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**" del documento "**Il contratto dalla A alla Z**";
- in tal caso, le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** (espressi in euro) e il **premio** restano quelle in corso (quelle dell'ultimo aggiornamento eseguito).

Se l'indice non è più pubblicato o è pubblicato in ritardo:

- **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT;
- puoi rinunciare a tale aggiornamento comunicando l'intenzione a **Vittoria**;
- in tal caso, l'adeguamento non è applicato ed è conglobato in quello della successiva scadenza anniversaria.

2.7 - POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Vittoria può modificare il **premio** ad ogni scadenza annuale, in aggiunta a quanto previsto dall'indicizzazione (se selezionata e indicata in **polizza**).

La variazione del **premio** (aggiuntiva) è evidenziata sulla quietanza che ti viene consegnata.

Puoi scegliere se:

- accettare il rinnovo alle nuove condizioni di **premio**, pagando il nuovo **premio** richiesto;
- non accettare il rinnovo, astenendoti dal pagamento del nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo (quindi non paghi il **premio**), l'assicurazione cessa automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e si intende risolta senza alcuna formalità.

2.8 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni pagamento di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**indennizzo** o del **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dalla **polizza** o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni.

La comunicazione a **Vittoria** deve essere fatta con le modalità previste all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Vittoria, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Se il recesso viene comunicato meno di 30 giorni prima di una scadenza di **premio** o di una rata di **premio**, il **Contraente** non deve pagare il **premio** o la rata di **premio** e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata di **premio** viene ugualmente pagata, **Vittoria** restituisce il rateo

di **premio** imponibile (netto imposte) non goduto.

2.9 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Se sei **Consumatore** ed hai sottoscritto la **polizza** con **Vittoria** mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.

In tal caso:

- devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo **"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"**);
- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

2.10 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

(operante solo se prestata la sezione **"MUTUI"**)

Hai 60 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione della **polizza** per recedere ⁽⁸⁾.

In tal caso:

- devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo **"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"**);
- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

2.11 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza** valgono le norme di legge.

2.13 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative alla **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso).

2.14 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione ⁽⁹⁾.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolge il tentativo di mediazione. Si può svolgere

- anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**);
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.15 - PRESCRIZIONE

La prescrizione è la perdita di un diritto che avviene se tale diritto non viene esercitato entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ⁽¹⁰⁾.

Relativamente alle **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione ⁽¹¹⁾.

Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:

Ho avuto un incidente sul lavoro. Mi sono infortunato e sono diventato invalido.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> ho diritto alle prestazioni previste dal contratto;
- oltre 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> non ho diritto alle prestazioni previste dal contratto.

2.16 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle **Parti**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(6) **CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(7) **CODICE CIVILE - Art.1899 - Durata dell'assicurazione, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della LEGGE 23 luglio 2009, N° 99**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(8) **Articolo 28 del Decreto Legislativo n. 24 del 2012 - Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale

3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

(9) In base al disposto dell'Art.5 del DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;

- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(10) CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(11) CODICE CIVILE - Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 68.297.833 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.